



---

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

465<sup>a</sup> seduta pubblica  
martedì 16 giugno 2015

Presidenza della vice presidente Fedeli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 5-39

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) . . . . .* 41-120

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 121-187

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** ..... Pag. 5

**SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI DELLA COSTA D'AVORIO**

PRESIDENTE ..... 5

**SULLA SCOMPARSA DEL GENERALE COSIMO PICCINNO**

PRESIDENTE ..... 6, 7, 8

BIANCONI (AP (NCD-UDC)) ..... 6

DE BIASI (PD) ..... 6

D'AMBROSIO LETTIERI (CRi) ..... 7

MANDELLI (FI-PdL XVII) ..... 8

**SULL'ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE O DELLA SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE**

PALMA (FI-PdL XVII) ..... 9

**SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

PRESIDENTE ..... 10

BONFRISCO (CRi) ..... 10, 11

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

(1678) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

ESPOSITO Stefano (PD), relatore ..... Pag. 11

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti ..... 14

CIOFFI (M5S) ..... 17

MARGIOTTA (Misto) ..... 19

DE PETRIS (Misto-SEL) ..... 20

CERVellini (Misto-SEL) ..... 22

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

PRESIDENTE ..... 23

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1678:**

SCIBONA (M5S) ..... 23, 24

MALAN (FI-PdL XVII) ..... 25, 26

CROSIO (LN-Aut) ..... 29

PICCOLI (FI-PdL XVII) ..... 32

RUTA (PD) ..... 32

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ..... 33

FUCKSIA (M5S) ..... 33

**INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ALBANO (PD) ..... 35

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**PER LA CALENDARIZZAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1858**

CIAMPOLILLO (M5S) ..... Pag. 37

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015** ..... 38*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1678**

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno. 41

*ALLEGATO B***PARERI**

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1678 e sui relativi emendamenti ... 121

**CONGEDI E MISSIONI** ..... 123**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione ..... 123

Cessazione di componente ..... 123

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione ..... 123

Trasmissione di documenti ..... 124

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati .... 125

Annunzio di presentazione ..... 126

Assegnazione ..... 126

**INDAGINI CONOSCITIVE**

Annunzio ..... Pag. 129

**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parere ..... 130

Trasmissione di atti e documenti ..... 131

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Trasmissione di atti ..... 132

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 132

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 133

**CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Trasmissione di voti ..... 134

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a interrogazioni. 134

Mozioni, nuovo testo ..... 134

Mozioni ..... 138

Interpellanze ..... 147

Interrogazioni ..... 148

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..... 165

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 186

**AVVISO DI RETTIFICA** ..... 187

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

### Saluto ad una delegazione di parlamentari della Costa d'Avorio

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgiamo un saluto alla delegazione dei parlamentari della Costa d'Avorio. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

### Sulla scomparsa del generale Cosimo Piccinno

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo per condividere con l'Assemblea il ricordo del generale Piccinno dei NAS, che è scomparso venerdì scorso.

Chi ha avuto a che fare con la sanità non può non avere conosciuto il generale Piccinno dei NAS. Il nucleo antisofisticazione è una falange armata del Ministero della salute, una compagine istituzionale straordinaria. Tutti noi ne sentiamo parlare quando ci sono le retate di personaggi operanti nel comparto della sanità che non risultano professionalmente abilitati o quando vengono requisite tonnellate di cibo avariato o quando si chiudono ospedali perché non sono a norma di legge. Questi preziosissimi operatori del Servizio sanitario nazionale svolgono uno straordinario lavoro sotterraneo, spesso non conosciuto se non in queste punte eclatanti, ma di grande protezione per tutti noi. I NAS italiani sono un fiore all'occhiello della Nazione italiana e l'estero ci invidia il senso di protezione e di abnegazione di questi operatori.

Il generale Piccinno ci lascia. Era una figura straordinaria; chi lo ha conosciuto ne ha apprezzato il segno, la cifra di grande umanità e di grande professionalità. Il generale Piccinno ha accompagnato i lavori della Commissione sanità in tutti questi anni e per questo gli siamo estremamente grati, ma ha anche accompagnato la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che purtroppo in questa legislatura non abbiamo voluto inaugurare. In realtà, questa Commissione era preziosissima per il Servizio sanitario nazionale e alle ragioni che operano nel senso della sanità pubblica. Il generale Piccinno è stato un servitore dello Stato prezioso, attento e innamorato della sua professione, capace di dirigere un manipolo di pochi carabinieri, asserviti allo Stato. A lui rivolgo un ricordo affettuoso. Alla famiglia e a tutta l'Arma dei carabinieri vanno le nostre più sentite condoglianze. (*Applausi*).

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signora Presidente, mi associo alle parole della senatrice Bianconi e, come Presidente della Commissione sanità, non posso che ricordare con commozione, affetto e riconoscimento il generale Cosimo Piccinno, scomparso venerdì all'età di sessantacinque anni. Era un uomo piena di vita, inflessibile nei suoi principi morali e di straordinaria professionalità nel campo difficile della salute. È stato definito da un quotidiano nazionale in un bellissimo articolo «il generale della salute». Era

proprio così. Noi lo abbiamo conosciuto in questa legislatura per il lavoro incredibile e insostituibile che ha condotto con noi sul caso Stamina. Io credo che se non ci fosse stata la sua determinazione, la sua inflessibilità, la sua capacità di relazione, la sua capacità di approfondire quella grave menzogna che è stata Stamina noi oggi non saremmo nella condizione di poter dire, come ha ribadito la Cassazione, che il metodo Stamina è pericoloso: è inappropriato e pericoloso. Grazie, generale, anche per questo: per un lavoro che non aveva sosta né ferie.

Noi abbiamo lavorato insieme nell'agosto scorso, nel momento drammatico del sequestro, presso l'azienda ospedaliera «Spedali civili di Brescia», delle cellule del «cosiddetto» caso Stamina. Ci siamo sentiti quotidianamente nei fine settimana, non c'era pausa. Non c'era pausa perché c'erano passione e grande professionalità. Il generale ha fatto tutto il percorso che un carabiniere deve fare: ha cominciato da Ostuni, la sua città, ed è arrivato fino al comando generale dei NAS. Anche questa è la testimonianza di una straordinaria passione civile, unita al suo essere un carabiniere fino in fondo, quindi con un'appartenenza all'Arma che sempre, però, si è contaminata con la passione civile di lavorare per la salute dei cittadini e per il bene comune, in collaborazione profonda con le istituzioni e con un'onestà intellettuale davvero rara.

Mi unisco al cordoglio alla famiglia e voglio soltanto dire quanto segue: noi non lo dimenticheremo e sarà per noi impossibile sostituirlo. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Visto che stiamo commemorando una persona, invito i colleghi ad abbassare il tono di voce e ad avere un minimo di rispetto.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*). Signor Presidente, il 7 maggio ultimo scorso il generale di divisione Cosimo Piccinno era qui in Senato: era con noi, amici della Commissione sanità, ad un convegno sui problemi sanitari della filiera ittica. Si è trattata di una delle sue numerose presenze accanto alle senatrici e ai senatori che si avvalevano della sua competenza e dell'impegno dei carabinieri dei NAS per portare avanti il complesso lavoro nell'ambito delle politiche della sanità.

Se ne è andato. Il generale Piccinno è andato via, lasciandoci prematuramente, con un vuoto incalcolabile ed una grandissima tristezza. Egli non è stato soltanto un uomo illustre delle istituzioni, un uomo che ha servito il Paese con lealtà, rigore e competenza; il generale Piccinno, come lui stesso amava dire, aveva gli alamari scolpiti sulla pelle. Come ha ricordato proprio ieri il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Tullio Del Sette, il generale Piccinno aveva gli alamari scolpiti nel cuore, a voler evidentemente evidenziare quel cuore grande e generoso che ha sempre alimentato di umanità il suo lavoro, il suo talento e la sua innata vocazione al confronto con gli altri.

Con questo prezioso patrimonio di valori e forte di queste straordinarie competenze maturate sul campo, che gli sono state unanimemente riconosciute fuori e dentro all'Arma dei carabinieri, il generale Piccinno ha onorato la divisa per oltre quarantadue anni, diventando, da comandante dei carabinieri dei NAS nel 2008, un protagonista solerte e appassionato del motto «*salus populi suprema lex*», che lo ha reso paladino dei cittadini, oltre che strenuo difensore della legalità e propositore delle buone prassi in sanità, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli di intesa di cui si è reso protagonista dentro e fuori i confini nazionali, nella consapevolezza di quanto fosse importante il processo di armonizzazione legislativa, anche a livello sovranazionale.

Il generale Piccinno, Mino (come si faceva chiamare confidenzialmente da chi aveva l'onore di intrattenere rapporti di consuetudine con lui), è stato una persona straordinaria, che resterà sempre nel ricordo e nel cuore di chi lo ha conosciuto per una virtù rara, la capacità di temperare l'autorevolezza del ruolo con l'umanità del tratto, di unire alla consapevolezza di avere una grande responsabilità una carica profonda di umanità che lo rendeva rispettato, ma mai temuto, amato dai potenti e anche dalla gente umile. Se n'è andato in punta di piedi, con grande dignità e nella piena consapevolezza che stava per concludere la sua laboriosa esperienza terrena. «Usi obbedir tacendo e tacendo morir»; stoico e unico, anche nel momento della morte.

L'Arma dei carabinieri perde, con il generale Piccinno, uno dei suoi uomini più illustri e più rappresentativi, che ha onorato la divisa anche fuori dai confini nazionali. È per questo che, nel silenzio della preghiera, unitamente al Gruppo dei Conservatori, Riformisti italiani, mi associo al pianto della famiglia, della moglie Giulia, delle figlie Giulia e Giovanna e di tutti quanti i suoi ragazzi dei Carabinieri e dei NAS. (*Applausi dai Gruppi CRi e FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei anch'io ricordare, a nome di Forza Italia, il generale Cosimo Piccinno, una figura che ha fatto sicuramente tanto per la sanità e che ha fatto tanto per i cittadini. Un uomo che è difficile ricordare con le parole, in quanto ha fatto sempre precedere i fatti alle altre forme di apparizione. È stato un uomo concreto, che aveva nel risultato a favore dei cittadini una missione vera. È stato un uomo che ha servito lo Stato con un'abnegazione assoluta e che ha vissuto quest'anno di malattia sempre con una dignità unica, non sottraendosi mai ai suoi impegni e spendendosi fino all'ultimo per quei valori che ha fortemente condiviso nella sua vita. Quindi rivolgo un abbraccio alla moglie Giulia e alle figlie Giulietta e Giovanna, che sicuramente perdonano un padre che è stato eccezionale per le sue capacità uniche di essere uomo di



Stato, ma anche uomo dalla capacità unica di vivere la vita e di essere vicino ai sentimenti della gente.

Lo ricordo anche come amico: ho condiviso tanti momenti personali con lui. È stato un uomo in grado davvero di unire un tratto unico del suo carattere particolarmente esuberante a quella serietà di cui l'Arma dei carabinieri fa un proprio tratto distintivo. Lo voglio ricordare ancora sereno, vicino ai suoi uomini, con quella capacità di affrontare i problemi per risolverli, senza fronzoli, dritto alla meta. Ciao Cosimo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce alle parole di cordoglio ed invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

**Sull'esame delle domande di autorizzazione a provvedimenti restrittivi della libertà personale o della segretezza delle comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione**

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero intervenire a proposito di una questione che ho già posto, sia nella precedente legislatura che in quella corrente, e che – ahimè – sembra essere tornata di attualità, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il mio ragionamento è molto semplice: l'articolo 135 del Regolamento, al quarto comma, stabilisce che «tutti gli atti e i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa». Ciò equivale a dire che, una volta che la Giunta ha ultimato i suoi lavori, la relativa autorizzazione viene negata o concessa dal Senato della Repubblica, sulla base di un voto che non si ancora a una conoscenza delle carte. Siccome vi sono due autorizzazioni a procedere che riguardano diritti fondamentali, ovvero l'articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale e l'articolo 15 sulla libertà nelle comunicazioni, e visto che in questi due casi la votazione del Senato tende a rimuovere un ostacolo all'attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, mi chiedo e vi chiedo – lo faccio per l'ennesima volta in quest'Aula – se è compatibile con il nostro diritto e con il nostro ordinamento costituzionale che un voto così delicato, che tende ad incidere sulla libertà delle comunicazioni o sulla libertà personale, possa essere emesso dal singolo senatore senza alcuna conoscenza delle carte. Si dirà che c'è una relazione, sia essa di maggioranza o di minoranza, ma tutti noi sappiamo che le relazioni sono degli atti valutativi di un materiale che viene trasmesso da un'altra

autorità. Ciò equivale a dire che, in assenza della conoscenza delle carte, il voto espresso dai singoli senatori in sede di autorizzazione è un voto squisitamente politico. Si tratta sostanzialmente di un voto che tende ad aderire alla maggioranza o alla minoranza, a seconda del posizionamento politico dei singoli senatori, non essendo consentito ai senatori di formarsi un'autonoma idea in ordine a quanto richiesto.

Signora Presidente, mi scuso se con questo mio ragionamento tedio lei e l'Assemblea, ma trovo davvero risibile aver ripetutamente letto sui giornali inviti o promesse di andare a leggere le carte, dicendo che non occorre preoccuparsi, che forse ci si è sbagliati a fare una determinata dichiarazione, ma che poi si leggeranno le carte. Questo non si può fare, perché il Regolamento del Senato lo impedisce. Penso dunque, signora Presidente, che un tema così delicato non possa che essere affrontato dalla Giunta per il Regolamento. Non me la sento, signora Presidente e signori senatori, di continuare a votare su provvedimenti così delicati senza avere la possibilità di formare una mia autonoma convinzione. È come se, per ipotesi – chiaramente questo è un paradosso e una forzatura – si dicesse che il tribunale della libertà debba giudicare sul ricorso *de libertate* non sulla base della conoscenza delle carte, ma solo ed esclusivamente sulla base dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP). Allora le chiedo, signora Presidente, e lo faccio per la seconda volta in questa legislatura e per la terza volta nella mia ahimè non breve carriera parlamentare, se non sia il caso di convocare la Giunta per il Regolamento – avanzo dunque una richiesta in tal senso – per affrontare definitivamente questo problema. Ove ciò non dovesse accadere – mi rendo conto che questa è poca cosa – fin d'ora comunico che non parteciperò ad alcuna votazione che riguardi richieste di autorizzazione a procedere, se non mi sarà data la possibilità di formarmi un'autonoma convinzione attraverso la lettura personale delle carte. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CRi*).

### **Sulla composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

BONFRISCO (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice, non credo sia corretto aprire una discussione su questo. Credo piuttosto sia utile che la Presidenza prenda atto di quanto detto dal senatore Palma. Sarà mia cura trasmettere la sollecitazione alla Giunta per il Regolamento.

BONFRISCO (*CRi*). Vorrei intervenire su un'altra questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CRi*). Signora Presidente, non intendo minimamente sovrappormi alle riflessioni del collega Palma.

Ritengo invece utile segnalare all'Assemblea che nella giornata di ieri il Gruppo Conservatori, Riformisti Italiani ha inoltrato al Presidente del Senato la richiesta di rivedere gli equilibri all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in modo che anche questo Gruppo possa avere, come tutti gli altri, un proprio rappresentante. Spero che possa esserci un esito positivo quanto prima a tale richiesta. (*Applausi dal Gruppo CRi e del senatore Carraro*).

PRESIDENTE. Anche in questo caso mi farò portavoce presso la Presidenza.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

*(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,56)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1678.

Ricordo che nella seduta dell'11 giugno il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore Esposito Stefano.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signora Presidente, intanto voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti in sede di discussione generale, perché ritengo che tutti gli interventi abbiano posto questioni rilevanti, che sono state peraltro oggetto di una discussione importante che, come ho detto, abbiamo svolto in sede di esame del provvedimento in Commissione.

Ci terrei brevemente a sottolineare alcuni aspetti che secondo me meritano di essere chiariti. In particolare, abbiamo affrontato lungamente il tema della legge obiettivo ed è evidente che sulla questione sono emerse opinioni diverse, pur espresse sempre con grande conoscenza del merito.

Non è maturata, né da parte del relatore né da parte della maggioranza in questo contesto, una valutazione di superamento della legge obiettivo, ma certamente il tema di un maggior controllo e di una maggiore attenzione all'affidamento di lavori pubblici, anche di grandi opere, attraverso le procedure ordinarie emerge con chiarezza nella delega che

abbiamo portato all'esame di questa Assemblea. Ci tengo a sottolinearlo perché, nonostante non ci sia una formale proposta di superamento della legge obiettivo – lo voglio dire ai colleghi di SEL e del Movimento 5 Stelle – per noi il tema dell'utilizzo delle procedure ordinarie diventa un elemento da standardizzare.

La collega De Petris ha posto una questione relativamente alle disposizioni sulle concessioni autostradali, in particolare sulla norma, che noi inseriamo, che prevede che la legislazione italiana si adegui in maniera puntuale alle normative e alle direttive europee. A tal proposito, credo che meriti precisare che non si prorogano le concessioni di ventiquattro mesi, ma che tale termine fa riferimento alle concessioni in scadenza per le quali non è stato possibile, allo stato attuale dei fatti, indire una gara. Potrei fare degli esempi di concessioni importanti di tratti autostradali che scadono nel 2016 e per predisporre una gara europea con tutti i crismi è richiesto almeno un anno e mezzo o due di preparazione: quindi, laddove non si fosse provveduto e i tempi necessari alla predisposizione della gara non ci fossero, la proroga massima di ventiquattro mesi è in funzione del bando di gara, non di proroghe surrettizie o che abbiano attinenza con quello che era scritto nell'articolo 5 del cosiddetto sblocca Italia. Lo voglio precisare, perché altrimenti si ingenera un fraintendimento. È sicuramente responsabilità di chi ha scritto la lettera e non certamente della senatrice De Petris l'aver ingenerato questo dubbio, ma io ci tengo a precisarlo perché stiamo parlando esattamente di questo. Ribadisco quindi che le proroghe di massimo ventiquattro mesi sono in funzione della scrittura del bando di gara e della procedura di gara europea: nessuna proroga surrettizia che abbia alcun richiamo all'articolo 5 dello sblocca Italia.

Entrambe le questioni poste poi dal senatore Lumia, che non vedo in Aula, sono reali e preannuncio che i relatori hanno predisposto, ovviamente provando a sintetizzare quello che era stato il pensiero espresso dal senatore, un emendamento, che presenteremo nel corso della discussione, comprensivo di due commi aggiuntivi che raccolgono le sollecitazioni del senatore Lumia. Si tratta di due commi importanti, perché introducono due strumenti che a nostro parere rafforzano ulteriormente la possibilità di combattere il sistema che spesso si annida nei subappalti e che purtroppo è all'ordine del giorno delle cronache.

Ci tengo ora, però, a dare risposta rispetto ad una questione che tecnicamente purtroppo non è stata oggetto del confronto in Aula, ma che ha avuto un'eco giornalistica e credo che la sede giusta per chiarirla sia questa, cioè l'Aula.

Il senatore Cioffi, nei giorni scorsi, su *input* di un quotidiano nazionale, ha fatto un'affermazione relativa ad un emendamento dei relatori, in cui si parlava di *project financing*. Sono convinto che il senatore Cioffi sia stato indotto in errore, perché visto il lavoro che abbiamo svolto, non può essere altrimenti. Il quotidiano nazionale attribuiva ai proponenti – peraltro affibbiando loro una volontà di favorire la corruzione ed è evidente che questa è un'accusa che noi rispediamo al mittente – la volontà di su-

perare l'attuale normativa rispetto al *project financing* ed alle gare relative per ottenere concessioni attraverso il *project financing*. Questa affermazione è falsa e destituita di qualunque fondamento, perché la proposta di emendamento che vedremo, e che io confermo nel suo testo, riguarda non l'affidamento di concessioni attraverso il *project financing* (su quello non siamo intervenuti e rimane la procedura di gara così com'è prevista), ma il processo a valle, e cioè l'affidamento di lavori e di acquisto di beni e servizi da parte dei concessionari pubblici e privati, che quindi hanno già una concessione, per i lavori che oggi, come sapete, sarebbero tecnicamente regolati dalla normativa europea, che prevede che il 60 per cento sia messo a gara ed il 40 per cento soggetto ad affidamento diretto, e che purtroppo non viene rispettata in maniera puntuale.

A tale proposito, suggerisco ai colleghi di leggere i risultati dell'audizione svolta la scorsa settimana in 8ª Commissione alla Camera, in sede di indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, del capo del servizio di struttura economica della Banca d'Italia, che ha evidenziato come il sistema concessorio in Italia non garantisce la concorrenza. Questo tralasciando tutta un'altra serie di questioni relative alla formale correttezza dei piani finanziari presentati in sede di aggiudicazione, o di concessione (io parlo di aggiudicazione, ma voi sapete che sono rari i casi in cui le concessioni in questo Paese sono state assegnate attraverso una gara).

Il tema del *project financing* e dell'esclusione delle concessioni ottenute attraverso *project financing* riguarda i lavori sulla rete, non sull'ottenimento della concessione. La valutazione fatta dai relatori, dal nostro punto di vista ampiamente supportata dal buon senso e dalla normativa, riguarda la possibilità che siccome un'opera in *project financing* si presuppone essere realizzata con cospicui investimenti privati (non esclusivi, ma cospicui e in molti casi maggioritari) nella gestione dell'acquisto di beni e servizi e nell'affidamento di lavori, essendoci capitale privato prevalente non si può concedere che non vi sia una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di questo tipo di lavori.

Tengo a dire questo al collega Cioffi, e credo che ci siamo intesi, perché non ha nulla a che vedere con il superamento della procedura attualmente in vigore, che prevede la gara anche per il *project financing* per l'ottenimento di una concessione. Ci tenevo a sottolinearlo perché è nata una polemica, anche un pò spiacevole, con il quotidiano in questione e non con i colleghi senatori, che è destituita di fondamento. Visto che questa è la sede massima, inviterei inoltre tutti coloro che avessero dei dubbi a leggere la lettera zz) del disegno di legge delega e il relativo emendamento dei relatori sull'argomento.

Ho concluso il mio intervento e ringrazio ancora il colleghi intervenuti perché credo abbiano avuto modo di arricchire ulteriormente il già ampio dibattito su questo tema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi l'Assemblea discute e vota un provvedimento rilevantissimo, che è tale non per una parte politica o per il Governo, ma perché inserisce all'interno di una cornice nuova soprattutto due fattori: in primo luogo quello di consentire una migliore e una maggiore vigilanza, una migliore o un maggior controllo nel campo delicatissimo e rilevante degli appalti di varia natura e, in secondo luogo, soprattutto conferire certezza nell'esecuzione e quindi nella tempistica del calendario che riguarda opere pubbliche di diversa e varia importanza.

La Commissione ha lavorato molto bene e ha reso la delega decisamente molto più dettagliata. Io devo ringraziare i membri dell'8<sup>a</sup> Commissione e il loro Presidente, l'onorevole senatore Matteoli, e i due relatori con i quali il lavoro è stato fatto in maniera decisamente compiuta, per non usare l'aggettivo «perfetta».

I relatori hanno lavorato d'accordo con il Governo senza tenere conto di un campo di gioco ristretto alle sole forze di maggioranza. E esattamente quello che si dovrebbe fare quando si scrivono regole del gioco che servono a definire il campo operativo ampio in cui si muovono forze imprenditoriali, forze sociali, manodopera e imprese, ossia tutti coloro cioè che hanno effetti e responsabilità decisionali sulle sorti di un grande Paese come questo.

Prima che giungesse all'esame dell'Assemblea, il disegno di legge delega ha avuto una sorta di *placet* da parte della Commissione europea attraverso il direttore della direzione generale competente Almeida, riscuotendo altresì nelle varie e tantissime audizioni una sorta di via libera decisamente corale.

Possiamo dire sinceramente che, se ieri avessimo avuto un codice che avesse rispettato alcuni principi innovativi inseriti all'interno della delega, alcune questioni delle quali abbiamo letto sulla stampa in passato e di cui leggiamo ancora in questi giorni attinenti a fatti di malaffare, probabilmente avrebbero avuto un *iter* molto meno spedito.

Mi riferisco, in ultimo, alla vicenda di Mafia Capitale e alla relazione rilasciata dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze nel gennaio del 2014, che tra le altre cose scrivevano: «Va rilevato come l'affidamento» – ci si riferiva all'affidamento di una serie di servizi – «sia avvenuto in via diretta, in assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale, sebbene l'importo del servizio sia largamente superiore al limite previsto dalla legge». Gli ispettori del MEF aggiungevano poi che erano espressamente vietati proroghe e rinnovi taciti dei contratti.

Se avessimo dunque avuto un codice come quello che l'Aula del Senato sta discutendo e che – spero – approverà, anche se sotto forma di delega, chi ha lavorato a quei servizi e ad ottenere quelle forme di deroga avrebbe trovato degli ostacoli decisamente superiori.

Durante il percorso di «costruzione» della delega ho ascoltato voci interessanti, nonché alcune obiezioni provenienti soprattutto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, numerosissimo, che ha lavorato in Commissione e si è adoperato positivamente per rendere la delega proveniente dal Consi-

glio dei ministri decisamente migliore. In particolare, ho ascoltato le opinioni dell'amico e collega Scibona, una sorta di Tiresia, pur non avendone fortunatamente le caratteristiche fisiche e meno male, anzi, auguro di non averle mai. Ma rispetto alla delega, che l'articolo 76 della Costituzione rende in maniera precisa, riferendosi a principi e a criteri ai quali il Governo deve attenersi, segnalo e sottolineo il fatto che la delega uscita dal lavoro dell'8ª Commissione del Senato ha delle caratteristiche puntigliosamente rispettose dell'articolo 76. Sono così rispettose che oggi, domani o domani l'altro l'Aula del Senato discuterà ed approverà una delega quale non si è mai vista per il dettaglio di delega che è stato varato dalla Commissione lavori pubblici, consegnando quindi al Governo la possibilità di essere – uso l'unico aggettivo che ho in mente – rispettoso: nessuna alternativa ad essere rigorosamente rispettoso di ciò che la Commissione ha puntigliosamente scritto, così puntigliosamente che una parte della delega appare esattamente simile a ciò che sarà la norma prevista all'interno del decreto legislativo.

La delega contiene delle innovazioni decisamente rilevanti. Cito soltanto quelle più significative, le altre le hanno già citate i relatori e sono state ricordate dagli interventi di molti colleghi senatori.

Alcune di queste innovazioni rappresentano la copertura di una faglia che si era aperta nel tempo non soltanto relativamente al tema degli appalti, ma anche con riferimento alla regolamentazione di parti della democrazia che la democrazia rappresentativa aveva lasciato decisamente scoperte. Ci sono due casi soprattutto – *lobby* o gruppi di interesse e *débat public* – che nella delega fanno capolino e poi, naturalmente, dovranno trovare appoggio in una normativa legislativa specifica. Già nella delega, comunque, si parla di gruppi di pressione e di dibattito pubblico e si invita il legislatore ad intervenire con la rapidità e la tempistica a cui ci richiama la delega.

Si prevede che vi sia una relazione stretta tra codice e regolamento e quindi, rispetto al passato, il codice avrà un appoggio *hic et nunc* sul regolamento. Non potrà esserci separazione temporale tanto che in passato abbiamo trovato spesso un regolamento poco in sintonia con i principi che la delega fissava. Spesso il regolamento addirittura interveniva in lettura non sulla delega, ma sul codice che era già stato scritto provando, e talvolta riuscendoci, a modificare l'assetto che il legislatore aveva previsto per il codice medesimo. In questo caso, codice e regolamento viaggeranno, diciamo così, contestualmente e quindi non potrà esserci separazione di lettura, né quindi separazione di *input* politico da parte del legislatore che con il regolamento potrebbe assumere una veste diversa.

Devo soffermarmi su due punti che venivano sollevati dal Gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà, che già il senatore Esposito ha provveduto a chiarire, e che riguardano il tema delle concessioni e il tema della legge obiettivo. Per quanto riguarda le concessioni, faccio mie le parole a precisazione utilizzate dal senatore Esposito: regime transitorio non significa proroga, non corrisponde ad una proroga. Dico questo per chiarezza in

modo tale da avere una voce univoca tra chi ha lavorato sulla delega e chi ha portato la delega all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda la legge obiettivo, in molti punti della delega si fa riferimento ad un regime che richiama una procedura ordinaria. La ragione non è soltanto quella di mettere in una posizione marginale la legge obiettivo. La verità è che la legge obiettivo nasce per raggiungere alcuni obiettivi che si rivelano irraggiungibili nel corso del tempo. I motivi erano tre in particolare: dare valenza strategica all'opera che rientrava nella legge, dare certezza di calendario, di cronoprogramma a quell'opera e dare certezza di finanziamento. Possiamo dire che questi tre fattori si sono sommati solo in casi rarissimi. Quando andiamo a vedere i tempi sul calendario, il tempo ordinario della realizzazione di un'opera non differisce che marginalmente rispetto ai tempi che il legislatore aveva consegnato alla legge obiettivo, quindi, se i tempi non corrispondono, se la ragione strategica viene meno e se c'è addirittura difetto sul finanziamento, tanto vale procedere sulla strada maestra che è quella dell'ordinarietà, non avendo, ripeto, differenza di tempi né differenza sugli altri punti che erano considerati pilastri della legge obiettivo.

Vi è il tentativo, poi – questo decisamente nuovo – di inserire nella delega una norma che in Commissione, per brevità di tempo, abbiamo definito di protezione del *made in Italy* e che viene dettagliata. Vi è un riferimento esplicito ai costi *standard* e all'utilizzo delle procedure digitali e poi sono indicati tre punti che costituiscono la parte consistente della novità.

Da una parte, vi è il ruolo che viene assegnato ad ANAC, non separatamente, ma in sinergia con l'apparato istituzionale, ministeriale e non; vi è poi la centralità che viene consegnata al progetto; in terzo luogo, un quadro che riguarda e dipinge in maniera diversa la questione sia della deroga, sia della variante, circoscrivendo e dettagliando il campo, dimodoché non vi sia più incertezza di valutazione.

Con la delega approvata, devono esservi anche degli effetti, che ci saranno. Uno di essi sarà legato alla riforma del Titolo V della Costituzione, là dove si prevede, nella sua rilettura, per quella parte, che il Governo, come soggetto decisore, avrà in capo alcune grandi questioni legate alle opere infrastrutturali, che oggi sono connesse ad una competenza ripartita.

Questo era il primo dei grandi cambiamenti, mentre il secondo riguarda il ruolo, che va ricostruito, del CIPE. Se infatti nella legge assegniamo la centralità del progetto – e il legislatore la ripete all'interno del codice – bisogna rivedere anche il ruolo e le funzioni del CIPE che guarda lo stesso progetto più volte. Questo significherebbe naturalmente una cesoia sui tempi ed un'accelerazione sulla possibilità di eseguire una grande opera, i cui tempi, che – lo ricordo all'Assemblea – erano già molto lunghi, soltanto negli ultimi tre anni sono diventati troppo lunghi. Fino al 2011, un'opera che aveva un valore superiore ai 200 milioni di euro richiedeva un tempo di esecuzione di circa undici anni e mezzo; tra il 2011 ed il 2014, quegli undici anni e mezzo sono diventati quasi



quattordici (tredici anni e otto mesi). Troppo: troppo tempo e troppa incertezza sulla realizzazione, che si porta dietro problemi aggiuntivi.

Concludo ricordando due questioni. Oggi l'Aula discute di una delle regole fondamentali per tenere l'Italia dentro l'Europa e per consentire ai tanti attori sociali di giocare una partita senza che vi sia un arbitro di parte.

Sono assolutamente grato ai membri della Commissione per il voto che hanno espresso su molti emendamenti, perché al suo interno è apparso chiaro che la scrittura delle regole e l'accettazione di emendamenti provenienti da maggioranza e opposizione significavano scrittura corale di una norma così rilevante. Spero che l'Aula voglia mantenere quest'assetto. Molte proposte emerse nel dibattito hanno già avuto una sorta di via libera da parte del relatore, che ha parlato prima di me, e a molte di esse assegno anche un'opinione positiva del Governo.

Secondo e ultimo, il rispetto dei tempi: l'Unione europea ci obbliga a chiudere la delega con i relativi decreti entro l'aprile del 2016. Una norma italiana ci dice che bisogna anticipare di un mese, quindi marzo 2016. Il tempo che avremmo stabilito – e che auspico venga accettato domani dal Senato e successivamente dalla Camera – si colloca tra la fine dall'anno 2015 e l'inizio del 2016. Con ciò non incorreremmo in sanzioni, naturalmente, perché staremmo dentro il tempo prestabilito, ma, chiudendo con due mesi d'anticipo, metteremmo il Governo nella condizione di concorrere ad una serie di vantaggi che il tempo ci consegnerebbe.

Nell'esprimere nuovamente il mio ringraziamento, formulo un augurio di buon lavoro sugli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bertorotta e Romano).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Poiché a quest'unico articolo sono stati presentati diversi emendamenti, chiedo a chi prende la parola di dichiarare quali intende illustrare.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, all'inizio, chiediamo di limitare la lettera *a*) del testo, quando diciamo di non poter inserire modelli di regolazione superiori a quelli minimi. In effetti vorremmo valutare l'ipotesi di differenziare i lavori sopra soglia e sotto soglia. Come sappiamo, infatti, le soglie previste dall'Unione europea sono di 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici, 400.000 euro per gli appalti di servizi nei settori non ordinari e circa 200.000 euro per i servizi nei settori ordinari. Vorremmo pertanto accorpate nel primo emendamento, in cui si chiede di sopprimere la lettera *a*), il sistema dell'avvalimento. Purtroppo, infatti, poiché l'Italia è un Paese sempre un pò particolare, l'avvalimento è usato in maniera

spuria per fare in modo che vi sia una compravendita della capacità delle imprese. Volevamo pertanto, almeno sotto soglia, provare a limitare l'istituto dell'avvalimento. In questo senso questi due aspetti si sposano tra loro.

Vi sono poi altri emendamenti che riguardano il superamento della legge obiettivo. Il relatore ha già detto che l'idea è quella, ma volevamo esplicitare il concetto con riferimento alla legge obiettivo, voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Governo Berlusconi Pietro Lunardi, famoso alle cronache giudiziarie dell'epoca. Tanto per ricordarne qualcuna, menziono tutti i lavori da lui svolti in qualità di progettista nella Variante di valico che approvò da Ministro (fu poi progettista per tutta la parte relativa alle gallerie). Ebbene, quella legge obiettivo ha creato diversi problemi.

Ci chiediamo dunque perché non tornare ad una gestione ordinaria, perché in Italia non realizziamo opere in maniera ordinaria e non straordinaria, con tutte le deroghe che invece sappiamo esistere.

C'è poi un'altra serie di emendamenti in cui interveniamo a vario titolo per sollevare diverse questioni. Chiediamo, ad esempio, l'inserimento di soglie con riferimento alle stazioni appaltanti. Sappiamo che in Italia ve ne sono 33.000, indubbiamente tante, ma da queste passare a 200 ci sembra uno scalino eccessivo. Quindi, volendo ottenere una maggiore qualità delle stazioni appaltanti e più possibilità di fare le cose per bene – a volte succede che nei piccoli Comuni sia presente un perito edile o un geometra che ha difficoltà a seguire gare complesse – si potrebbe prevedere l'esistenza di una centrale di committenza, quindi una stazione appaltante di livello regionale al di sopra della soglia comunitaria (per cui ritorna il tema della soglia), prevedendo però che al di sotto i Comuni, come attualmente previsto dal codice degli appalti, si possano aggregare per trovare una soluzione intermedia tra le 33.000 e le 200 stazioni che, francamente, rappresentano un accentramento eccessivo.

E proprio l'accentramento eccessivo si verifica tante volte in questo testo. Mi riferisco ad esempio ai poteri conferiti ad ANAC, che ha una funzione molto importante. ANAC è il controllore, svolge cioè una funzione di controllo. Tuttavia, quando a volte vediamo che si accentra tutto nelle mani di ANAC, anche le famose regolazioni di secondo livello, ci chiediamo chi è che controlla. Infatti, se l'ANAC emana le norme nessuno poi può controllare, visto che il controllore e il controllato farebbero capo allo stesso organismo.

Chiediamo quindi che prima che l'ANAC emani norme cogenti vi sia una maggiore trasparenza, vale a dire che tali norme vengano pubblicate in modo che tutti i cittadini, anzi, soprattutto gli *stakeholder*, possono controllare che le norme non siano indirizzate verso determinate aziende o settori. Questo ci ricorda quanto avveniva prima della legge Merloni, prima del 1994, quando ancora vigeva in questo Paese un regolamento che ha resistito più di cento anni: il famoso regolamento n. 350 del 1895, che ha resistito davvero tantissimi anni in Italia. A volte c'era un problema legato alle circolari ministeriali, nel senso che queste talvolta

venivano indirizzate verso le esigenze di qualcuno. Pertanto, per evitare che accadano queste cose è necessario che qualcuno emani una norma e qualcun altro la controlli. Chi può farlo meglio degli *stakeholder* o dei cittadini, visto che chiediamo trasparenza su questi punti?

Poi c'è tutta una serie di altre norme. Ci sono degli emendamenti dei relatori condivisibili e altri passaggi in cui noi chiediamo, ad esempio, che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non sia in capo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ma in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), per le stesse ragioni di cui discutiamo poc'anzi cioè perché si tratta di un compito tipicamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'ANAC lasciamo il compito di fare le verifiche e i controlli. Anche questo è un problema di sovrapposizioni, come a volte capita. Sull'avvalimento abbiamo già detto.

Vi sono inoltre alcuni emendamenti che riguardano il subappalto. È importante sapere che è stato usato trasversalmente su tanti punti e storicamente è stato usato per fare delle cose non perfettamente lecite. Tanto per fare un esempio di cosa succede con il subappalto, faccio presente che la norma attuale prevede che si possa subappaltare il 30 per cento della categoria prevalente di un'opera – quando facciamo un progetto in opera pubblica i lavori si dividono in categorie – mentre non si dice niente per le altre categorie, che possono essere subappaltate al 100 per cento. A volte succedono cose strane, com'è successo anche all'Expo nell'appalto della «Piastra», in cui ci sono grandi parti di lavoro date in subappalto. Ebbene, bisogna evitare che i grandi *contractor* o le grandi imprese usino il subappaltatore come una cassaforte. Sostanzialmente il subappaltatore fa la fattura all'impresa; questa presenta le fatture e allega lo stato di avanzamento e poi viene pagata e successivamente riversa i soldi al subappaltatore. Questo meccanismo a volte si inceppa perché quando le imprese si trovano in condizioni di scarsa liquidità pagano molto tempo dopo il subappaltatore e questo produce un danno soprattutto ai piccoli. Il pagamento diretto ai subappaltatori, cosa condivisa anche dai relatori e dal Governo, va bene e noi chiediamo che questo venga svolto non solo per i subappaltatori dei lavori, ma anche per le forniture perché anche lì bisogna stare attenti.

Ci sono poi altri aspetti di dettaglio. C'è il punto anche sollevato dal senatore Esposito che riguarda i concessionari e le procedure di esclusione per il *project financing*. Su questo punto specifico però mi riservo di intervenire quando arriveremo all'emendamento perché è un tema delicato e, quindi, va affrontato con particolare attenzione.

Per adesso ho concluso, signora Presidente, ma mi riservo di intervenire in sede di votazione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARGIOTTA (*Misto*). Signora Presidente, intervengo molto rapidamente perché dei tanti emendamenti presentati voglio illustrarne due che mi sembrano importanti.

Il primo riguarda il subappalto: prevedere, come fanno i relatori con un emendamento approvato in Commissione, che prima di ogni gara l'im-

presa che partecipa dichiara già quali sono i subappaltatori fa correre un grave rischio alla grande impresa quanto alla propria libertà, una volta vinto il lavoro, di trovare sul mercato la persona e l'impresa che le dia il migliore servizio al minor costo, e mette soprattutto a dura prova le piccole imprese locali. Se, infatti, per esempio, l'impresa di Aosta partecipa ad una gara a Canicattì e deve cercare i propri subappaltatori prima di fare la domanda, sicuramente non li cercherà a Canicattì perché non avrà il tempo di farlo e non ci sarà per la piccola impresa la possibilità di partecipare al lavoro su una grande opera.

Per quanto riguarda le concessioni l'emendamento a mia prima firma 1.358 è teso a correggere parzialmente quello dei relatori. È giustissimo infatti lo spirito dell'emendamento che spinge verso una maggiore concorrenza e trasparenza, ma esso non distingue tra vecchie concessioni e nuove, tra piccolissime e grandissime e non distingue tra servizi, forniture e lavori. In tal senso, penso che vada corretta la proposta modificativa dei relatori, ridando piena delega al Governo in sede di scrittura del decreto a valutare caso per caso e ad arrivare a decisioni che, da puntuali, diventino assolutamente più opportune e valide.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, alcuni emendamenti presentati dal Gruppo verranno illustrati dal senatore Cervellini. Io mi concentrerò, in particolare, su due, tre aspetti, anche perché il relatore ha fornito nella replica dei chiarimenti che pure, però, non sono a nostro avviso esattamente in linea con quello che avevamo posto come problema.

Anzitutto, desidero affrontare la questione della cosiddetta legge obiettivo, che come si può notare dal fascicolo ricorre con una certa frequenza. Abbiamo presentato alcuni emendamenti che richiamano esplicitamente il superamento della legge obiettivo e, in particolare, l'applicazione della valutazione ambientale strategica sulle grandi opere. A mio avviso, i chiarimenti che poco fa il relatore ci ha reso nella replica non chiariscono quello che è il punto fondamentale. La delega è già un atto con cui, come previsto dall'articolo 76 della Costituzione, stabiliamo dei criteri generali il più possibile puntuali. Si tratta di un lavoro delicato, perché dalla delega discenderanno poi dei decreti legislativi e, quindi, più cogenti e chiari sono gli obiettivi e i criteri e più, da parte del Governo, non ci sarà evidentemente la possibilità di non rispettare la volontà dell'Aula. Diciamo le cose come stanno: se non si dice esplicitamente che è necessario prevedere prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge obiettivo e di tutti i suoi regolamenti attuativi assorbiti nel codice degli appalti, non si dice che si vuole andare verso il superamento della legge obiettivo.

Ma non è tutto. Noi proponiamo anche di aggiungere che, per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel programma strategico, in attuazione della legge obiettivo, queste, da una parte, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, e, dall'altro, dovranno essere sottoposte alla valutazione ambientale strategica.

Vorrei ricordare che stiamo esaminando un provvedimento che, nella fattispecie, riguarda l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 e di altre direttive. Lei, signora Presidente come me, poco fa ha partecipato ad un'interessante presentazione del libro bianco proprio di ecofuturo e sa, quindi, che il richiamo e l'indicazione per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica non rappresentano un parlare di altro, ma sono una questione assolutamente determinante.

In altri emendamenti abbiamo previsto un richiamo ancora più esplicito alla previsione di sopprimere la legge obiettivo e, quindi, tutte le procedure straordinarie, con tutto quello che ciò comporta. Infatti, è inutile esserci stracciati le vesti sulla vicenda del *general contractor*, che ha creato, anche nel mondo economico e nel sistema delle piccole e medie imprese, una desertificazione perché o si era legati ad alcune cordate specifiche, oppure si era fuori da tutto e non si lavorava. Vorrei ricordare tutti i dati, compresi quelli relativi alla morte di tutta una serie infinita di piccole e medie imprese che, proprio grazie ai meccanismi della legge obiettivo e al sistema del *general contractor*, sono state completamente escluse dal mercato. Per non parlare poi della questione che riguarda la nomina del direttore dei lavori, quindi del fatto che controllore e controllato coincidono nella stessa figura.

Quindi credo che la cosa più semplice, se davvero si vuole arrivare al superamento di quella legge, sarebbe scriverlo in modo molto chiaro nella delega, perché di delega stiamo parlando.

Arriviamo poi all'emendamento 1.364, riferito alle lettere *aaa*) e *bbb*) del comma 1 e concernente la questione delle concessionarie autostradali. Il relatore ha detto che ci vogliono ventiquattro mesi; lo sappiamo perfettamente, ma il punto è un altro. Nel testo si dice esplicitamente: «avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima» – perché ci vuole tempo, ma si sta parlando solo delle nuove concessioni autostradali – «della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga». Non a caso subito dopo, alla lettera *bbb*), si parla di una «particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che (...) siano scadute o prossime alla scadenza».

Quindi mi sarei aspettata che magari il relatore chiarisse meglio cosa si intende per regime transitorio. Oppure – delle due l'una – si deve modificare la lettera *aaa*), specificando che la norma si applica a tutte le concessioni che stanno per scadere, ovviamente con i tempi previsti. Se non si elimina questo passaggio, contenente l'indicazione che la norma si applica solo alle nuove concessioni, non si stabiliscono nella delega un criterio e un'indicazione precisi, secondo cui il regime delle procedure di evidenza pubblica deve valere per tutte le concessioni, scadute o in scadenza prossima o futura. Di conseguenza, il nostro emendamento riscrive la lettera *aaa*), estendendo la norma a tutte le concessioni, e quindi abroga la lettera *bbb*).

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, come abbiamo detto anche nella discussione generale, in questa occasione dobbiamo essere netti e chiari, perché si tratta di un disegno di legge delega e non di un disegno di legge ordinario, che ci consentirebbe di portare un prodotto definito e quindi non interpretabile. In secondo luogo, confermo il lavoro per certi versi eccezionale che è stato svolto in Commissione. Tuttavia c'è l'altra faccia della medaglia: è stato fatto un lavoro eccezionale rispetto al testo originario della delega del Governo, di cui non possiamo non stigmatizzare la modestia e la vaghezza. Si è detto che abbiamo rischiato persino un lavoro eccessivamente dettagliato; ma su temi di questa natura, cioè non di natura ideologica, ma di natura molto precisa e concreta, assolutamente tecnica, la definizione e la precisione sono fattori di assoluta qualità.

Per questo diciamo che dobbiamo ancora precisare, chiarire e rafforzare tutto ciò che riguarda il comparto della clausola sociale, oggetto di veri e propri drammi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e, molto spesso, nei confronti delle comunità che poi utilizzano quei servizi. Parliamo di attività rivolte a servizi dove l'elemento della manodopera e del lavoro umano è preponderante... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa senatore Cervellini, ma devo chiedere ai colleghi di abbassare la voce, perché a causa del brusio è faticoso procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Quindi, laddove l'elemento umano è preponderante, sono necessari un formidabile rispetto dei contratti di lavoro nazionali e una fuoriuscita netta e chiara dalla logica del massimo ribasso, con tutto ciò che ha prodotto, non solo nei delicati comparti in cui spesso interviene. Cito un esempio per tutti: la questione degli appalti multiservizi, nei confronti delle scuole, dei bambini, delle famiglie e del verde pubblico, ovvero in comparti delicati, in cui l'incidenza dell'elemento qualitativo è decisamente superiore all'aspetto economico. Penso poi, soprattutto, a tutto ciò che fa riferimento al mondo della corruzione e a quello che si è determinato concretamente e materialmente in proposito, di cui poi andiamo a discutere i casi specifici.

L'altro aspetto che intendo evidenziare riguarda il dibattito pubblico, che ovviamente sarà regolato con una legge specifica e su cui sono stati presentati anche alcuni disegni di legge. Anche in questo caso, però, trattandosi di una delega, dobbiamo dare un chiaro indirizzo al Governo e pertanto devono essere indiscutibili due aspetti: il fatto che esso sia vincolante e che non si possano fare «giochi delle tre carte», tanto più quando si apre un confronto con i cittadini, le amministrazioni locali, le associazioni e i movimenti. Non si vanno infatti a discutere in un dibattito pubblico degli aspetti ideologici, ma si discute di opere concrete. Dunque, non si possono fare una discussione o un dibattito vincolante su un titolo vago, chiedendo se si è a favore della costruzione di un'autostrada oppure no, ma occorre discutere un progetto specifico, perché dietro a un termine

vi possono essere tipologie di progetti che portano a prodotti e anche ad orientamenti e a giudizi delle popolazioni e delle amministrazioni locali che possono risultare assolutamente diversi. Abbiamo visto infatti, anche in un recente passato, che in alcuni casi si è svolta una discussione su un determinato progetto, che poi però è stato cambiato: nonostante ciò, si è continuato a far riferimento al pronunciamento positivo di un'amministrazione o di un comitato, espresso sul progetto originario, ovvero su un'opera con caratteristiche tecniche, ingegneristiche o di impatto ambientale assolutamente differenti.

Infine, anche se ciò non riguarda emendamenti presentati dal nostro Gruppo, mi voglio soffermare sulle contro-osservazioni del relatore Espósito rispetto all'emendamento 1.606, presentato dagli stessi relatori, che continuano a non convincerci. All'articolo 1, comma 1, lettera zz), l'emendamento propone che dopo le parole «obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione» si aggiungano le parole «ad esclusione di quelle affidate con la formula della finanza di progetto». L'emendamento finisce qui, punto e fine delle trasmissioni. Capisco dunque che si tratta di una deroga per questa tipologia di attività e di procedimenti. In questo caso, trovo che ciò sia assolutamente contraddittorio: non ripeto le considerazioni che sono già state svolte, ma lo trovo assolutamente contraddittorio. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea, così come sono stati informati preventivamente i Capigruppo, che la seduta terminerà alle ore 19 per consentire alle senatrici e ai senatori di Area Popolare di prendere parte ad una riunione del Gruppo.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1678 (ore 17,50)**

SCIBONA (M5S). Prima di tutto vorrei scusarmi con il Vice Ministro, ma ero disattento quindi non so come rispondergli; lo farò quando leggerò il resoconto.

Abbiamo già detto in discussione generale che c'è stato un grande lavoro in Commissione, ma rimane la criticità legata al fatto che si tratta comunque di una legge delega, e in questo siamo in parte condizionati nel giudizio, anche perché gli emendamenti non possono essere specifici. Tuttavia, qualche indicazione l'abbiamo data.

Per esempio, abbiamo proposto di eliminare il *vulnus* della legge obiettivo, che non ha prodotto il risultato sperato. Qualcuno dice che ha sortito effetti in alcune zone e non in altre; in realtà le statistiche e i dati dicono che la legge obiettivo non ha raggiunto lo scopo per cui era stata scritta. Anzi, a detta del presidente Cantone, è una legge crimino-

gena; questo è uno dei motivi per cui cerchiamo in tutti i modi di eliminarla: per eliminare la corruzione, che significa essere più trasparenti possibili. Ecco allora che alcuni emendamenti vanno in questa direzione: cercare di essere più trasparenti per far sì che ci sia una possibilità in meno per la malavita di insinuarsi in questi meccanismi, ovvero come deterrente a che la malavita possa intromettersi nel settore degli appalti pubblici. Su questo argomento sono stati presentati tutta una serie di emendamenti. Quindi, superamento della legge n. 443 del 2001, nota come legge obiettivo, e incentivazione alla trasparenza.

Su questa falsariga bisognerebbe anche rendere possibili i controlli *ex post*, quindi non solo in fase di gara ma anche successivamente, quando la gara è stata già vinta, per capire se effettivamente le condizioni per cui una determinata ditta ha vinto siano effettivamente reali.

In alcuni casi io e il collega Cioffi abbiamo presentato emendamenti che vanno in una direzione diametralmente opposta, ma con la stessa filosofia sottesa. È il caso, per esempio, dell'emendamento 1.229, che interviene sull'obbligo di pubblicazione su quotidiani nazionali o locali al quale siamo assolutamente contrari, perché è un modo per finanziare determinati periodici che in realtà poi non hanno una diffusione... (*Brusio*). Presidente, io capisco che quello che dico non è interessante; sento molto chiacchiericcio.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore, ma non so più come richiamare l'Assemblea, mi dispiace.

SCIBONA (*M5S*). Quindi, se il collega Cioffi propone che l'obbligo di pubblicazione dei bandi venga eliminato, l'emendamento 1.229 obbliga invece ad almeno due pubblicazioni, con lo scopo di rendere maggiore trasparenza ed, eventualmente, in un periodo in cui la carenza di lavoro è notevole, con la speranza di un riscontro di ricerca lavoro. Questo a patto che sia comunque resa gratuita la pubblicazione, non come avviene adesso. Questo è un caso in cui io ed il senatore Cioffi siamo su posizioni diametralmente opposte.

C'è un altro punto su cui vorrei soffermarmi. Tutta la politica del Governo fa parte di un disegno molto globalista e quindi si parla di libero mercato e comunque di una concorrenza possibile ovunque – impostazione alla quale, com'è noto, siamo assolutamente contrari – a meno che non si vadano a toccare gli interessi di qualche amico. Non venga presa, questa, come un'accusa, ci mancherebbe, ma non si possono fare politiche globaliste su tutta la linea e poi mettere in campo un emendamento che favorisce l'aggiudicazione di appalti a ditte locali, perché comunque si tratta di marchette clientelari, c'è poco da dire. Capisco che ci possa essere lo scopo di tutelare il lavoro locale, ma ci sono esempi in cui attualmente dei lavori vengono subappaltati o comunque vinti da ditte che hanno sede all'estero e all'estero hanno anche i contratti di lavoro. In questo senso vanno questo ed altri emendamenti volti a rendere obbligatorio il recepimento delle garanzie sindacali minime per i lavoratori, in modo



tale che a livello di sicurezza e di diritti i lavoratori siano garantiti nonostante la ditta si trovi al di fuori del territorio nazionale.

Il mio emendamento 1.332 volto a sopprimere la lettera *rr*) del comma 1, articolo 1, riguarda proprio questa funzione, perché se andiamo avanti con un'idea globalista del mondo e del mercato, allora non possiamo permettere che ci siano dei privilegi relativi a piccole o anche a grandi aziende locali: se libera concorrenza deve essere, deve esserlo su tutti i fronti, senza esclusioni.

Per quanto riguarda l'Autorità nazionale anticorruzione, abbiamo detto già in discussione generale che siamo molto favorevoli al fatto che l'ANAC assuma il controllo della situazione, ma vorremmo anche che i suoi pareri fossero vincolanti. Per questa ragione, con l'emendamento 1.232 si mira a sostituire le parole «anche dotati» con la parola «dotati», perché la formulazione attuale ha un effetto attenuativo rispetto ad una reale volontà di fare qualcosa per eliminare la corruzione.

L'emendamento 1.322, di cui ha già parlato il senatore Cioffi, riguarda poi la pratica dell'avvalimento, che può andare bene ma limitatamente all'ambito di una gara d'appalto: non ci può essere traslazione di caratteristiche, perché in tal modo si sminuirebbe la professionalità delle aziende che concorrono alle gare. Tale pratica va bene nel momento in cui si costituisce un'ATI, ma comunque le ATI o i subappaltatori che hanno determinate caratteristiche non devono perdere le loro caratteristiche di classificazione. L'avvalimento quindi può esserci ma deve, eventualmente, essere temporaneo, fermo restando che a nostro parere non dovrebbe esserci affatto, perché ognuno sa fare il proprio mestiere e quindi non dovrebbero esserci possibilità di affidare ad un soggetto una lavorazione per la quale non è classificato.

In tema di proroghe delle concessioni, noi cerchiamo di eliminare per quanto possibile le proroghe, di limitare anche temporalmente, burocraticamente permettendo, il transito e di fare in modo che il tempo di passaggio da un concessionario a un altro sia stretto.

Abbiamo inoltre già sottolineato che siamo a favore del pagamento diretto dei subappaltatori.

L'emendamento 1.394 prevede poi una specifica ulteriore alla lettera *ggg*) del comma 1, articolo 1. Visto e considerato che stiamo parlando di una legge delega, preferirei che si specificasse il riferimento agli stati di avanzamenti lavori (SAL) e alla fattura, perché è vero che non può essere altrimenti, ma *verba volant* ed è meglio se determinate previsioni siano messe per iscritto.

Concludo qui la mia illustrazione e mi riservo eventualmente di intervenire in seguito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'emendamento 1.208 mira alla sostituzione di una parola del comma 1, articolo 1, ma sarei contento di ascoltare una spiegazione da parte dei relatori su cosa s'intenda per «predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti

pubblici». Ho cercato di capire se l'espressione «procedure chiuse» sia contemplata nella letteratura, ma non l'ho trovata.

Non vedo il relatore presente, e credo che sarebbe normale che ascoltasse l'illustrazione degli emendamenti, visto che dovrebbe esprimere un parere, speriamo non aprioristico.

PRESIDENTE. Ogni tanto succede che il relatore si allontani dal suo posto, ma sarebbe preferibile avvertire l'Assemblea.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Chiedo scusa, non ero presente al mio posto, ma stavo ascoltando.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Ringrazio il relatore e gli do atto della sua attiva e attenta presenza.

L'emendamento 1.213 propone la cancellazione dalla delega al Governo della possibilità di introdurre «soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture» e quant'altro, perché la trovo un'espressione talmente vaga che può comprendere di tutto. In una delega non si dovrebbe parlare genericamente di soluzioni innovative, perché potrebbe significare qualunque cosa. Riterrei più appropriato specificare di che tipo di soluzioni si tratta, perché – lo ripeto – in questo modo sembra un riferimento a qualunque soluzione venga in mente al Governo. Probabilmente le intenzioni della delega sono buone, ma non conto tanto sull'attuazione di queste buone intenzioni.

L'emendamento 1.223 chiede che, nell'ambito della delineazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alle gare, si tenga conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero potenziale di partecipanti. Ritengo che non sia infondato il timore che nel delineare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica si faccia in modo di garantire sempre gli stessi soggetti, i famosi soliti noti che il Presidente del Consiglio aveva promesso di eliminare o quantomeno di scalzare dai loro privilegi, che invece sono stati più radicati che mai, anzi confermati e potenziati nella loro capacità di fruire di posizioni di privilegio. Pertanto, ci dovranno essere dei requisiti minimi, ma essi non possono essere usati per stabilire che, praticamente, possa partecipare alle gare soltanto chi già oggi gestisce le varie attività che possono essere messe in appalto.

L'emendamento 1.230 contiene una proposta di intervento al comma 1, lettera o), che prevede l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione – diventata il *refugium peccatorum* di qualunque problema – una serie di poteri che mi lasciano perplesso: in particolare, si prevedono poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio. Apprezzo l'emendamento del collega Matteoli che propone di eliminare il riferimento all'intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, che va d'accordo con il mio emendamento, che si propone di premettere a questi vari poteri di intervento che si vogliono attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione il criterio del rispetto della libertà di im-

presa. Non può essere l'Autorità a stabilire come, quando, cosa, perché e, magari, anche chi: con tutto il rispetto per l'Autorità nazionale anticorruzione, non si può passare dal potere arbitrario magari di un *general contractor* ad un potere altrettanto arbitrario.

Si spera ovviamente che i poteri dell'Autorità vengano esercitati nel modo migliore, così come si sperava che li esercitasse il soggetto precedente. Per la verità, i precedenti per cui la stessa lodata Autorità ha stabilito di affidare tutto il servizio di ristorazione dell'Expo ad una società senza gara di appalto e con la sua stessa benedizione non mi mette la voglia di attribuire ulteriori poteri a questa Autorità, pur nel rispetto del suo lavoro, che spesso si è rivelato utile e che comunque essa deve continuare a svolgere.

Vorrei soffermarmi poi sugli emendamenti a mia firma 1.247, 1.248 e 1.249, che riguardano il comma 1, lettera *u*). Accanto ad una serie di proposte piuttosto equilibrate, c'è il criterio introdotto con la lettera *u*), che mi pare piuttosto rigido, prevedendosi l'obbligo addirittura per i Comuni non capoluogo di Provincia – parliamo anche di città al di sopra dei 100.000 abitanti – di ricorrere a forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale. Se si pensa che meno centri di committenza ci sono e meglio è, allora facciamone uno solo, in modo tale che, quando un Comune di 100 abitanti sulle montagne della Sicilia o del Piemonte deve comprare un pennino, si rivolga ad un ufficio romano.

C'è però l'articolo 5 della Costituzione, che prevede il più ampio decentramento ed il rispetto delle autonomie locali. Se dunque lasciamo le autonomie, ma si vuole andare addirittura a livello sovraregionale per le centrali di committenza, sia pure per gli affidamenti di importo superiore ad un milione di euro, c'è da dire che un milione di euro è una cifra francamente piccola quando si tratta di un Comune. In ogni caso, se è vero che, indipendentemente dalle dimensioni del Comune, ci deve essere il massimo rispetto del denaro del contribuente e così via, non è unificando le cose che migliora la situazione. A qualcuno è venuto in mente che il Comune nel quale c'è il caso più conclamato di corruzione e di malamministrazione è il più grande di tutti, cosa che nei Comuni piccoli non avviene? Ci sarà forse una ragione? Vogliamo accorpate tutto? Potremmo affidare alla gestione del Comune di Roma tutte le committenze: mi sembrerebbe una grande idea di questi tempi.

Per questo propongo innanzitutto di sopprimere la parola «almeno», nonché di sostituire la parola «regionale», con l'espressione «provinciale o di area vasta», visto che si vogliono abolire le Province, ma poi tutto viene fatto a livello provinciale: con l'Italicum ci saranno 100 collegi verosimilmente provinciali, così come le graduatorie per la scuola saranno provinciali. Si parla di «area vasta» per aggiornarci, ma parlare di Province sarebbe la cosa più ragionevole.

Con l'emendamento 1.249, poi, si intende inserire sempre al comma 1, lettera *u*), il riferimento al principio di sussidiarietà, perché le decisioni vengano prese ad un livello il più possibile vicino al cittadino, anche per

evitare gli importi minori e sicuramente quelli inferiori a 40.000 euro: non si possono infatti neanche devastare i territori per cui in certe realtà, che sono già in difficoltà trovandosi decentrate rispetto all'accentramento di tutti i servizi (tribunali, poste), non si dà neppure più la facoltà di vendere un pennino – che non si vende più – o di fare la più piccola delle forniture perché tutto deve essere centralizzato a livello sovraregionale. Franca-mente questa è una cosa che non riesce davvero a capire: forse bisognerebbe andare a fare un giro, non solo turistico, nelle realtà delle Province e dei piccoli Comuni per scoprire che, magari, sono deliziosi dal punto di vista turistico anche perché hanno la possibilità di lavorare per conto loro e non dipendere da qualche ente sovraregionale o magari sovranazionale per acquistare qualcosa o per riparare un muro o un marciapiede.

Altre due proposte riguardano le liste delle commissioni giudicatrici mediante appalto pubblico per la fornitura di servizi. In particolare, con l'emendamento 1.276 propongo di introdurre misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani perché anche in questo caso se puntiamo esclusivamente sui requisiti di moralità (per carità, ci mancherebbe altro), di competenza e di professionalità, finisce che ci sono sempre gli stessi individui che forse, alla lunga, approfittano un pò della loro posizione. In secondo luogo, considerando la lista dei candidati che deve essere fornita, si darebbe all'ANAC la possibilità di stabilire chi lavora e chi no, anche perché, per appartenere alla suddetta lista, ci vogliono una serie di requisiti che l'ANAC stessa stabilisce. Se si fa un sorteggio, si deve allora fare tra tutti coloro che sono inclusi nella lista per far parte delle commissioni giudicatrici, naturalmente tra coloro che hanno le capacità per giudicare su queste cose. Evidentemente non tutti sono capaci di fare tutto ma, se si fa il sorteggio, si fa fra tutti, anche perché non comporta alcun costo.

Propongo poi lo stesso tipo di interventi, con l'emendamento 1.291, relativo al comma 1, lettera *ee*), che si riferisce alla definizione di responsabile dei lavori e direttore dei lavori. Ancora una volta dico: spazio ai giovani e sorteggio tra tutti. In questo caso spetterebbe al Ministero; propongo anche qui di allargare le maglie altrimenti dall'arbitrio di qualcuno si passa all'arbitrio di un altro. Naturalmente dobbiamo sempre sperare che chi ha l'arbitrio, o meglio, la discrezionalità, la usi nel modo migliore ma le norme le facciamo proprio per fare in modo di prevenire e non di affidarci al buon cuore o all'onestà di qualcuno. Ci sono delle norme proprio perché non tutti sono onesti.

Con l'emendamento 1.367, relativamente al comma 1, lettera *bbb*), che a mio parere non è molto chiara e che riguarda la disciplina particolare per le concessioni autostradali che scadono, evidentemente, in termini più brevi di quelli previsti dalla lettera *aaa*) precedente, propongo di introdurre una clausola alla lettera *aaa*) che dica che sostanzialmente bisogna applicare i principi contenuti in tale lettera anche per le concessioni che sono a scadenza più ravvicinata, naturalmente con tempistiche compatibili con la realtà, che tra l'altro è stata anche illustrata, sia pur parlando di un altro aspetto della vicenda, dal relatore, senatore Esposito.

L'emendamento 1.370 propone di sopprimere la parola «minimi» al comma 1, lettera *ccc*) perché quando si dice che occorre individuare, in termini di procedure di affidamento, le modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e quant'altro previsti dalla normativa europea, io non dico che dovremmo scrivere «massimi» ma togliamo la parola «minimi» per evitare che ci si rimanga per forza al livello più basso. Sotto questo aspetto credo che vada data facoltà di fare un intervento più incisivo.

L'emendamento 1.378 riguarda poi la lettera *fff*), relativa al dibattito pubblico e, al di là dell'opportunità di farlo o meno, propongo di sopprimere le parole «del *débat public*» perché sono parole in un'altra lingua che sono perfettamente coincidenti etimologicamente e letteralmente alle parole italiane, per cui prevedere forme di dibattito pubblico ispirate al modello del *débat public* mi sembra quasi una tautologia. Lasciamo il modello francese che, a quanto pare, è ritenuto opportuno. È una questione di redazione o, come si direbbe, di *drafting*: esiste la lingua italiana che è anche più specifica rispetto alle lingue parlate in altri Paesi.

Come ultimissima cosa, con l'emendamento 1.407, propongo di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto sblocca Italia, riguardanti le concessioni autostradali. È vero che sta andando a scadenza naturalmente, ma non vorrei che, nelle more dell'approvazione di questo provvedimento – come si usa dire – che, per ovvii motivi, non entrerà in vigore entro la fine del mese, a qualcuno venisse l'idea di fare una nuova proroga, com'è già stato fatto l'anno scorso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, più che illustrare in modo specifico gli emendamenti, se me lo concede, vorrei muovere alcune osservazioni generiche e complementari a quanto ho detto in discussione generale.

Abbiamo presentato, sì, alcuni emendamenti, che – mi ripeto – sono complementari al lavoro fatto, ritenendo che possa essere considerato serio, dato che lo abbiamo scritto in Commissione a quattro mani con il Governo, e che grazie ad esso si possa dare quell'abbrivo che il nostro Paese aspetta per quanto riguarda quest'importante riforma. È una sfida, che abbiamo accettato sia dal punto di vista tecnico, visto che siamo entrati molto nella specifico, sia dal punto di vista politico, e lo abbiamo fatto in virtù del fatto che finalmente questa volta – e ricordo che si tratta di una legge delega – il Governo ha tenuto un approccio di discreta cautela verso il Parlamento e la Commissione. Abbiamo ricevuto una proposta del Governo, sulla quale abbiamo fatto le nostre considerazioni, e, di fatto, preso un foglio in bianco, abbiamo provato a riscriverla secondo la sensibilità della Commissione e del Parlamento. Ritengo dunque che giudiziosamente si possa considerare un buon lavoro.

Gli emendamenti che abbiamo presentato sono complementari a tutta quest'opera. Chiaramente, quello che stiamo trattando è talmente articolato e complesso che in questo momento forse non è la perfezione dello

scritto che dobbiamo ricercare, ma il fatto di cambiare diametralmente visione per quanto riguarda il codice degli appalti e far uscire il nostro Paese da quel ginepraio che abbiamo conosciuto in questi lunghi anni. Da lì, nasce la necessità di fare la legge obiettivo: se infatti con la procedura ordinaria non si riescono a fare le opere, bisogna realizzarle con una procedura straordinaria, secondo la legge obiettivo, che nello spirito condividiamo e abbiamo condiviso.

È ovvio che, con questa sfida, vogliamo far sì che anche il nostro Paese si possa omologare alle normali prassi vigenti sulla faccia della terra, ovverosia che non vi siano procedure, a meno che non siano emergenziali, dovute a fatti contingenti, e che dunque fare appalti e opere rientri nella procedura normale di un Paese civile. È una grande sfida quella che abbiamo accettato nello scrivere questo testo, che – come poi dirò in maniera più ridondante in dichiarazione di voto – non è una delega in bianco che diamo al Governo, ma una fiducia che diamo a noi stessi e al Parlamento. Questo, dal mio punto di vista, è fondamentale.

Vi sono molte novità nelle linee guida di questa legge delega che ci aspettiamo di rileggere quando passeremo la palla al Governo, per vedere cosa vorrà fare. Non siamo assolutamente ostili al superamento della legge obiettivo, ma desidero differenziare il fatto che vi sono le opere strategiche e la legge obiettivo, che mi permetto di separare. Restano le opere strategiche, che di sicuro non sono esclusivamente identificabili nelle 25 opere che abbiamo visto nel DEF (tra cui, lo ricordo per chi ha poca memoria, vi è anche la tramvia di Firenze, che non è sicuramente un'opera strategica del Paese, e ne potremmo parlare per una settimana).

Detto questo, le opere strategiche necessarie ad un Paese devono avere la fortuna di essere realizzate in un Paese civile in cui la procedura ordinaria per la loro realizzazione abbia un percorso snello e produttivo. È sicuramente una sfida.

Gli emendamenti presentati *ad abundantiam* sono finalizzati ad un ulteriore miglioramento, se possibile, della presente legge delega. Ognuno poi può disquisire e fare le sue considerazioni: ci mancherebbe, siamo in democrazia.

Trovare un pretesto per non condividere questo passaggio sarebbe stato semplice, ma credo sia riduttivo cercare di banalizzare il lavoro meticoloso e scrupoloso svolto in Commissione segnalando un'eventuale debolezza di questo documento e quindi presentando emendamenti che potrebbero apparire «pretestuosi».

Il nostro è stato un atteggiamento cauto, morbido e comunque collaborativo; resta inteso che d'ora in avanti vigileremo, come abbiamo fatto nella stesura del testo e come faremo nella sua attuazione, affinché vi siano davvero le condizioni per poter dare al nostro Paese qualcosa che non sia proiettato nel futuro ma estremamente contemporaneo, perché purtroppo in questo momento non riusciamo neanche a vivere la contemporaneità in tema di necessità di una riforma del codice degli appalti.

Sintetizzando, l'auspicio è che nel nostro Paese vi sia davvero la possibilità di non vedere più cose sulle quali ci siamo estremamente battuti.

Non è possibile, aspetto riconducibile esclusivamente al nostro Paese, che opere del valore di 500 milioni di euro abbiano riserve superiori alla base d'asta; è qualcosa che non si trova da nessuna parte sulla faccia della terra, tant'è che in Italia le imprese e gli studi di progettazione hanno più avvocati che tecnici. Siamo l'unico Paese che ha i riservisti, quelli che prima ancora di iniziare l'opera fanno le riserve. Al riguardo ho presentato un emendamento, che non verrà accettato perché forse è un pò provocatorio, finalizzato alla creazione di una *bad list* delle imprese che utilizzano il sistema delle riserve in maniera scientifica, a prescindere dal progetto. Quanto al ricorso all'appalto integrato – anche questo prerogativa del nostro Paese perché, salvo casi davvero specifici per realizzazioni molto particolari dal punto di vista tecnico e tecnologico, non esiste in nessun altro posto sulla faccia della terra o perlomeno non esiste in Europa o nei Paesi occidentali – noi della Lega ne abbiamo proposto da subito un utilizzo moderato se non l'abolizione. Tale richiesta è stata condivisa nella maggior parte dei casi da tutti gli auditi in Commissione, in prima persona da Cantone. Non è stata condivisa dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e ciò la dice lunga, dal mio punto di vista, sul fallimento di certe opere realizzate con appalto integrato. Credo infatti che il primo atto che qualsiasi tipo di amministrazione debba compiere nell'approcciare un'opera, strategica o meno, è avere la certezza di dove voglia andare e cosa voglia fare. Pertanto, il primo mandato da conferire è quello relativo alla progettazione in modo da poter decidere, fino all'ultimo chiodo, tutte le caratteristiche dell'opera e mettere in condizioni chi concorrerà alla sua realizzazione di poterlo fare ad armi pari: chi sarà più bravo si aggiudicherà infine l'esecuzione dell'opera, come accade nel resto del mondo.

Concludo dicendo che è un passo avanti importante per il Paese, una sfida. Io ho la certezza che esistono le caratteristiche e le condizioni per superare questa sfida, se le carte saranno scritte dal Governo nella maniera giusta. Noi abbiamo nel Paese tecnici e imprese che all'estero ottengono ottimi risultati, cosa che non riescono a fare nel nostro Paese per il ginepraio che tutti conosciamo. Questa è l'anomalia e anche ciò che lascia l'amaro in bocca a tutti quanti. È una sfida importante che dal punto di vista politico, condividiamo – e ringrazio ancora una volta il Vice Ministro, nonché il Presidente della Commissione e il relatore – per la collaborazione avuta. Siamo riusciti, per una volta, a tenere un pò distante l'approccio eccessivamente invasivo che il Governo ha sempre in queste occasioni. Speriamo di non essere delusi in una seconda fase, e lo vedremo. Non vogliamo fare nessun processo alle intenzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto su quelli che ci stanno particolarmente a cuore e sono relativi a settori specifici. Cercheremo anche in questo caso di continuare ad avere un dialogo sia con il relatore che con il Governo e, comunque, anche su questi emendamenti, un approccio sereno e costruttivo, come è avvenuto fino a questo momento.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo molto brevemente.

Vorrei portare l'attenzione sull'emendamento 1.253, il quale, nel rispetto delle priorità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – di questo stiamo parlando – prevede che, per decreto, siano definiti i criteri nel rispetto dei quali poter applicare il criterio del prezzo in luogo di casi e soglie di importo entro i quali è consentito secondo la formulazione attuale. E ciò è richiesto per tener conto dell'ampiezza e della complessità delle fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione e dell'eccessiva rigidità che una puntuale casistica definita per legge imporrebbe. Per legge è opportuno ed utile, invece, indicare i criteri e non soglie e casi, scongiurando così il concreto rischio di introdurre una norma non adeguata rispetto alle singole situazioni che si verificano in concreto.

Intendo poi illustrare l'emendamento 1.294, che riguarda l'appalto integrato, con il quale si propone di superare l'indicazione quantitativa dell'attuale formulazione del 70 per cento in favore di un approccio qualitativo. L'emendamento prevede, infatti, la soppressione del criterio quantitativo, dato dalla soglia del 70 per cento dell'importo riconducibile a lavori o componenti caratterizzate da notevole contenuto innovativo rispetto al valore totale dell'appalto, quale condizione per il ricorso all'appalto integrato. Il rinvio ad un criterio prettamente quantitativo – questa è la ragione – in termini di percentuale di costo rispetto all'importo totale risulta non applicabile e non pertinente – a mio modo di vedere – rispetto ad un elemento, la portata innovativa, che si caratterizza proprio per il suo contenuto qualitativo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RUTA (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 1.228 è moltosemplice e mira a sostituire le parole: «in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali» con le seguenti parole: «in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non meno di due e in non più di tre quotidiani locali».

Di che cosa si tratta? Sono la pubblicità e la trasparenza che vengono opportunamente richiamate in questa delega per le procedure di appalto.

Il testo proposto stabilisce: «in non più di due quotidiani nazionali». Perché? Il rischio è quello dell'abuso e, quindi, si dice di delegare il Governo, essendo però chiaro che deve trattarsi di non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali. Quindi sono possibili anche un quotidiano nazionale ed uno locale.

Cosa punta invece a stabilire l'emendamento? Devono essere almeno due i quotidiani nazionali e quelli locali ed inoltre, siccome i costi ricadono poi sulla stazione appaltatrice, per evitare l'abuso si stabilisce un tetto massimo, che è non più di tre. Si crea, quindi, l'equilibrio di un minimo due e di un massimo di tre.

Dico questo perché, prevedendosi «non più di due quotidiani nazionali» e «non più di due quotidiani locali», può trattarsi anche di uno solo. Credo che, per dare conoscenza massima a livello locale quando ci sono gli appalti (ma anche a livello nazionale), l'utilizzo di Internet e



di altro certamente agevola e aiuta. Tuttavia, per chi è abituato a leggere i giornali, dare la possibilità, con la previsione di un tetto minimo e di un tetto massimo, almeno per un certo numero di anni, credo sia una cosa più equa. Ciò starebbe a dire che garantiamo la trasparenza, senza che ci sia un abuso da parte delle stazioni appaltanti.

Reputo, quindi, questa previsione equilibrata e chiedo la massima attenzione al momento del voto.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, raccolte le indicazioni del relatore e del Governo, piuttosto che illustrare gli emendamenti 1.255 e 1.293, considerando che mal si conformano alla logica di una legge delega, ne preannuncio il ritiro e la trasformazione in ordini del giorno.

FUCKSIA (*M5S*). Signora Presidente, il provvedimento in esame mi è particolarmente caro, anche perché rivede la sostituzione di direttive europee, tra cui, in particolare, la direttiva 2004/17/CE, ma anche le direttive 2004/18/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, per quanto riguarda la materia degli appalti nei settori ordinari e anche in quelli esclusi (energia, acqua, trasporti e servizi).

Vorrei illustrare, in particolare, gli emendamenti 1.264 e 1.265. Comincio dall'illustrazione dell'emendamento 1.265.

Una delle innovazioni più significative nella direttiva è rappresentata dal *favor* del legislatore europeo per il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa. La qualità viene ad essere finalmente un elemento di valutazione centrale affinché la scelta dell'appalto sia vincolata al miglior rapporto qualità-prezzo. In particolare, nei considerando 89 e 90 il legislatore europeo, con una linearità ed una semplicità lontane dal linguaggio spesso troppo tecnico e contorto dei nostri legislatori nazionali, in dieci righe considera come l'offerta economicamente più vantaggiosa abbia un rango di concetto prioritario e avverte che, per evitare confusione con il suo attuale significato, occorre un termine diverso per tradurre tale concetto, ovvero sia il miglior rapporto qualità-prezzo.

In altri termini, la direttiva scardina definitivamente il principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione, privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del massimo ribasso e, quindi, le attribuisce il significato di miglior rapporto qualità-prezzo. E così anche nel considerando 90, al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità, addirittura dovrebbe essere consentita la possibilità per gli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa: da un lato, quindi, pochissimo spazio al criterio del minor prezzo e, dall'altro, il nuovo concetto di offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la qualità diventa un momento prioritario.

Nei miei due emendamenti, vincolandomi a questa direttiva europea, che è così chiara e di buon senso, in ragione della nuova tendenza risulta

opportuno – a mio avviso – che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa trovi applicazione soprattutto per l’affidamento di appalti o concessioni per quei servizi che incidono profondamente sulla qualità della vita del cittadino (trasporti, posta, energia, acqua). Infatti, in questi settori, una scelta basata sul minor prezzo, a prescindere dai parametri qualitativi, può comportare anche erogazioni di prestazioni scadenti, con danni rilevanti per tutta la collettività. E non dobbiamo sforzarci troppo con la fantasia: basta fare un giro per Roma per vedere quanto succede ovunque, sulla base del concetto che chi meno spende spesso più spende e, a volte, spende anche di più.

L’altro emendamento, 1.264, che mi è particolarmente caro, mira ad escludere l’intermediazione della CONSIP dall’affidamento di incarichi che richiedono un’elevata professionalità e competenza, anche in ragione del ruolo di responsabilità che le persone selezionate andranno a ricoprire. Infatti, la CONSIP, sotto la categoria di servizi professionali e consulenza, può porsi come intermediaria per l’affidamento di incarichi che prevedono prestazioni professionali altamente qualificate. L’esempio classico, che mi è più vicino perché più noto, trattandosi del mio lavoro, è quello del medico competente, cioè del medico che, ai sensi dell’articolo 38, del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene nominato dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria ed ha un ruolo chiave nella tutela della salute nei luoghi di lavoro, la cui natura è strettamente intellettuale e richiede un’elevata professionalità ed un’alta specializzazione.

Ebbene, le amministrazioni pubbliche sempre più spesso (attualmente oltre 600 amministrazioni su tutto il territorio nazionale) si rivolgono alla CONSIP come centrale di acquisti, stipulando apposite convenzioni. Succede così che l’intermediazione della CONSIP nelle gare non consente una scelta del medico competente secondo parametri di qualità. Anzi, spesso il criterio utilizzato è il ribasso d’asta, e a rimetterci è la salute dei lavoratori e non è garantita la qualità. Inoltre, il dirigente responsabile, in qualità di datore di lavoro, dovrà rispondere anche penalmente dell’operato del medico competente, pur non avendo avuto alcun ruolo nella sua scelta.

Altri esempi possono essere gli incarichi di consulenze legali, di ingegneria, interessi pubblici, architetti ed altro, ugualmente sensibili, che devono essere tutelati da selezioni orientate quanto più possibile alla qualità e al merito.

Quindi, da questo punto di vista, la CONSIP rappresenta un’incongruenza che va contro la nuova direttiva europea e oltretutto non garantisce la qualità e – diciamolo – spesso neanche il miglior prezzo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché gli emendamenti presentati all’articolo 1 sono un numero cospicuo e dobbiamo tutti ascoltare con attenzione i pareri del relatore e del

rappresentante del Governo, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi che intendono uscire dall'Aula di farlo senza disturbare.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dalla tarda serata di giovedì scorso, più di cento migranti hanno iniziato ad affollare l'aiuola antistante il confine italiano nella città di Ventimiglia. Molti di loro sono arrivati in Italia affrontando la traversata del Mediterraneo a bordo dei famigerati «barconi». Tanto per rinfrescare la memoria, ancora a marzo abbiamo assistito ad una mobilitazione nazionale contro le stragi del Mediterraneo e l'orrore dei morti annegati in cerca di un futuro migliore verso il nostro continente europeo, in fuga da guerre, persecuzioni e situazioni disumane. (*Brusio. Richiami della Presidente*). A Ventimiglia è giunto parte del flusso che si trovava a Roma presso la stazione Tiburtina e a Milano presso la stazione Centrale, in quanto dal 26 maggio al 15 giugno il confine con l'Austria assisteva alla sospensione del Trattato di Schengen, in occasione del contestuale svolgimento del G7 in Germania. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Albano se la interrompo. Il tema che sta trattando è importante e, pertanto, invito i colleghi ad abbassare il tono della voce.

ALBANO (PD). Evidentemente questo argomento non interessa, signora Presidente.

Ventimiglia, una specie di Lampedusa del Nord, con collegamenti e infrastrutture carenti, che hanno la tendenza a renderla isolata dal resto della Liguria e dal confinante Piemonte, è diventata mano a mano una specie di «tappo», accogliendo almeno 80 persone al giorno, che arrivano con i treni da Milano o da Roma.

Ma perché questa situazione? Il Trattato di Dublino, firmato nel 2008 quando governava il centrodestra – Ministro era proprio Maroni, il quale, insieme al suo segretario Matteo Salvini, ora grida «Tutti a casa», «Padroni a casa nostra», «Non accetteremo più migranti» e minaccia illegittime sanzioni verso i Comuni che rispettano le indicazioni delle prefetture e ricordano che siamo tutti esseri umani – prevede che la richiesta d'asilo da parte del migrante venga fatta nel Paese d'accesso della Comunità europea. E noi siamo diventati la porta d'Europa per questi disperati, che ora affollano la porta d'Italia, Ventimiglia.

Personalmente ho trascorso tre giorni al confine e consiglio a tutti i miei colleghi parlamentari di andare personalmente a vedere, a guardare in faccia i ragazzi, le madri, i padri e i bambini, anche di pochi mesi, che sono ora accolti nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, e i disperati che resistono da tre notti sugli scogli.

Con quale coraggio potete dir loro di tornare a casa? Avete mai visto le immagini dei luoghi da cui scappano? No, noi nell'Occidente pacifico non ne possiamo avere un'idea. Forse ce l'hanno i nostri nonni, prima migranti e poi vittime della guerra, ma noi no, purtroppo.

Come diceva il compianto Enrico Berlinguer: «Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno». Questa frase rivolgo a tutti noi parlamentari, qui a rappresentare i cittadini italiani, al Governo, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, e ai ventimigliesi, che in questi giorni stanno dimostrando di essere un modello per tutti gli italiani, portando incessantemente la loro solidarietà e la loro collaborazione, affinché tutti – e dico tutti – italiani e migranti, possano stare meglio in questa emergenza.

L'Italia non deve essere lasciata sola. Il trattato di Dublino va cambiato. Nessuno di noi può pensare di cavarsela voltando le spalle e di arginare in modo violento e disumano i flussi migratori. Già il fatto che l'Italia sia una terra di transito e non di destinazione ci dovrebbe far riflettere. Gli *slogan* che certi *leader* sventolano, espressione del populismo più bieco, rivelano la loro infondatezza.

Grazie Ventimiglia, grazie ventimigliesi, per l'esempio di umanità che state dando oggi all'Italia, come prima di voi i siciliani. Dal Governo serve, però, una risposta più incisiva, sia a livello europeo sia, pragmaticamente, in termini di fondi per la gestione di emergenze come questa, perché non si può lasciare sola un'amministrazione comunale, la Croce Rossa, la quale sta gestendo instancabilmente l'aspetto sanitario. E, in particolare, vorrei sottolineare l'aspetto della necessaria mediazione culturale, affidata a giovani volontari, tra cui una diciottenne di origine marocchina che è in Italia da nove anni.

Ricordo ancora le sue lacrime, sfinita dalla stanchezza, lacrime di delusione per non essere riuscita a convincere una famiglia, con madre incinta e figli piccoli, ad abbandonare l'aiuola e a recarsi in stazione per ricevere assistenza, terrorizzati da cosa avrebbe potuto attenderli accettando il trasferimento.

La protesta dei migranti è pacifica ma determinata e da qui il rifiuto del cibo di molti. Chiedono di ricongiungersi a parenti ed amici che hanno ottenuto asilo in altri Paesi europei.

Concludo, ringraziando ancora per il lavoro svolto la prefettura e la questura di Imperia, Rete Ferroviaria Italiana, che ha messo a disposizione i propri spazi, e tutte le associazioni e i cittadini che incessantemente portano il loro aiuto. Voi siete l'Italia migliore. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

**Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1858**

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signora Presidente, leggo una storia allucinante riportata oggi sul *blog* de «Il Fatto quotidiano».

Un signore di cinquantacinque anni, padre di famiglia, viene condannato alcuni giorni fa ad un anno e mezzo di galera per aver coltivato cinque piantine di marijuana. Questa è la fine della storia, ma partiamo dall'inizio.

Nel pieno dei trent'anni il nostro uomo scopre con terrore di essere epilettico. La vita gli si capovolge all'istante: entra ed esce dall'ospedale, fa fatica a tenere gli ordinari ritmi lavorativi (è un cameraman); viene imbottito di sedativi e di farmaci antiepilettici, che gli provocano sonni prolungati e vomito. La sua è una forma seria di epilessia, tanto da mettere in pericolo la vita stessa. Gli attacchi si susseguono a ritmo sempre più serrato. L'uomo è disperato. Il lavoro è perso. A volte le cose sembrano andare meglio, ma non c'è mai una vera via di uscita, fino a che legge su Internet che la marijuana aiuta nei casi di epilessia. Decide di provare; ne acquista un pò. Effettivamente i benefici sono evidenti. Ne parla con il suo medico.

Piano piano, con l'aiuto della marijuana, cominciano a scalare i farmaci. Le cose finalmente vanno davvero meglio. L'uomo non vuole rinunciare alla vita riacquistata. La medicina, però, non è netta su questo: il neurologo lo autorizza a usare cannabinoidi, il medico di fiducia nega la cura. Lui vede gli effetti concreti e decide di prendersi la responsabilità. Per evitare contatti con spacciatori, coltiva qualche piantina a casa propria. Nel frattempo, i farmaci sono quasi a zero, la sonnolenza è stata superata, come pure la nausea e le vertigini, e la vita ricomincia, fino a quando nel 2008 la polizia si accorge delle cinque piantine. E l'uomo è arrestato.

Nella sentenza del processo per direttissima – wow, che efficienza contro cotanto criminale! – si legge che va presunto l'uso terapeutico. Eppure, la condanna è a due anni e otto mesi di carcere più una multa di 12.000 euro. La sentenza di appello riduce la condanna ad un anno e mezzo e la Cassazione conferma. Ciò avviene nei giorni scorsi, dopo sette anni di processo: sette anni in cui la giustizia ha perso tempo, soldi, risorse dietro ad una persona malata, in gravi difficoltà di salute che aveva la vita devastata da una malattia e cercava di rimettersi in carreggiata. Ebbene, questi sono i fatti.

Oggi la marijuana, per chi non lo sapesse – secondo me, molti di voi non lo sanno – si vende in farmacia, si chiama Bedrocan e la coltiva un'azienda olandese. Immaginate il paradosso in cui viviamo: se un'azienda olandese coltiva la marijuana e la vende in farmacia, va tutto bene; se in-

vece la coltiva una persona qualsiasi a casa propria, è un criminale e viene condannata ad un anno e mezzo di carcere.

Quella che vi ho letto, cari colleghi, è una storia vera di sofferenza e dolore, frutto dell'ipocrisia, dell'ignoranza e dell'assurdità della nostra legislazione sull'uso della marijuana. Come a voi noto, ho presentato, con il Movimento 5 Stelle, il disegno di legge n. 1858 che mira a consentire la coltivazione per uso personale anche terapeutico di quattro piantine.

La storia che vi ho letto dimostra l'importanza e la priorità della discussione e – io auspico – l'approvazione immediata di questo disegno di legge. Il mio invito, dunque, è all'immediata calendarizzazione dello stesso.

I malati, cari colleghi, cara Presidente, non possono più aspettare. Ogni giorno che passa è un giorno di sofferenza per queste persone. Credo sia un atto di civiltà umana e giuridica, un atto dovuto della nuova politica verso i cittadini, specie verso tutti coloro che alle loro sofferenze devono anche aggiungere i danni derivanti dalla ignoranza e dall'ignavia dei partiti della vecchia politica.

Il Movimento 5 Stelle è vicino ai bisogni dei cittadini e il disegno di legge di cui sono primo firmatario ne costituisce una prova evidente (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 giugno 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1678) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

## II. Discussione del documento:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII-bis*, n. 3).

La seduta è tolta (*ore 18,53*).





Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678)**

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*c)* ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;

*d)* semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;

*e)* recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;

*f)* semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;

*g)* espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;

*h)* riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

*i)* previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;

*l)* armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare

i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:

1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;

3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;

*m)* definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;

*n)* revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;

*o)* attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;

*p)* individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera *o)* sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

*q)* previsione che il regolamento di cui alla lettera *iii)* disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;

*r)* riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento

dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutare l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;

u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;

v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;

z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione

delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

*aa)* aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *z*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

*bb)* creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;

2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;

*cc)* garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;

*dd)* rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

*ee)* creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;

*ff)* valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

*gg)* riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisi ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;

*hh)* revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;

*ii)* razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

*ll)* al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;

*mm)* revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali

capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

*nn*) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

*oo*) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;

*pp*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;

*qq*) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;

*rr)* valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

*ss)* garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti *in house*, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera *b)* anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società *in house* del settore pubblico;

*tt)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

*uu)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

*vv)* disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;



zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;

aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;

ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;

ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;

eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del *débat public* francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;

ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera *b*);

*iii*) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*iii*) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *iii*), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli *standard* internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali mo-

dificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *iii*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.200**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.201**

MARGIOTTA

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: «introduzione o di mantenimento» inserire le seguenti: «per i contratti e le convenzioni di importo più elevato delle soglie comunitarie,».*

---

**1.202**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'esclusione dall'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria» .*

---

**1.203**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture».*

---

**1.19**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in debita considerazione» inserire le seguenti: «e valorizzando».*

---

**1.204**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) ricognizione e riordino, nell'ambito della compilazione di un unico testo normativo di cui alla lettera b), della normativa in materia di contabilità di Stato e aggregazione della domanda;».

---

**1.205**

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) revisione, selezione e riduzione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche attraverso l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai relativi strumenti di pianificazione, nonché l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza previste dalla normativa comunitaria, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale;».

---

**1.206**

SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «semplificazione e»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche garantendo la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».

---

**1.207**

MALAN

*Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole:* «chiuse e».

**1.208**

MALAN

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «chiuse» con le seguenti: «di gara certe».*

---

**1.209**

CERONI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e i contratti di concessione,» inserire le seguenti: «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».*

---

**1.38**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge Obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti. Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.».*

---

**1.39**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione delle vigenti procedure straordinarie previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi, poi assorbite dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».*

---

**1.41**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo prioritariamente la soppressione della legge 21 dicembre 2001, n.*

443 cosiddetta legge obiettivo e suoi regolamenti attuativi e dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice Appalti».

---

**1.43**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Per la selezione delle opere infrastrutturali da realizzare già incluse nel Programma Strategico in attuazione della Legge 443 del 2001, dovranno essere subordinate all'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modifiche successive, di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

---

**1.210**

GIBIINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva».

---

**1.211**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* «tenendo in adeguata considerazione le peculiarità, le prerogative, i punti di forza dei diversi settori merceologici e di attività, nonché la differenza fra gli appalti di importo sopra soglia comunitaria e gli appalti sotto soglia comunitaria.».

---

**1.212**

CROSIO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole:* «degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, *inserire le seguenti:* «anche mediante una maggiore funzionalità delle procedure sotto soglia comunitaria e».

---

**1.213**

MALAN

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».*

---

**1.214**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento alle procedure in materia di rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, alla definizione della durata delle medesime procedure per la approvazione dei progetti preliminari e per la approvazione del progetto definitivo».*

---

**1.215**

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) applicazione della disciplina ordinaria in materia di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale».*

---

**1.216**

MORONESE

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «adeguati», con la seguente: «stringenti».*

---

**1.217**

DE PETRIS, CERVellini, URAS

*Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «lotta alla corruzione», inserire le seguenti: «, alla frode e al clientelismo» e al numero 2), dopo*



*le parole: «evitare la corruzione», inserire le seguenti: «la corruzione, la frode, il clientelismo».*

---

**1.218**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «e dei contratti di concessione», aggiungere le seguenti: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela del lavoro correlato al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dell'ambiente e del territorio».*

---

**1.600**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), sopprimere la parola: «non»;*

2) *al numero 2), dopo le parole: «esistenti nel settore», inserire le seguenti: «presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla successiva lettera r),».*

---

**1.219**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente», con le seguenti: «è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche senza».*

---

**1.220**

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «banche dati esistenti nel settore» inserire le seguenti: «e la previsione di stringenti controlli ex post sui documenti di gara».*

---

**1.221**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro.».*

---

**1.222**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'affidamento di servizi e forniture e, con riferimento ai lavori, dei requisiti di capacità economico-finanziaria per l'affidamento di contratti d'importo superiore a 20 milioni di euro;».*

---

**1.223**

MALAN

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti».*

---

**1.224**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) introduzione del criterio di scomposizione del lavoro secondo uno schema *standard* nei bandi di gara e nei contratti, con indicazione del valore di ogni singolo elemento; obbligo di fare riferimento a tale valore per qualsiasi successiva variante al contratto iniziale e per l'avanzamento dei lavori».*

---

**1.225**

CIOFFI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.*

---

**1.226**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e da prevedere» fino alla fine della lettera.*

---

**1.227**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

*Alla lettera n), sostituire le parole: «in ogni caso la pubblicazione», con le seguenti: «la facoltà di pubblicazione».*

---

**1.228**

RUTA

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali», con le seguenti: «in non meno di due e in non più di tre quotidiani nazionali e in non meno di due e in non più di tre quotidiani locali».*

---

**1.229**

SCIBONA, BULGARELLI, BLUNDO

*Al comma 1, lettera n), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non più di» con la seguente: «almeno».*

---

**1.230**

MALAN

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comprendenti anche», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà d'impresa».*

---

**1.231**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio».*

---

**1.232**

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «anche dotati», con la seguente: «dotati».*

---

**1.233**

FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo nel rispetto dei principi e dei criteri fissati negli atti di indirizzo adottati da ANAC».*

---

**1.234**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) utilizzo di procedure di consultazione sugli atti di indirizzo di cui alla lettera o), prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione di quanto previsto dal Codice di cui alla lettera b), consentono a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle medesime parti, e garantendo che i provvedimenti di apertura delle procedure di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati delle medesime procedure di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* del Ministero e dell’Autorità;».*

---

**1.601/1**

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*All’emendamento 1.601, sostituire le parole da: «, immediatamente», fino alla fine della lettera con le seguenti: «trasmette alle Camere per l’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari gli atti medesimi;».*

---

**1.601/2**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «immediatamente dopo la» con le seguenti: «prima della» e le parole: «l'apposite relazioni» con le seguenti: «gli atti medesimi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**1.601/3**

DE PETRIS, CERVellini, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO

*All'emendamento 1.601, aggiungere, in fine, le parole: «nonché dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o), sono trasmessi, preventivamente alla loro adozione, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**1.601**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

*«p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;».*

---

**1.235**

DE PETRIS, CERVellini, URAS

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».*

---

**1.236**

CROSIO

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».*

---

**1.237**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che l'utilizzo della banca dati sia surrogabile dalla stazione appaltante mediante verifiche dirette;».*

---

**1.238**

MATTEOLI

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente: «r-bis)previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dall'ANAC per autocertificare il possesso dei requisiti;».*

---

**1.239**

MATTEOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

---

**1.240**

CERONI

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative».*

---

**1.241**

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «gestito dall'Anac» con le seguenti: «gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**1.242**

CERONI

*Al comma 1, alla lettera t) premettere le seguenti parole: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle auto-*

nomie locali promuovendo la costituzione di una effettiva rete di committenza nazionale».

---

**1.243**

MILO

*Al comma 1, lettera u), alle parole: «contenimento dei tempi» premettere le seguenti: «coordinare le norme che regolano le centrali di committenza, i soggetti aggregatori, le stazioni uniche appaltanti e le forme associative in particolare delle autonomie locali promuovendo la costituzione di un effettivo pluralismo delle centrali di committenza» e sostituire le parole: «per gli affidamenti di importo superiore, rispettivamente, a 150.000 euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti e a 350.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «mediante accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ovvero mediante cooperazione tra le stesse senza obbligo di avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare».*

---

**1.244**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «favorendo la nascita o il permanere di centrali di committenza, anche rendendole obbligatorie per alcune categorie di beni o servizi o lavori, con dimensioni al massimo regionali;».*

---

**1.245**

DE PETRIS, CERVellini, URAS

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «di riduzione» con le seguenti: «di una sensibile riduzione».*

---

**1.246**

CIOFFI, SCIBONA, FUCSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole da: «di livello almeno regionale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, prevedendo per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie un livello di ag-*

gregazione almeno regionale e per gli affidamenti di importo inferiore alle medesime soglie un livello di aggregazione sovracomunale;».

---

**1.247**

MALAN

*Al comma 1, lettera u), sopprimere la parola: «almeno».*

---

**1.248**

MALAN

*Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: «regionale» con le seguenti: «provinciale o di area vasta».*

---

**1.249**

MALAN

*Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «milione di euro» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la possibilità attuare autonomamente le committenze al livello più vicino al cittadino, secondo il principio della sussidiarietà, per i piccoli importi e comunque fino a quarantamila euro».*

---

**1.250**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «a contenere» con le seguenti: «a selezionare e a valutare ed eventualmente a respingere».*

---

**1.251**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «da condizioni impreviste e imprevedibili»*

---



**1.252**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera z), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sostituire la parola: «utilizzo» con le seguenti: «disciplinare i criteri»;
- 2) dopo le parole: «di concessione,» inserire le seguenti: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e i casi e le soglie di importo entro le quali è preferibile il ricorso al»;
- 3) dopo le parole: «economicamente più vantaggiosa» sopprimere le parole da: «misurata sul miglior» a «determinazione delle»;
- 4) aggiungere le parole: «determinando per tale criterio meccanismi di ponderazione definiti in modo tale l'aspetto economico non possa incidere in misura prevalente sulla qualità nonché stabilendo l'obbligo di apertura delle buste contenenti le offerte economiche soltanto per le offerte che abbiano superato il punteggio tecnico predeterminato dalla stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito e inoltre determinando»;

**1.253**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera z), dopo la parola: «utilizzo» inserire la parola: «preferenziale» e sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con «i criteri nel rispetto dei quali».*

**1.254**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 e Ecolabel UE».*

**1.255**

DI BIAGIO

*Al comma 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:*

- a) dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo», inserire le seguenti: «in base al ciclo di vita, valutato sulla base di criteri connessi al-

l'oggetto degli appalti pubblici e delle concessioni: qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, attenuazione dei cambiamenti climatici, riduzione e riuso di risorse idriche ed energetiche, commercializzazione e relative condizioni, anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale.»;

b) sostituire le parole: «regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché» con le seguenti: «I casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso sono regolati al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, valutato secondo i sopracitati parametri in relazione al ciclo di vita,».

---

### 1.256

GALIMBERTI

*Al comma, 1, lettera z) apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: «, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo"», inserire le seguenti: «tenendo in adeguata considerazione gli elementi qualitativi dell'offerta,»;

2) dopo le parole: «esclusione delle offerte anomale», inserire le seguenti: «prevedendo al riguardo una più efficace verifica di congruità della corrispondenza tra quanto contenuto in offerta e quanto riscontrato in fase di verifica dell'anomalia»,

---

### 1.257

CERONI

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».*

---

**1.258**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento, specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò».*

---

**1.259**

CROSIO

*Al comma 1, lettera z) dopo le parole: «rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita, con ricorso al criterio del prezzo più basso solo per procedure ove l'oggetto sia standardizzato nonché ove altre soluzioni rappresentino un inutile aggravamento del procedimento. specie in relazione ad appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e ciò»*

---

**1.260**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «rapporto qualità prezzo» inserire le seguenti: «o secondo un approccio costo/efficacia quale costo nel ciclo di vita».*

---

**1.261**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» inserire le seguenti: «o anche soltanto sulla base del prezzo o del costo».*

---

**1.262**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «i casi e le soglie di importo entro le quali» con le seguenti: «i casi nei quali».*

---

**1.263**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, possibilità di ricorso al criterio della media aritmetica ponderale corretta».*

---

**1.264**

FUCKSIA

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire le seguenti:*

«z-bis) revisione dell'attuale normativa in tema di intermediazione, prevedendo l'esclusione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano l'iscrizione in albi professionali ed elevati *standard* qualitativi per il tipo di attività richiesta;

*z-ter*) previsione per la stazione appaltante di procedere al conferimento diretto degli incarichi per le prestazioni professionali, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere;».

---

**1.265**

FUCKSIA

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:*

«z-bis) utilizzo preferenziale da parte delle stazioni appaltanti, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come definita dalla lettera z);».

---

**1.266**

MARGIOTTA

*Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:*

«aa) disciplinare gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, come in particolare si verifica di norma per quelli di pulizia degli immobili, compresi quelli aventi natura ospedaliera, per quelli sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento per ciascun

comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

---

**1.267**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «pubblici relativi» inserire le seguenti: «ai servizi di pulizia di edifici, compresi in particolare quelli aventi natura ospedaliera.».*

---

**1.268**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.».*

---

**1.269**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica», inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.».*

---

**1.270**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera aa), dopo la parola: «scolastica» inserire le seguenti: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.».*

---

**1.271**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

---

**1.272**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

---

**1.273**

MARGIOTTA

*Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) introduzione di misure volte a disciplinare il ricorso al subappalto e ad altre forme di erogazione del servizio da parte di soggetti diversi dall'aggiudicatario negli appalti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;».

---

**1.274**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera bb), con la seguente:*

«bb) previsione che, per gli appalti di valore elevato, almeno uno dei commissari sia scelto tra soggetti esterni alla stazione appaltante, sulla base di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità;».

---

**1.602/1**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*All'emendamento 1.602, dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «dopo le parole: "di appalti pubblici e contratti di concessione" aggiungere le seguenti: "per i contratti di importo superiore ad euro 50.000", indi».*

---

**1.602**

I RELATORI

*Al comma 1) lettera bb), alinea, dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e, al numero 2) sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».*

---

**1.275**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: «e contratti di concessione», inserire le seguenti: «e, per la regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, previsione di un albo speciale, rispettivamente regionale e provinciale, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela del bilinguismo,».*

---

**1.276**

MALAN

*Al comma 1, lettera bb), numero 1), dopo le parole: «si riferisce il contratto»« inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».*

---

**1.277**

MALAN

*Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione».*

---

**1.278**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 1, lettera bb), al punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aost/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano».*

*Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto dell'obbligo di tutela del bilinguismo vigente nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella provincia autonoma di Bolzano;».*

---

**1.279**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, lettera bb) aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».*

---

**1.280**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».*

---

**1.281**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'albo di cui al periodo precedente sono, esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione;».*

---



**1.282**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera bb), numero 2), sopprimere le parole: «che ne facciamo richiesta».*

---

**1.283**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: «che ne facciamo richiesta» con le seguenti: «dal Ministero entro quindici giorni dalla richiesta, da effettuarsi da parte delle stazioni appaltanti dopo la scadenza del bando di gara.».*

---

**1.284**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", per gli appalti di lavori fino a 2,5 milioni di euro nonché, oltre tale importo e fino alla soglia comunitaria, limitandolo a lavori di speciale complessità;».*

---

**1.500**

MUCCHETTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera cc) inserire la seguente:*

*«cc-bis) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate solo sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica»;*

*b) dopo la lettera gg) inserire la seguente:*

*«gg-bis) previsione di una disciplina di assegnazione dei servizi pubblici locali esclusivamente sulla base di gare e/o tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, che prevedano, altresì, il divieto espresso di taciti rinnovi»;*

*c) dopo la lettera hh) inserire la seguente:*

*«hh-bis) individuazione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire ai comuni che*

decidono di bandire gare per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012».

---

**1.285**

URAS, FLORIS, CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:*

«*cc-bis*) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».

---

**1.286**

PARENTE

**V. testo 2**

*Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:*

«*cc-bis*) prevedere che l'esonero contributivo di cui al presente comma non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora impegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

---

**1.286 (testo 2)**

PARENTE, PEZZOPANE

*Dopo il comma 1, lettera cc), aggiungere la seguente:*

«*cc-bis*) Prevedere che l'esonero contributivo, previsto dalle normative vigenti, non spetti nei casi in cui il nuovo appaltatore generi, al termine dell'appalto, esuberi o minor impiego di personale fino ad allora im-

pegnato sul contratto al fine di evitare distorsioni concorrenziali nel mercato per i rinnovi di forniture di servizi».

---

**1.287**

GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «sull'esecuzione delle prestazioni», inserire le seguenti: «, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali,».*

---

**1.288**

CROSIO

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «allo stesso contraente generale», inserire le seguenti: «o soggetto collegato».*

---

**1.289**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «e prevedendo altresì» con le seguenti: «anche prevedendo di attribuire alla stazione appaltante il compito di svolgere la direzione lavori, nonché».*

---

**1.603**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di un albo nazionale», inserire la seguente: «obbligatorio» e sopprimere le parole: «che ne facciano richiesta».*

---

**1.290**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «di lavori aggiudicati» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge,»*

---

**1.291**

MALAN

*Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «competenza e di professionalità» inserire le seguenti: «, prevedendo misure volte all'inclusione progressiva anche di giovani, in affiancamento ai più esperti, o autonomamente per gli importi meno alti».*

---

**1.292**

MALAN

*Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e».*

---

**1.293**

DI BIAGIO

*Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:*

*ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e l'utilizzo del sistema BIM *Building Information Modeling* di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o di analoghi strumenti, finalizzati a garantire trasparenza, legalità e concorrenza, limitando il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;*

---

**1.294**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera ff), sopprimere le parole: «che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori».*

---

**1.295**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dell'importo totale dei lavori» inserire le seguenti: «e il ricorso all'appalto a contraente generale ai casi in cui l'opera o il lavoro sia di natura puntuale e la progettazione sia strettamente dipendente dal know-how di realizzazione» e dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «nel caso dell'appalto integrato e dell'appalto a contraente generale.»*

---

**1.650**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «con esclusione del» con le seguenti: «nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il».*

---

**1.296**

MARGIOTTA

*Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:*

«gg) previsione di una pianificazione strategica unitaria nazionale e di una programmazione di competenza delle regioni e degli locali, comprendenti anche forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo»;

---

**1.297**

GIBIINO

*Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:*

«gg) previsione dell'espressa abrogazione dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli da 129 a 136, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione».

---

**1.298**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

*Alla lettera gg), dopo le parole: «appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, » inserire le seguenti: «anche mediante introduzione per la stazione appaltante della facoltà di costituzione, a fini cauzionali, di fidejussione unicamente bancaria e».*

---

**1.299**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «conclusione dei lavori» inserire le seguenti: «nei costi»;*

---

**1.300**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».*

---

**1.301**

CROSIO

*Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo comunque conto di quanto previsto alla lettera a) del presente comma»;*

---

**1.302**

CROSIO

*Al comma 1, lettera gg) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa».*

---

**1.303**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera ii), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sopprimere le parole: «ed estensione»;
  - 2) sopprimere le parole da: «incentivandone l'utilizzo» fino a: «stazioni appaltanti,».
- 

**1.304**

CROSIO

*Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «estensione delle forme di partenariato pubblico privato» inserire le seguenti: «anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico».*

---

**1.305**

CERONI

*Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».*

---

**1.306**

CROSIO

*Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: «specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico-finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le Best Practices europee».*

---

**1.307**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera ii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizza-*

zioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di *dumping* sociale;».

---

**1.308**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:*

«*ii-bis*) valorizzazione di forme di partenariato pubblico-privato avviate esclusivamente sulla base di una procedura di gara o comunque di una procedura competitiva ad evidenza pubblica».

---

**1.309**

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:*

«*ii-bis*) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;».

---

**1.310**

DI GIACOMO

*Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:*

«*mm*) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di *rating* di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale».

---



**1.311**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la parola: «reali» e dopo le parole: «nonché delle attività» sopprimere la parola: «effettivamente».*

---

**1.312**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «e verifica delle» sopprimere la seguente: «reali», e dopo le parole: «nonché delle attività», sopprimere la seguente: «effettivamente».*

---

**1.604/1**

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*All'emendamento 1.604, sostituire le parole: «fissata dall'ANAC» con le seguenti: «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**1.604**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «misure di premialità», inserire le seguenti: «, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e».*

---

**1.313**

CROSIO

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «connesse a criteri reputazionali basati», inserire le seguenti: «su dati curriculari privi di limitazioni temporali per gli incarichi di progettazione e».*

---

**1.314**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «, desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dal responsabile del procedimento,».*

---

**1.315**

CROSIO

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».*

---

**1.316**

CERONI

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi», inserire le seguenti: «desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante».*

---

**1.317**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: «nell'esecuzione di contratti eseguiti,» inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro,».*

---

**1.318**

CROSIO

*Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: «assicurando gli opportuni raccordi», con le parole: «evitando duplicazioni o sovrapposizioni».*

---

**1.319**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera mm), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi».*

---

**1.320**

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera mm), inserire la seguente:*

*«mm-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori».*

---

**1.321**

GIBIINO

*Al comma 1, sostituire la lettera nn) con la seguente:*

*«nn) revisione della disciplina vigente riguardante l'istituto dell'avvalimento, anche a tutela degli interessi dei committenti, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, regolandone l'utilizzo in funzione della effettiva necessità di ampliare l'ambito della concorrenza degli operatori economici in sede di accesso alle gare e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e altresì prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali».*

---

**1.322**

SCIBONA, CIOFFI, FUCSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: «in materia di avvalimento» inserire le seguenti: «limitando il ricorso al medesimo istituto, ».*

---

**1.323**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera nn), inserire la seguente:*

«*nn-bis*) previsione della responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria per l'avvalimento relativo alla capacità economica e finanziaria;».

---

**1.324**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera nn) inserire la seguente:*

«*nn-bis*) previsione della possibilità dell'utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con sistema degli appalti successivi ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».

---

**1.325**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera oo), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma riducendone il costo».*

---

**1.326**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti», con le seguenti: «anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e la suddivisione degli stessi in lotti funzionali o lavorazioni da parte delle stazioni appaltanti, evidenziando le possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario nei vari stati di avanzamento, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti o lavorazioni».*

---

**1.327**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: «artificiosa degli appalti» inserire le seguenti: «nonché prevedendo misure premiali per quei concessionari che coinvolgono le PMI nella fase di gara.».*

---

**1.328**

CROSIO

*Al comma 1, lettera pp), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n.180. a tutela delle micro, piccole e medie imprese;».*

---

**1.329**

FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera qq).*

---

**1.605**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: «l'ANAC», con le seguenti: «il Presidente dell'ANAC» e sostituire altresì le parole da: «ad una nuova gara» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione».*

---

**1.330**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, sopprimere la lettera rr).*

---

**1.331**

MATTEOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera rr).*

---

**1.332**

SCIBONA, BULGARELLI, BLUNDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera rr).*

---

**1.333**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, sopprimere la lettera rr).*

---

**1.334**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: «e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;» con le seguenti: «attribuendo un peso rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione ed alle certificazioni di qualità ecologica europei;».*

---

**1.335**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera ss), sopprimere le parole da: «, assicurando» fino a: «prestazione».*

---

**1.336**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera ss), sostituire le parole da: «assicurando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'Ente, sotto la propria responsabilità, di conferire al soggetto in*

*houseo* di controllo singolo o congiunto o di collegamento appalti o concessioni mediante affidamento diretto; ».

---

**1.337**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera ss) inserire la seguente:*

«ss-bis) definizione di meccanismi, attraverso i quali, i concessionari o gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta e ai fini di pubblica trasparenza, sono tenuti a fornire alle stazioni appaltanti in occasione della predisposizione di bandi di gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi, come stabilito dal comma 6, articolo 25, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».

---

**1.338**

DE PETRIS, CERVellini, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera ss), inserire la seguente:*

«55-bis) previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b) di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara: il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori; l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;».

---

**1.339**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo na-*

zionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».

---

**1.340**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, attraverso procedure di consultazione tra le Parti sociali da concludersi entro il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».*

---

**1.341**

MARINELLO, GENTILE

*Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».*

---

**1.342**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera tt) sostituire le parole: «per la stabilità» con le seguenti: «finalizzate a favorire, in presenza di un fabbisogno assunzionale, la stabilità» e sostituire le parole: «, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori» con le seguenti: «il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore subentrante ovvero, qualora significativamente migliorativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffusamente applicato all'interno di ciascun comparto merceologico o di attività».*

---



**1.343**

GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «stabilità occupazionale del personale impiegato», aggiungere, le seguenti: «, nonché di una specifica regolamentazione per il settore dei servizi sostitutivi di mensa inclusi i relativi appalti pubblici, in considerazione delle peculiarità di tali servizi, attualmente disciplinati dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».*

---

**1.344**

MANDELLI

*Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: «personale impiegato», aggiungere in fine le seguenti: «, fatti salvi gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano specifiche discipline».*

---

**1.345**

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera tt) inserire la seguente:*

*«tt-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere;».*

---

**1.346**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera uu), sostituire le parole da: «che stabilisca» fino alla fine della lettera con le seguenti: « che stabilisca l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni anche alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie dell'appalto e della concessione;».*

---

**1.347**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. In caso di modifica dei contratti in essere, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE, vanno circoscritte le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche, precisando in particolare che le modifiche sono state già previste dai documenti di gara e da clausole contrattuali, se i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere realizzati esclusivamente dal concessionario esistente, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale, che la modifica contrattuale può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale a seguito di gara e le modifiche erano previste nel bando, o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario.».*

---

**1.348**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera vv), asostituire le parole: «mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario. Per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche dovranno essere esclusivamente quelle previste e secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE.».*

---

**1.349**

DI GIACOMO

*Al comma 1, sopprimere la lettera zz).*

---

**1.350**

DI GIACOMO

*Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:*

«zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza espletamento di gara ad evidenza pubblica, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica».

---

**1.351**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera zz), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo le parole: «servizi pubblici», inserire la parola: «anche»;*
  - 2) *sostituire le parole: «o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica»;*
  - 3) *sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato»,».*
- 

**1.352**

CROSIO

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di servizi pubblici», sostituire le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», con le seguenti: «anche già esistenti laddove affidate senza l'espletamento di gara ad evidenza pubblica», e conseguentemente, dopo le parole: «procedure di evidenza pubblica», sopprimere le parole: «anche di tipo semplificato».*

---

**1.354**

CERONI

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».*

---

**1.355**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», aggiungere le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».*

---

**1.356**

DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione», e dopo le parole: «di affidare», sopprimere la parola: «tutti».*

---

**1.606/100**

MILO

*All'emendamento 1.606, comma 1, lettera zz) dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione» inserire le seguenti: «e fatta eccezione per i concessionari già scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».*

---

**1.606/101**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*All'emendamento 1.606, sostituire le parole: «ad esclusione di» con le seguenti: «incluse».*

---

**1.606/1**

CROSIO

*All'emendamento 1.606, dopo le parole: «della finanza di progetto», inserire le seguenti: «e di quelle affidate con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione Europea».*

---

**1.606**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle affidate con la formula della finanza di progetto».*

---

**1.357**

CROSIO

*Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: «già esistenti o di nuova aggiudicazione», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea».*

---

**1.358**

MARGIOTTA, LAI, PEZZOPANE

*Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».*

---

**1.359**

CHIAVAROLI

*Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la seguente: «prevalentemente».*

---

**1.360**

PELINO

*Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: «tutti», con la parola: «prevalentemente».*

---

**1.651/1**

GIBINO

*All'emendamento 1.651, sopprimere la parola: «, servizi».*

---

**1.651**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «, servizi e forniture» con le seguenti: «e, limitatamente agli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro, tutti i contratti di forniture».*

---

**1.361**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera zz), sopprimere le seguenti parole: «anche di tipo semplificato».*

---

**1.362**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera zz), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.363**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le seguenti parole: «è stabilendo una durata massima delle medesime concessioni, senza possibilità di provvedimenti di proroga».*

---

**1.364**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, lettera aaa), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere» con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera bbb).*

---

**1.365**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «all'individuazione delle caratteristiche del rischio operativo e».*

---

**1.366**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «alla definizione del concetto di "rischio operativo", inteso come assenza di garanzie economiche di concreto recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto delle medesime concessioni, e».*

---

**1.367**

MALAN

*Al comma 1, lettera aaa), dopo le parole: «disciplina generale dei contratti di concessione» aggiungere le seguenti: «prevedendo una tempistica adeguata per le concessioni che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera bbb).*

---

**1.368**

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO, ZIN

*Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: «dei principi dell'evidenza pubblica», con le seguenti: «dei principi desumibili dalla direttiva 2014/23/UE, anche con riferimento agli affidamenti di cui all'articolo 17 della direttiva stessa».*

---

**1.369**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera bbb), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, escludendo espressamente la possibilità di affidare senza gara lavori e servizi».*

---

**1.370**

MALAN

*Al comma 1, lettera ccc), sopprimere la parola: «minimi».*

---

**1.371**

CERONI

*Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:*

«ccc-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria ed adeguatamente motivata».

---

**1.372**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera ccc), inserire la seguente:*

«ccc-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata».

---

**1.373**

PICCOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera eee).*

---

**1.374**

MATTEOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera fff).*

---



**1.375**

PICCOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera fff).*

---

**1.377**

DE PETRIS, CERVELLINI, URAS

*Al comma 1, alla lettera fff), dopo le parole: «dibattito pubblico», inserire la seguente: «vincolante», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».*

---

**1.376 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «, ispirate al modello del débat public francese,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo».*

---

**1.378**

MALAN

*Al comma 1, lettera fff), sopprimere le parole: «del débat public».*

---

**1.379**

ZUFFADA, PICCOLI

*Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «débat public francese», inserire le seguenti: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».*

---

**1.380**

ZUFFADA, PICCOLI

*Al comma 1, lettera fff), dopo le parole: «progetti infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».*

---

**1.381**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, garantendo la più ampia partecipazione e assicurando altresì il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».*

---

**1.382**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera fff), aggiungere, infine, le seguenti parole: «da svolgersi precedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione».*

---

**1.383**

PICCOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:*

*«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione».*

---

**1.384**

DI GIACOMO

*Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:*

*«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare nonché possibilità della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ingiustificato e reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore. Il contraente è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiu-*

dicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;»

---

**1.385**

PICCOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:*

«ggg) previsione dell'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare e, in fase di esecuzione contrattuale, i relativi subappaltatori e dell'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, nonché di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione.»

---

**1.386**

GIBIINO

*Al comma 1, sostituire la lettera ggg) con la seguente:*

«ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intenda subappaltare; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento dell'appaltatore.»

---

**1.387**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera ggg), premettere le seguenti parole: «introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;»*

---

**1.388**

MARGIOTTA

*Al comma 1 lettera ggg), alla parola: «obbligo» premettere le seguenti: «Per i servizi e le forniture»; sostituire le parole: «sia le parti del contratto di lavori» con le seguenti: «sia le parti del contratto di prestazioni», sostituire le parole: «per ogni tipologia di lavorazioni» con le seguenti: «per ogni tipologia di prestazioni» e sopprimere le seguenti pa-*

*role*: «obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore»;

---

**1.389**

MATTEOLI

*Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da: «sia una tema di nominativi» fino a: «di motivi di esclusione».*

---

**1.390**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo la parola: «offerta», sopprimere la parola: «sia»;*
  - 2) *dopo la parola: «subappaltare,», sopprimere le parole da: «sia una terna», fino a: «progetto,»;*
  - 3) *dopo le parole: «inadempimento;», aggiungere le seguenti: «ingiustificato e reiterato»;*
  - 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;».*
- 

**1.391**

GIBIINO

*Al comma 1, lettera ggg), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo la parola: «offerta», sopprimere la parola: «sia»;*
  - 2) *dopo la parola: «subappaltare,», sopprimere le parole da: «sia una terna», fino a: «progetto,»;*
  - 3) *dopo le parole: «inadempimento;», aggiungere le seguenti: «ingiustificato e reiterato»;*
  - 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavori, l'appaltatore è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto;».*
-

**1.392**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

*Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una tema di nominativi», fino a: «apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione e», con le seguenti: «le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, nonché».*

---

**1.393**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: «sia le parti del contratto», fino a: «tipologia di lavorazioni prevista in progetto», con le seguenti: «le parti del contratto che intenda subappaltare.».*

---

**1.394**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera ggg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse».*

---

**1.395**

SCIBONA, CIOFFI, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:*

*«ggg-bis) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, prevedendo l'estensione del rispetto di tali obblighi a tutta la catena di sub-fornitori e subappaltatori;».*

---

**1.396**

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:*

«ggg-bis) individuazione, in materia di subappalto, delle competenti autorità nazionali tenute a vigilare sull'osservanza da parte dei subappaltatori degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia.».

---

**1.397**

PICCOLI

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:*

«ggg-bis) promozione di procedure di selezione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria che puntino non più su elementi quantitativi, come la riduzione del tempo o dei compensi, ma sulla qualità delle prestazioni professionali, come il concorso, con affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione esecutiva.».

---

**1.398**

PICCOLI

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:*

«ggg-bis) promozione e semplificazione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, riservando alle stazioni appaltanti il ruolo di soggetto preposto alla verifica ed alla vigilanza nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo.».

---

**1.399**

PICCOLI

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:*

«ggg-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle Amministrazioni pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere.».

---

**1.400**

PICCOLI

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:*

«ggg-bis) semplificazione del procedimento di stesura ed aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni con l'assegnazione della relativa competenza agli "organismi nazionali di normazione" ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012».

---

**1.401**

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera ggg) inserire la seguente:*

«ggg-bis) revisione dei decreti attuativi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge;».

---

**1.402**

MALAN

*Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, all'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 1, commi da 449 a 458, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010, agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito in legge n. 94 del 2012, all'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012, all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014».*

---

**1.403**

CROSIO

*Alla lettera hhh) del comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» inserire le seguenti: «e delle disposizioni contenute all'Art. 26 legge n. 488/1999; all'Art. 58 legge n. 388/2000; all'Art. 1 commi da 449 a 458 legge 296/2006; all'Art. 13 legge n. 136/2010; agli art. da 8 a 13 D.L.52/2012 convertito in legge 94/2012; all'Art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012; all'Art. 9 D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014».*

---

**1.404**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La delega per il riordino della disciplina attinente alle somministrazioni e forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri organismi di diritto pubblico, di cui all'alinea del comma 1, è esercitata, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione espressa delle parti della disciplina generale dei contratti pubblici, che non sono applicabili a somministrazioni e forniture, in ragione delle specificità derivanti dall'oggetto del contratto. Restano comunque inibite disposizioni contrarie al principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e al principio di libera concorrenza, stabilito dal Trattato sull'Unione europea, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

b) le disposizioni di pianificazione e programmazione temporale autoritativa, con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, nonché le prescrizioni tecniche, recate dai capitolati di gara, non possono prefigurare soluzioni tecniche esclusive o limitative del principio di libera concorrenza, né possono porre limiti non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che, in particolare, impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici. A tal fine le disposizioni o gli atti di cui al precedente periodo:

1) rendono chiara la finalità di utilizzo del bene o del servizio richiesto, salvaguardando la possibilità che l'obiettivo di utilizzo sia conseguito anche da prodotto dotato di caratteristiche equivalenti alle specifiche tecniche indicate;

2) evitano artificiosi accorpamenti o scorpori strumentali, il cui effetto di limitazione delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione può essere oggetto di istanza risarcitoria;

3) danno piena evidenza delle quantità che sono a fondamento della base d'asta, definendo in partenza le condizioni di estensione quantitativa e temporale del contratto e fissando preventivamente le quote percentuali dei massimi scostamenti ammissibili nella successiva esecuzione del contratto; c) introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territori, attribuendo un peso specifico, nella valutazione del prodotto, alla filiera corta ed alla fornitura a chilometro zero, come elemento di punteggio non superiore al 5%;

d) analoga introduzione di criteri di valutazione premiale, entro il limite di punteggio di cui alla lettera c), alle offerte che si caratterizzano per un prodotto dotato di soluzioni tecnologicamente innovative, oggetto di



privative, marchi o brevetti gravanti sul bene, compreso quello di tipo immateriale, concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea;

e) superamento del sistema dell'offerta economica al massimo ribasso mediante l'utilizzazione, nella determinazione della percentuale di scostamento ammissibile rispetto al prezzo di riferimento della gara, di un algoritmo dotato di casualità, prodotto per l'occasione, direttamente dalla commissione di gara, mediante un sistema informatico dotato delle più avanzate capacità di sicurezza digitale e di non tracciabilità *ex ante*;

f) adozione di criteri di capacità valutativa del software e degli altri beni immateriali, oggetto della fornitura, adeguati alle esigenze di raccordo coi sistemi esistenti, di interconnettività con la rete pubblica, di semplicità di utilizzo e di flessibilità di impiego. Nella quantificazione dei costi a base d'asta, il capitolato non può differire i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione, salvo quando si tratti di tipologie di costi direttamente connessi alla creazione del software. Ai fini della valutazione del completamento dell'esecuzione del contratto, l'idoneità all'uso atteso del nuovo software varia a seconda della natura del progetto ed il suo affidamento su di una tecnologia provata ovvero innovativa o sperimentale; in ogni caso, stante la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è effettuata in sede di collaudo anche un'analisi critica del suo utilizzo e, se da essa risulta che il software non corrisponde più a criteri di economicità, si applicano le penali previste nel capitolato;

g) responsabilità dei soggetti di cui alla lettera p) del comma 1 in ordine ad ogni valutazione successiva, operata nella gestione del contratto di somministrazione o fornitura, che alteri i dati di cui alla lettera b) con l'effetto di condizionare il mercato delle attività economiche penalizzando gli operatori economici vincitori della gara.

---

### 1.607

I RELATORI

*Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «e sentita l'ANAC».*

---

### 1.405

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

*Al comma 7, alinea, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, », inserire le seguenti: «per i bandi pubblicati successivamente alla stessa,».*

---

**1.652**

I RELATORI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario».*

---

**1.406**

MARGIOTTA

*Al comma 8, sostituire la frase: «del decreto legislativo di cui al comma 1» con la seguente: «della presente legge».*

---

**1.407**

MALAN

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.*

*8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».*

---

**G1.100**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premessi che,

la legge Obiettivo e la figura del *General Contractor* ivi prevista ha relegato le opere specialistiche e super specialistiche nel subappalto,

figura quest'ultima più consona ai lavori generici e di minore professionalità;

da ciò si è determinata una progressiva dequalificazione dei lavori pubblici a vantaggio delle grandi opere generali, con una politica dei grandi lavori che per molti anni ha quasi esclusivamente orientato la politica dei Lavori Pubblici nel nostro Paese;

il DEF ha tagliato 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, dimostrando che la stagione dei grandi lavori in Italia, ma anche in Europa, ha evidenziato, in via generale, un allungamento dei tempi ed una marcata accentuazione dei costi;

con i lavori sostenibili nel territorio, si può aprire una nuova stagione di interventi specialistici e compatibili per lo sviluppo;

considerato che,

nella stesura dei conseguenti decreti delegati, è necessario tenere nel massimo conto la vasta gamma di specializzazioni già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che costituisce il nucleo centrale delle eccellenze tecnologiche ed innovative dei lavori pubblici del nostro Paese - dal restauro alle fondazioni, dall'archeologia alle opere prefabbricate, dalla sicurezza stradale agli impianti tecnologici, alle facciate continue - non confondendo la semplificazione burocratica con quella applicata all'industria che, al contrario, abbisogna di progressive specializzazioni via via che procede lo stato dell'arte, non ultimo ai fini della riconversione e della riqualificazione delle opere incompiute;

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti più qualificanti della riforma non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione del malaffare, appurato che la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata è oggettivamente di freno a tali fenomeni;

impegna il Governo a fare in modo che il provvedimento in esame e i relativi decreti e regolamenti attuati vi si orientino fortemente verso la valorizzazione della qualificazione reale delle imprese - attraverso un rigoroso controllo anche di materialità dei requisiti delle medesime.

---

## **G1.101**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di eredito «degradato» o «chirografario») e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

in tal uni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso; ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

a valutare la possibilità che - quanto meno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

**G1.102**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessi che:

con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo si è dotato di un quadro strategico all'interno del quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, sia le «infrastrutture tecnologiche» sia le piattaforme considerate abilitanti per Anagrafe Popolazione Residente, pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, Open Data, Sanità digitale, Scuola digitale Giustizia digitale;

il Piano del Governo è concepito come una strategia che deve essere attuata in piena sinergia con altre strategie pubbliche già in essere, sia a livello di governo nazionale che di governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;

l'attuazione dei programmi indicati dal Governo nel proprio documento strategico e dei programmi regionali, che si integreranno con la strategia nazionale, richiede un'importante evoluzione del mercato: è imprescindibile una domanda pubblica di innovazione qualificata; è, altrettanto imprescindibile un'evoluzione dei modelli d'offerta dell'industria ICT (Information Communication Technology) che deve sia rispondere all'esigenza di far evolvere il rapporto domanda-offerta verso partnership progettuali e modelli innovativi di gestione e finanziamento dei grandi progetti di innovazione, sia assicurare l'apertura di questo nuovo mercato alle medie e piccole società ICT;

in questo quadro assume un'importanza fondamentale consolidare il riposizionamento strategico delle società pubbliche ICT in house di Regioni e Province Autonome, già avviato negli ultimi anni, per focalizzarsi sempre più sulle funzioni di pianificazione, progettazione e organizzazione a supporto degli enti nell'attuazione dei piani di digitalizzazione nazionali e regionali, lasciando al mercato la realizzazione dei progetti;

le società ICT di Regioni e Province Autonome devono rafforzare il proprio ruolo di «cerniera» su tre livelli: all'interno dei singoli territori; a livello interregionale in accordo con le policy nazionali; di raccordo con gli operatori di mercato;

considerato che:

l'attuale corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici è inadeguato alle sfide che l'innovazione digitale ci pone, si rende necessario predisporre alcune modifiche condivise che, mantenendo tutte le tutele in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità nelle commesse pubbliche, consentano alla Pubblica Amministrazione di varare e realizzare progetti in tempi coerenti con l'innovazione tecnologica e di utilizzare moderni meccanismi di partnership pubblico privato, garantendo tempestività e trasparenza;

è indispensabile, pertanto, creare nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato. Si tratta di una sfida cruciale per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed in questo senso un'opportunità può essere costituita dalla trasposizione nel campo dell'innovazione tecnologica di iniziative «pre-competitive», attraverso progetti sperimentali e di ricerca, mutuando i modelli dei progetti europei di co-investimento;

tenuto conto che:

per rendere immediatamente cantierabili gli obiettivi indicati è necessario apportare modifiche al codice degli appalti, orientate anche a recepire in maniera determinante le nuove forme di partenariato pubblico-privato previste anche dalle recenti direttive comunitarie che riformano il settore degli appalti,

impegna il Governo:

a consentire, valorizzare e sviluppare nuovi modelli di partnership pubblico-privato per l'innovazione tecnologica in chiave co-progettuale;

a predisporre le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT ed a superare le asimmetrie esistenti nella collaborazione tra mercato e pubblica amministrazione, consentendo altresì alla rete delle Società in house regionali e delle province autonome di collaborare tra loro anche per favorire il rilancio del mercato ICT;

ad innovare, stimolare gli investimenti ICT e «sburocratizzare» in modo da garantire una diffusione capillare dell'innovazione, l'ammodernamento della macchina pubblica, la nascita di una nuova occupazione giovanile in linea con le nuove competenze digitali.

### **G1.103**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE» (atto Senato n. 1678);

premessi che:

l'articolo 1 lettera c) del provvedimento delega il Governo alla ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa

riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;

il settore dei servizi sostitutivi di mensa è normato, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di gara, dall'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che,

è necessario che il settore dei buoni pasto, data la peculiarità, mantenga, come avviene dal 2006, una apposita disciplina;

anche alla luce dell'intervento normativo attuato con la Legge di Stabilità 2015, che ha portato da 5,29 a 7 Euro il sostegno fiscale esclusivamente per il buono pasto in forma elettronica e che porterà in tempi rapidi il sistema dei buoni pasto da un assetto fondato sul cartaceo ad uno fondato sull'elettronico, con indubbi effetti positivi su modernizzazione del sistema, semplificazione, trasparenza, accessibilità, abbattimenti di costi organizzativi ed amministrativi;

è di vitale importanza per il settore vietare, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva n. 24 del 2014, settori ordinari (e articolo 82, secondo comma, ultimo capoverso della Direttiva 25 del 2014 settori speciali) l'uso del solo criterio del prezzo o del costo per aggiudicare le gare dei buoni pasto, regolamentando in modo efficace anche i cosiddetti servizi aggiuntivi;

appare necessario rendere maggiormente efficace la verifica di congruità delle offerte sospettate di anomalia (cioè con ricavi al di sotto dei costi) e rendere più effettivi e seri i controlli in fase di esecuzione/erogazione del servizio;

è fondamentale che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurino, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

impegna il Governo, ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, una normativa relativa agli appalti pubblici per la fornitura di servizi sostitutivi di mensa che possa tutelare i legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti ivi compresi gli utilizzatori finali anche con l'obiettivo di accompagnare la transizione verso i buoni pasto elettronici.



**G1.104**

FILIPPI

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema economico-produttivo, è volto, principalmente, a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza dell'intero *iter* procedurale; tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

l'articolo 1, alla lettera *bb*), prevede, infatti, la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti;

considerato che,

nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate alcune proposte emendative volte a dettagliare meglio tale principio, proprio al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, e favorire una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei commissari di gara;

è stato, infatti, previsto che: debbano essere espressamente indicate le cause di incompatibilità e di cancellazione, ai fini dell'iscrizione all'albo; sia rispettato il principio di rotazione, ai fini dell'assegnazione; vengano determinati, da parte dell'ANAC, i criteri specifici per l'aggiornamento dell'albo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni misura di competenza volta ad assicurare che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali nonché gli organismi pubblici compresi nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento, trasmettano all'ANAC un elenco di soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di commissari di gara e di responsabili delle relative procedure, assicurando

il rispetto del principio di rotazione e ferma restando la previa verifica da parte dell'Autorità stessa della sussistenza dei prescritti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'istituendo albo nazionale.

### **G1.105**

LEPRI, FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure, al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi attuative, di realizzazione degli interventi programmati, ma anche quelle antecedenti nonché lo stesso svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse prodromici;

considerato che,

l'articolo 1, sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede alla lettera *bb*), la creazione presso l'ANAC di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti che saranno chiamati a svolgere tali ruoli;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo non possano, nei cinque anni successivi, far parte di commissioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici o comunque per la valutazione delle richieste di finanzia-

menti pubblici, nei casi in cui partecipino alle suddette procedure imprese, loro controllate, partecipate o collegate per le quali abbiano svolto attività di collaudo.

### **G1.106**

LEPRI, FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, oltre che semplificare le norme e le procedure al fine di implementare l'efficienza del sistema economico-produttivo è volto, principalmente, ad assicurare adeguati livelli di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza dell'intero iter procedurale;

tale esigenza si traduce nella previsione di una serie di principi e criteri direttivi, cui attenersi nell'esercizio della delega, concernenti specificatamente non solo le diverse fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi lo svolgimento delle procedure di gara e gli adempimenti ad esse connesse, ma anche quelle successive di esecuzione e realizzazione degli interventi programmati;

considerato che,

l'articolo 1, alla lettera *ee*), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede la creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, specificando, inoltre, che la loro nomina debba avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta;

nel fissare i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità per l'espletamento dei predetti incarichi, sarebbe opportuno introdurre meccanismi efficaci di prevenzione dei fattori potenzialmente corruttivi, in senso lato, favorendo una maggiore ed effettiva indipendenza, imparzialità e professionalità dei soggetti, in particolare, che saranno chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione dei lavori da collaudare o che abbiano avuto negli ultimi anni rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore, non possano essere nominati collaudatori.

## **G1.107**

FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1678, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,

premesso che,

l'articolo 1, alla lettera *ii*), prevede, tra i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega, quello della razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato (PPP);

il rafforzamento e il rilancio della cooperazione tra settore pubblico e settore privato al fine di garantire il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche o la fornitura di un servizio sono estremamente importanti in quanto essa può costituire un'efficace strategia economica competitiva, contribuendo a migliorare la qualità di realizzazione delle strutture pubbliche e della gestione dei servizi considerato che,

per incentivarne l'utilizzo si prevede il ricorso a strumenti finanziari innovativi e specifici e al supporto tecnico delle stazioni appaltanti nonché la garanzia di trasparenza e pubblicità degli atti;

nel corso dell'esame in sede *re ferente*, è stato, inoltre, inserita la previsione della necessaria predisposizione di specifici studi di fattibilità per consentire di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera;

si è inteso, in sostanza, introdurre principi e criteri certi volti ad assicurare una maggiore efficacia e tempestività delle procedure

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che nella valutazione preventiva circa la fattibilità finanziaria di ogni opera proget-

tata da porre a gara si tenga altresì conto del ricorso a finanziamenti privati.

### **G1.108**

BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»,

premesso che:

l'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rubricato Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, integrando gli articoli 38 e 46 del codice dei contratti pubblici;

il nuovo comma *2-bis* dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, così introdotto, prevede a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale «degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» presentate, e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara;

nei casi di «irregolarità non essenziali», ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni «non indispensabili», la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione;

la disposizione non chiarisce quando le irregolarità possano definirsi «essenziali», laddove anzi i due termini accostati producono un ossimoro, né chiarisce quando le dichiarazioni possano considerarsi «non indispensabili». Resta così un ambito discrezionale di notevole ampiezza in capo alla stazione appaltante, che dispone della facoltà di consentire la regolarizzazione della documentazione in luogo dell'esclusione dalla gara;

il comma *2-bis* prevede in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, l'obbligo per il concorrente di pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non

inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, con un notevole aggravio per gli operatori economici e possibile pregiudizio per i principi di massima partecipazione e concorrenza;

il versamento della suddetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria presentata dal concorrente a garanzia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

molte amministrazioni hanno scelto di prevedere nel bando anche un'integrazione supplementare del valore della garanzia provvisoria, corrispondente alla sanzione, determinando tuttavia un maggior onere per le imprese;

considerato che:

si registra una forte disomogeneità applicativa della norma, da parte delle stazioni appaltanti, con proliferazione del contenzioso;

il comma 2-*bis* dell'articolo 38 necessita di una modifica che ne definisca meglio l'ambito applicativo, in aderenza con i principi generali in materia di «soccorso istruttorio», tenuto conto che sebbene il comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non sia stato toccato dalla novella, non v'è dubbio che quest'ultima incida sulla portata del potere di soccorso istruttorio. Ne risulta infatti modificato, in primo luogo, l'ambito applicativo, dovendo adesso la stazione appaltante, da un lato, esercitare tale potere anche in caso di dichiarazioni e/o elementi mancanti o inficiati da vizi essenziali e, dall'altro, astenersi dal farlo, in quanto superfluo, in presenza di dichiarazioni e/o elementi inficiati da mancanze, incompletezze e/o irregolarità non essenziali,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, le opportune iniziative volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal DL 90 del 2014, al fine di chiarire se il pagamento sia comunque dovuto anche laddove il concorrente non intenda sanare la propria posizione nel termine assegnatogli e di prevedere, in ragione della varietà delle fattispecie di violazioni delle regole di gara contemplate dalla norma in esame, un trattamento differenziato ed una previa specificazione del correlato disvalore in sede di bando, in applicazione del principio della gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità delle infrazioni;

a prevedere nei provvedimenti attuativi della delega il superamento della disciplina introdotta dal DL 90 del 2014, al fine di non violare il principio comunitario di parità di trattamento, soprattutto con riferimento alle aziende che forniscono tutta la regolare documentazione chiesta dal bando entro i termini prestabiliti.

**G1.109**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge all'esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), la creazione di un albo nazionale, presso l'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare, nel rispetto del principio di rotazione, nonché che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo;

nella Regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano vigono norme speciali a tutela del bilinguismo, in virtù della presenza, nei rispettivi territori, di minoranze linguistiche riconosciute;

impegna il Governo a garantire, in sede di adozione del decreto legislativo attuativo della delega, la tutela delle norme vigenti in materia di bilinguismo, anche mediante la creazione di un albo speciale per la Regione Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente regionale e provinciale, istituito al medesimo scopo dell'albo nazionale.

---

**G1.110**

PANIZZA, ZELLER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (atto Senato n. 1678),

premessò che:

la forte riduzione delle risorse pubbliche destinate alle opere pubbliche e la drammatica crisi dell'edilizia hanno falcidiato e stanno mettendo in fortissima difficoltà un numero impressionante di imprese italiane;

che il complesso meccanismo degli appalti e la straordinaria facilità nell'interporre ricorso fanno sì che molte gare di appalto siano bloccate da anni e che spesso la procedura, magari dopo tre gradi di giudizio, deve riprendere *ex-novo* con ulteriore perdita di anni;

ogni volta che si arriva ad una conclusione, le quali, in diversi casi, non riescono a portare a compimento le opere, in ambito pubblico, di cui risultano aggiudicatarie;

tutto questo produce intollerabili ritardi nel completamento dell'opera, la quale necessita di una nuova gara per la sua aggiudicazione;

si tratta, in molti casi, di opere non solo necessarie ma che rispondono ai criteri dell'urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, come per quelle relative alla prevenzione o al contenimento del dissesto idrogeologico, laddove quanto avvenuto a Genova qualche mese fa è solo il caso più eclatante circa le conseguenze che possono venirsi a produrre nel mancato compimento di un'opera;

ci sono, poi, altre situazioni nelle quali quelle opere sono comunque dirimenti ai fini dello sviluppo e della crescita di un territorio, il cui ritardo nella consegna arreca un oggettivo danno alle popolazioni interessate;

tenuto conto che:

il compito delle istituzioni e della pubblica amministrazione deve mettere al centro l'interesse della collettività, valore supremo che deve venire prima di qualsiasi altra motivazione, per quanto fondata e importante;

impegna il Governo a modificare la normativa relativa al processo amministrativo in materia di appalti pubblici, nel senso di prevedere che in caso di annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice, se sussistono le condizioni, prima di procedere ad una nuova gara, esperisca obbligatoriamente il tentativo di assegnare l'appalto a un altro dei concorrenti che hanno partecipato alla gara, secondo l'ordine di graduatoria e ove il concorrente stesso sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

---



## Allegato B

### **Pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1678 e sui relativi emendamenti**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, osserva che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale aderiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Pertanto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), l'opportunità di prevedere come facoltà – e non come obbligo – il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera *qq*) e del comma 4 del medesimo articolo, sui quali il parere è di semplice contrarietà.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.266, 1.297 e 1.406, nonché sul subemendamento 1.606/1.

Esprime altresì un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.300, 1.334, 1.402, 1.403, 1.405 e 1.606. In particolare, sulle proposte 1.402 e 1.403 il parere di semplice contrarietà è reso osservando che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.606/100.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.602/1, con la seguente osservazione: «il testo non appare normativamente collocabile».

Il parere è non ostativo sui subemendamenti 1.601/1, 1.601/2, 1.601/3, 1.604/1 e 1.606/101.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.651 e sul relativo subemendamento 1.651/1, nonché di semplice contrarietà sulla proposta 1.652.

Il parere è di nulla osta sulle proposte rimanenti.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bignami, Bubbico, Casano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Compagnone, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fattori, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Stucchi, Taverna, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Casini, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Latorre, per attività della 4<sup>a</sup> Commissione permanente; Pelino, per attività della 10<sup>a</sup> Commissione permanente; Gambaro, per attività dell'Unione interparlamentare; Arrigoni, Pagnoncelli, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Martini e Mauro Giovanni, per attività della Commissione politiche dell'Unione europea; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Chiti e Mucchetti, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

La senatrice De Pin ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

### **Gruppi parlamentari, cessazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che, a seguito dell'uscita dal Gruppo del senatore Pepe, la componente «Verdi» all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 11 giugno 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2<sup>a</sup> Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Musini; entra a farne parte la senatrice Bencini.

7<sup>a</sup> Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Musini.

11<sup>a</sup> Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bencini.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

14<sup>a</sup> Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Orelana, cessa di farne parte la senatrice Mussini.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 10 giugno 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione delle Commissioni permanenti riunite 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 4 giugno 2015 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Una strategia quadro per un’unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM (2015) 80 definitivo) (Atto comunitario n. 60), sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Il Protocollo di Parigi – piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» (COM (2015) 81 definitivo) (Atto comunitario n. 61) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Raggiungere l’obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020» (COM (2015) 82 definitivo) (Atto comunitario n. 62) (*Doc. XVIII*, n. 92).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 15 giugno 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 10 giugno 2015 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero (COM (2015) 174 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 93).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (1962)

(presentato in data 12/6/2015);

*C.2977 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1963)

(presentato in data 15/6/2015);

*C.3053 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (1964)

(presentato in data 15/6/2015);

*C.2802 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (1965)

(presentato in data 15/6/2015);

*C.2796 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate

per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (1966)  
(presentato in data 15/6/2015);  
*C.2676 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Scibona Marco  
Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1967)  
(presentato in data 12/6/2015);

senatore Panizza Franco  
Disposizioni particolari per le notificazioni in materia di catasto (1968)  
(presentato in data 12/6/2015);

DDL Costituzionale  
iniziativa popolare  
Indizione di un referendum di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro (1969)  
(presentato in data 08/6/2015);

senatore Panizza Franco  
Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale (1970)  
(presentato in data 10/6/2015).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*  
sen. Divina Sergio ed altri  
Norme in materia di polizia locale (1800)  
previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/06/2015);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Panizza Franco

Distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1887)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Zanda Luigi ed altri

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti. (1938)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 16/06/2015);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Cuomo Vincenzo, sen. Lumia Giuseppe

Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, recante disposizioni in materia di contratto di fiducia (1826)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 16/06/2015);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Barani Lucio

Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa)

(assegnato in data 16/06/2015);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (1926)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 16/06/2015);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (1927)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 16/06/2015);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Scilipoti Isgro'Domenico

Disciplina dei musei del mare (1220)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/06/2015);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Orru'Pamela Giacoma Giovanna

Disposizioni per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane (1868)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/06/2015);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

sen. De Petris Loredana

Introduzione della denominazione «gelato tradizionale italiano» (1884)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/06/2015);

*14<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea*

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (1962)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2977 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 16/06/2015);

*Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite*

sen. Matteoli Altero, sen. Esposito Stefano

Nuove disposizioni in materia di sicurezza negli stadi e inasprimento delle sanzioni penali (1911)



previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 16/06/2015);

*Commissioni 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite*

sen. Scilipoti Isgro'Domenico ed altri

Istituzione di case da gioco nei comuni di Taormina e di San Pellegrino Terme (1846)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/06/2015);

*Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite*

dep. Verini Walter, dep. Amendola Vincenzo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (1949)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.1460 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1332, C.1334, C.2440, C.2747, C.2813);*

(assegnato in data 16/06/2015);

*Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite*

dep. Bonafede Alfonso ed altri

Disposizioni in materia di azione di classe (1950)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

*C.1335 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3017);*

(assegnato in data 16/06/2015).

### **Indagini conoscitive, annunzio**

In data 15 giugno 2015 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione permanente della Camera dei deputati – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento – un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, commi 3, 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. Le Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L’atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5<sup>a</sup> Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L’atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5<sup>a</sup> Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L’atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5<sup>a</sup> Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (n. 179).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 luglio 2015. La 1<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 luglio 2015. L’atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5<sup>a</sup> Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 16 luglio 2015.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d’inchiesta, predisposta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all’incidente occorso all’aeromobile Cessna 605, marche di identificazione I-FEEV, in località Trigoria, il 17 febbraio 2009.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 576).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) nell’anno 2014 (*Doc.* LXXV, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione – per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – sullo stato di attuazione della legge recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», relativa al secondo semestre 2014 (*Doc.* CLXXXII, n. 6).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 4<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione – riferita all'anno 2014 – sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 24).

#### **Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 giugno 2015, ha inviato la segnalazione n. 4/2015, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *f*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 575).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettere in data 5 giugno 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 96 del 14 maggio 2015, n. 97 del 15 aprile 2015, n. 98 del 29 aprile 2015, e n. 99 del 13 maggio 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravi-

danza), accertate da apposite strutture pubbliche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 128*);

degli articoli 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nella materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 129*);

dell'articolo 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 130*);

dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 131*).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 11 giugno 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 282*);

della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 283*);

dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 284*);

dell'Ente Parco nazionale della Sila, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 285);

dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Atri – Lagonegrese, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 286).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente il Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Stati Uniti d'America e Unione Europea (TTIP).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (n. 59).

### **Interrogazioni, opposizione di nuove firme**

Le senatrici Favero, Pezzopane ed Elena Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01882 della senatrice Manassero.

I senatori Elena Ferrara, Fabbri, Dalla Zuanna e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01978 della senatrice Orrù ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04103 del senatore De Cristofaro ed altri.

La senatrice De Petris e il senatore Compagnone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04104 del senatore Campanella ed altri.

Il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04112 della senatrice Orrù ed altri.

### **Mozioni, nuovo testo**

La mozione 1-00245, del senatore Romano ed altri, pubblicata il 23 aprile 2014, deve intendersi riformulata come segue:

ROMANO, ZELLER, AIELLO, BILARDI, CAPACCHIONE, CARDIELLO, COMPAGNA, COMPAGNONE, CUOMO, D'ANNA, DE CRISTOFARO, DE SIANO, DI BIAGIO, Giuseppe ESPOSITO, FASANO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PADUA, PALMA, PEPE, PETRA-

GLIA, SAGGESE, SCAVONE, SIBILIA, SOLLO, SPILABOTTE, VICE-CONTE, VILLARI, ZAVOLI. – Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (cosiddetto Codice delle assicurazioni private) all'art 122 dispone l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti;

il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, vieta dunque di circolare su strada senza copertura assicurativa e prevede una multa da 841 a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo, in caso di assenza di assicurazione;

in Italia si è negli anni registrato sia un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC auto sia una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale;

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative è carente di una normativa che, agendo sulla determinazione dei prezzi, garantisca omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e sia quindi effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto;

secondo gli studi di settore le tariffe assicurative RC auto sono aumentate del 245 per cento tra il 1994 ed il 2012 (come indicato nel comunicato Adusbef e Federconsumatori del 2 luglio 2013), e un cittadino della Campania, in particolare quello napoletano, si trova a pagare il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, tutti in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni;

nel 2013 l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avente l'obiettivo di accertare cause e andamento dei premi e dei costi relativi al mercato dell'assicurazione RC auto, ha accertato che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei;

nello specifico, con riferimento al livello, i premi in Italia sono più del doppio di quello di Francia e Portogallo, superano quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese di quasi il 70 per cento, con riferimento all'andamento, la crescita delle tariffe in Italia è quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

emerge anche come gli aumenti annui medi delle polizze RC auto a livello provinciale siano stati del 20 per cento all'anno nel caso di un neo-patentato, del 16 per cento all'anno per un quarantenne, del 9-12 per cento all'anno per un pensionato, del 12-14 per cento all'anno per un diciottenne con ciclomotore e abbiano superato il 30 per cento annuo per un quarantenne con motociclo;

le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia;

gli interventi e le proposte avanzate dall'Autorità a chiusura dell'indagine conoscitiva sono state accolte dal Governo Letta che ha inse-

rito, nel decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto destinazione Italia, un articolo teso a ridurre i costi dell'assicurazione auto (articolo 8); tale articolo è stato successivamente soppresso nella legge di conversione n. 9 del 2014 e presentato sotto forma di disegno di legge (del Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Flavio Zanonato, A.C. 2126) il quale, con la caduta del Governo, non è neppure stato incardinato nelle Commissioni competenti del Parlamento;

il disegno di legge prevedeva la riduzione dei costi dell'assicurazione auto attraverso un meccanismo di sconti premiali e il totale delle riduzioni previste era del 23 per cento;

anche Cittadinanzattiva, Adiconsum e altre associazioni di consumatori hanno condotto un'indagine dettagliata a livello regionale e provinciale sul mercato italiano della RC Auto (cofinanziata dal Consiglio nazionale consumatori utenti, CNCU, del Ministero dello sviluppo economico), ponendo in evidenza le forti differenze territoriali e registrando come la tariffa più alta sia applicata ad un guidatore adulto a Napoli (1.737 euro), la più economica ad Aosta (335 euro);

la stessa ricerca ha indicato che a livello nazionale i neopatentati pagano in media 2.828 euro all'anno, ma con forte differenze territoriali: la tariffa più alta è stata riscontrata a Salerno (9.307 euro), la tariffa più bassa è stata riscontrata ancora ad Aosta (1.149 euro);

ne deriva una doppia maggiorazione: gli italiani pagano più degli europei e gli italiani del meridione pagano più dell'italiano medio;

a fronte di queste disuguaglianze contributive l'art. 32, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di RC auto, stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte;

nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;

tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), con nota del 18 aprile 2012, sancendo che «una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)»;

andrebbe altresì ben valutata non la pura sinistrosità ascrivibile a determinate provincie o zone bensì, onde avere un quadro realmente esauritivo del concetto di rischio assicurativo, il costo medio di risarcimento. È infatti noto che nelle provincie meridionali, pur a fronte di un numero di sinistri più elevato che in altre realtà del Paese, è molto diffuso il cosiddetto sinistro-*bancomat*, quindi di modesto impatto economico, tanto più a



seguito della riforma dell'art. 139 Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 che ha contenuto i risarcimenti per cosiddetti «colpi di frusta»;

lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la normativa stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato,

impegna il Governo:

1) a prendere tutte le misure affinché, a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione per responsabilità civile auto, sia garantito ai cittadini sia il rispetto del principio del beneficio in base al quale la tariffa obbligatoria è commisurata al beneficio ricevuto sia del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale tanto più che l'attuale sistema risulta punitivo in specie per gli utenti meridionali virtuosi;

2) a prendere tutte le misure necessarie per riaffermare il principio di uguaglianza affinché a tutti gli automobilisti virtuosi, a prescindere dal Comune di residenza, si applichino le stesse tariffe, cancellando in questo modo quella che rappresenta una vera e propria extra-tassa per i cittadini del meridione in generale, della Campania in particolare; peraltro, tale differenziazione, comporta autentiche abnormità e colpisce indirettamente vari settori economici. L'effetto perverso delle distorsioni denunciate si riflette, in modo speculare, sulla ormai ingestibile situazione di scopertura assicurativa e violazione dell'obbligo di contrarre polizza R.C.A. per la circolazione dei veicoli a motore: si stima che in provincia di Napoli circoli senza polizza R.C.A. il 30 per cento degli autoveicoli ed il 50 per cento dei ciclomotori. Ciò a sua volta comporta gravissime ulteriori conseguenze sociali quale ad esempio un incremento esponenziale, in specie in Campania, dei sinistri in cui è coinvolto il Fondo di garanzia vittime della strada con carico ulteriore a costo degli utenti;

3) ad attivarsi con tutte le iniziative necessarie affinché:

a) le compagnie assicuratrici diano luogo ad una personalizzazione tariffaria che rispetti il principio della trasparenza e che sia legata alla patente piuttosto che al veicolo; ciò potrebbe anche costituire un volano per l'economia atteso che potrebbe indurre molti soggetti all'acquisto di un secondo veicolo dalle caratteristiche diverse rispetto a quello usato generalmente;

b) sia potenziata la banca dati Ivass anche con l'istituzione dell'anagrafe dei testimoni e con l'acquisizione delle perizie espletate su una determinata targa;

c) si receda da ogni ipotesi di depenalizzare la truffa assicurativa *ex art. 642* codice penale ed invece si preveda un'aggravante specifica atteso che il danno si ripercuote sulla collettività;

d) si prevedano sanzioni amministrative accessorie per conducenti di veicoli oggetto delle truffe assicurative.

(1-00245) (Testo 2)

### Mozioni

CAMPANELLA, DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, MOLINARI. – Il Senato,

premessi che:

l'11 maggio 2015 a Bruxelles si è tenuta la riunione dell'Eurogruppo. All'incontro si sarebbero dovuti certificare i passi in avanti per arrivare ad una intesa per lo sblocco dei 7,2 miliardi di euro di aiuti nei confronti della Grecia in cambio di riforme;

l'Eurogruppo, in quella sede, ha rilevato che «i colloqui sono avanzati e sono divenuti più efficaci». Tuttavia ha osservato che «occorre più tempo per colmare le lacune rimanenti e raggiungere un accordo globale. L'erogazione della restante assistenza finanziaria alla Grecia potrà avere luogo solo quando tali riforme saranno state concordate e l'esame da parte del cosiddetto "Brussels Group" – tra cui Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale – avrà certificato la loro attuazione»;

il 30 giugno scadrà il vecchio programma di aiuti, già prorogato di 4 mesi, a partire dal 5 giugno 2015 il Governo di Atene ha già rimborsato 310 milioni di euro nelle casse del Fondo monetario internazionale e complessivamente entro 13 luglio dovrà rimborsare, sempre al Fondo monetario internazionale, poco meno di 2 miliardi di euro, mentre tra luglio e agosto dovrà rimborsare alla Banca centrale europea circa 7 miliardi di euro per i *bond* in scadenza;

oltre alla trattativa per giungere ad un accordo sulle riforme e garantire alla Grecia la liquidità necessaria sono dirimenti le questioni dell'avanzo primario, della ristrutturazione del debito e degli investimenti;

in particolare, l'accordo sull'avanzo primario è la questione al momento più spinosa. Per i creditori internazionali il *surplus* deve essere assicurato e deve essere solido. Tuttavia, anche a causa della paralisi economica e politica dei mesi scorsi in Grecia, il bilancio del 2015 sarebbe in *deficit*. Il Governo greco propone un «*surplus*» per il 2015 e il 2016 molto più basso di quanto vorrebbe il Fondo monetario internazionale;

l'«Eurogroup working group» starebbe quindi valutando il piano di riforme presentato da Atene per misurarne gli effetti economici immediati e nel medio periodo anche e soprattutto analizzando il *surplus* che ne deriverebbe;

il Governo greco ha già avviato nei mesi scorsi una serie di riforme a partire da una seria lotta alla corruzione e alla diffusa evasione fiscale. Ha contenuto la spesa pubblica e il gettito fiscale riscosso in questi mesi supera le aspettative, arrivando a raggiungere un avanzo primario di bilancio di 2,16 miliardi di euro nel periodo gennaio-aprile 2015, molto al di sopra dello stimato *deficit* di 287 milioni di euro;

nello stesso periodo la Grecia ha onorato tutti i debiti in scadenza con esclusive risorse interne di bilancio, senza alcun finanziamento esterno;

dopo mesi di estenuanti trattative i creditori internazionali della Grecia premono per continuare a mantenere un programma di riforma con al centro misure basate sull'austerità, le stesse misure che hanno portato ad un'asfissia di liquidità le casse greche e quindi alla conseguente impossibilità per le istituzioni elleniche di far fronte alle obbligazioni di debito in scadenza;

è necessario quindi supportare il nuovo piano di riforme presentato dal Governo greco affinché si arrivi allo sblocco degli aiuti e per ridare sostenibilità al debito greco e non perseguire irrealistici avanzi primari da realizzare con un programma in continuità con le misure di austerità che hanno strozzato le casse e il popolo greco;

le misure presentate dal Governo di Atene appaiono quindi realistiche e razionali in questa prospettiva, a partire dalla riforma dell'IVA e dell'abbassamento degli obiettivi di avanzo primario, con un sostenibile 1 per cento (in rapporto al prodotto interno lordo) da realizzare nel 2015 che sarà gradualmente portato al 3 per cento entro il 2018;

il piano è basato su riforme economiche meno onerose che, associate ad un alleggerimento degli impegni di bilancio, puntano a rivedere le regole del mercato del lavoro e dell'energia con interventi sulle privatizzazioni, nonché misure sul debito privato;

le questioni sociali, assenti nel *memorandum* sottoscritto con la «Troika», tornano ad essere centrali nella proposta di accordo che mette al centro la sostenibilità del debito e nuove proiezioni di crescita nei prossimi 3 anni: ripristino del contratto collettivo di lavoro, introduzione del salario minimo, protezione dei lavoratori dai licenziamenti di massa, salvaguardia dei salari, delle pensioni, del sistema di sicurezza sociale e della sanità dai tagli e l'arresto delle privatizzazioni a valori non di mercato «a prezzi stracciati» sono solo alcune delle importanti misure;

a tal riguardo, nel rapporto della Commissione affari economici del Parlamento europeo «Sul ruolo e le attività della Troika riguardo i Paesi dell'area euro oggetto di programma» di risanamento macroeconomico e finanziario, rapporto approvato il 13 marzo 2015 dal Parlamento europeo, si legge che: il Parlamento «denuncia la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati ed esaminati in tempo utile nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo e opportunamente discussi con le parti sociali (...) rivela che le raccomandazioni contenute nei memorandum d'intesa sono in contrasto con la strategia

di modernizzazione equilibrata elaborata con la strategia di Lisbona e la Strategia Europa 2020, rileva altresì che gli Stati membri aderenti ai memorandum d'intesa sono stati esonerati dalle procedure di rendicontazione del semestre europeo, compresa la rendicontazione del quadro degli obiettivi di lotta alla povertà e di inclusione sociale (...) si rammarica che nei programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sia stata inserita una serie di prescrizioni dettagliate relative alla riforma dei sistemi sanitari e a tagli alla spesa; deplora che i programmi non siano vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle disposizioni dei Trattati (...) deplora che le misure attuate abbiano fatto aumentare nel breve periodo le diseguaglianze in termine di distribuzione del reddito; prende atto che si è registrato un aumento sopra la media di tali diseguaglianze nei 4 Paesi; rileva che i tagli apportati alle protezioni e ai servizi sociali e l'aumento della disoccupazione a seguito delle misure contenute nei programmi atti a intervenire sulla situazione macroeconomica, nonché la riduzione delle retribuzioni, stanno provocando un aumento della povertà (...) pone l'accento sul livello inaccettabile di disoccupazione, disoccupazione di lunga durata e giovanile, in particolare nei 4 Stati membri nel quadro del programma di assistenza; sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile compromette le possibilità di sviluppo economico, come dimostra il flusso di giovani migranti provenienti dall'Europa meridionale e dall'Irlanda»;

le riforme presentate dal Governo greco rappresentano, quindi, un passo in avanti nella direzione dei valori europei, come stabilito anche dal rapporto del Parlamento europeo;

in data 2 febbraio 2015 in un'intervista rilasciata alla CNN sulla Grecia il presidente Obama ha dichiarato che: «non si può continuare a spremere Paesi che sono in profonda depressione» ed ancora «ad un certo punto deve esserci una strategia di crescita, per permettere loro di rimborsare i debiti ed eliminare parte dei loro *deficit*». Pur riconoscendo il presidente Obama che la Grecia necessita di riforme ha ulteriormente affermato che «è molto difficile avviare questi cambiamenti, se il tenore di vita della gente è sceso del 25 per cento. Alla lunga il sistema politico, la società non possono sopportarlo»;

secondo recenti rilevazioni c'è stato un abbassamento addirittura del 35 per cento degli *standard* di vita della popolazione greca; negli ultimi 5 anni il tasso di disoccupazione è salito al 28 per cento (60 per cento per i giovani), il reddito medio è diminuito del 40 per cento, mentre secondo i dati di Eurostat, la Grecia è diventata il Paese europeo con il più alto indice di disuguaglianza sociale. Questa è la prova che il popolo greco ha sopportato un immenso sacrificio per restare nell'eurozona ed è arrivato il momento di mettere al centro dell'agenda europea una strategia che superi il dogma delle politiche del rigore a favore del benessere delle popolazioni europee per un nuovo modello di crescita sostenibile;

il debito pubblico totale della Grecia è di 323 miliardi di euro, di cui solo un quinto è in mano a banche e investitori privati. Il Fondo monetario internazionale ne ha una trentina di miliardi (il 10 per cento), la

Bce il 6 per cento. Il grosso, il 60 per cento, è detenuto dal resto dell'eurozona: 142 miliardi dal «Fondo salvastati» e 53 miliardi dai singoli Governi. Il «salvataggio della Grecia» da parte della Troika, prima nel 2010 e poi nuovamente nel 2012, non è servito a risanare il bilancio dello Stato ma a ripagare i creditori della Grecia;

il grosso dell'ammontare dei prestiti è stato utilizzato per ricapitalizzare le banche greche e per onorare gli impegni con i creditori dello Stato e dei privati greci, in gran parte banche tedesche e francesi, non per risanare i buchi di bilancio. Più precisamente, circa la metà del finanziamento è stato utilizzato per rimborsare i titoli in scadenza e ripagare gli interessi sul debito, mentre il 20 per cento è andato alle banche greche; il resto dei fondi ha invece riguardato le attività di ristrutturazione e di riacquisto del debito;

in definitiva, più dell'80 per cento degli «aiuti» della Troika sono andati a beneficio diretto o indiretto del settore finanziario, in particolare quello tedesco che è riuscito a ridurre la propria esposizione nei confronti della Grecia dell'80 per cento nel periodo tra il 2010 e il 2012;

mentre in Europa si aveva la percezione che gli aiuti, «realizzati con soldi dei contribuenti europei», stessero salvando la Grecia, in realtà si stavano salvando le grandi banche del continente. Contemporaneamente il debito della Grecia esplodeva fino ad arrivare al 180 per cento in rapporto al prodotto interno lordo (nel 2010 era il 130 per cento) e gli aiuti erano la giustificazione per imporre allo Stato ellenico un brutale programma di austerità fiscale e salariale che ha bruciato un quarto del reddito nazionale e ridotto in povertà milioni di persone. Come dire: oltre al danno, la beffa;

per queste ragioni il debito greco va ristrutturato in maniera controllata affinché ridiventi sostenibile e si possano proporre grandi investimenti pubblici, gli unici in grado di dar fiato all'economia greca e del continente tutto. La questione quindi non è economica ma politica;

così come politica è l'osservazione in merito al meccanismo avviato dalla Bce per ridare fiato all'economia. Con riguardo al *Quantitative easing* (QE), come ricordato dal premio Nobel per l'economia, Stiglitz, in un'intervista rilasciata al quotidiano «Avvenire» il 31 maggio 2015: «va valutato l'effetto redistributivo enorme che produce. Il QE fa scendere i tassi di interesse dei titoli pubblici, la principale fonte di guadagno per le classi medio-basse che in più subiscono gli effetti dei tagli della spesa. Così scompare l'investimento privo di rischio e la situazione favorisce chi ha già un patrimonio, che può continuare ad arricchirsi coi titoli azionari»;

in definitiva il meccanismo del *Quantitative easing* anziché dar fiato all'economia, in combinazione con le politiche di austerità potrebbe ancora di più aumentare le disuguaglianze in Europa e quindi la parte della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà;

occorre quindi rompere la continua incertezza causata dagli irraggiungibili obiettivi di saldi di bilancio pubblico che, come nel caso greco, rafforzano il circolo vizioso di austerità e recessione e al contempo ripri-

stinare un'agenda di crescita realistica con investimenti altrettanto realistici, certi e disponibili. Occorre altresì un'agenda di lavoro comune nell'Unione europea, e principalmente nell'eurozona, per tassare progressivamente e molto di più i redditi più alti, le proprietà fondiariae e soprattutto le plusvalenze finanziarie, e al tempo stesso detassare il lavoro;

un accordo con la Grecia, che spezzi il circolo vizioso di austerità e recessione, e un piano di lavoro su queste basi potranno segnare l'inizio della fine dell'incertezza economica e politica europea che si è determinata in 7 anni di «crisi greca»;

il 9 settembre 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato a grandissima maggioranza (124 a favore, 41 astenuti e solo 11 contrari) una risoluzione (A/68/L.57/Rev2) che impegna la stessa Assemblea ad approvare entro la fine della 69<sup>a</sup> sessione (settembre 2015) un «quadro giuridico multilaterale» per arrivare ad un processo di ristrutturazione del debito sovrano che potrebbe essere un punto di svolta rispetto a come sono state gestite fino ad ora le crisi;

già nel luglio 2012, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva adottato (con il voto contrario di Stati Uniti, Svizzera, Moldavia e 8 Stati membri dell'Unione europea tra cui l'Italia) un importante documento su debito e diritti umani che sostiene gli «*audit*» e la possibilità di moratoria sul pagamento del debito qualora venissero minacciati o compromessi i diritti umani;

il 17 marzo 2015, la presidente del parlamento greco, Zoé Konstantopoulou, ha annunciato la costituzione di una commissione di «*audit*» del debito greco. In totale, una trentina di esperti greci ed internazionali parteciperanno alla commissione e dovranno presentare un primo resoconto entro il mese di giugno. L'obiettivo è di determinare l'eventuale carattere odioso, illegale o illegittimo dei debiti pubblici contratti dal Governo greco e, qualora ciò sia certificato, cancellare la parte del debito ritenuta illegale;

tutto ciò premesso la questione greca non riguarda solo la Grecia e il suo futuro. Non riguarda solo le questioni economiche ma della democrazia europea e dei suoi Stati membri. È quindi urgente una presa di posizione anche del Governo italiano con proposte da avanzare immediatamente, alla prossima riunione dell'Eurogruppo in programma il 18 giugno e in sede di Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles i prossimi 25 e 26 giugno,

impegna il Governo:

1) a dare più coerenza alle stesse affermazioni del Governo contrarie alle politiche dell'austerità, che minano la solidarietà, l'uguaglianza e la democrazia, valori fondanti dell'Unione europea, e che rischiano di avere anche pesanti ripercussioni sull'insieme dell'Europa;

2) ad impegnarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione europea e nei consessi internazionali ad affrontare la questione del debito pubblico dei Paesi più esposti attraverso iniziative di rinegoziazione, stabilendo una diversa tempistica e una diversa rimodulazione sulla base della effettiva crescita e ripresa economica dei Paesi coinvolti e promuovendo altresì l'e-

missione di *eurobond* finalizzati alla riduzione del debito e agli investimenti pubblici e all'occupazione;

3) ad impegnarsi nelle sedi istituzionali dell'Unione europea a subordinare la restituzione dei prestiti internazionali della Grecia e dei Paesi più esposti al mantenimento di tutte le iniziative pubbliche volte a fronteggiare la crisi umanitaria e gli aspetti più drammatici della crisi sociale e della povertà estrema;

4) ad aiutare la Grecia a sostenere le sue ragioni presso l'Eurogruppo e il Consiglio europeo;

5) ad appoggiare le posizioni del Governo greco in merito all'allentamento dei rigidi parametri imposti dalle regole del *fiscal compact*, assumendo una posizione netta e priva di ambiguità nel voler riformare i parametri imposti dalle politiche di *austerità*;

6) a ribadire con forza, in tutte le sedi sia europee sia esterne all'Unione, che la sovranità nazionale e il mandato democratico devono essere rispettati e a rifiutare qualsiasi opzione «tecnocratica» che «commissari» di fatto le istituzioni democratiche, estranea ai valori fondanti dell'Unione europea;

7) a proporre un'agenda di lavoro comune nell'Unione europea, e principalmente nell'eurozona, per tassare progressivamente ed in maniera più incisiva i redditi più alti, le proprietà fondiarie e soprattutto le transazioni e le plusvalenze finanziarie;

8) a proporre in tutti gli ambiti della *governance* europea una politica di intervento e di investimenti pubblici, un piano europeo per l'occupazione, il quale stanzi adeguate risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel «piano Juncker», che di fatto non vi sono, al fine di creare occupazione per 10 milioni di disoccupati e/o inoccupati, di cui un milione in Italia, che rappresentano la totalità delle persone che hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi, definendo una politica industriale a livello europeo e adoperandosi affinché il «piano Juncker» abbia come priorità il superamento degli squilibri regionali in Europa, che sono una delle cause dell'attuale crisi europea;

9) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, composta da esperti indipendenti, volta a ricostruire le origini, le componenti e i detentori del credito italiano vantato verso la Grecia, vagliandone le caratteristiche e l'ammissibilità.

(1-00433)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CASALLETTO, BENCINI, BIGNAMI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MOLINARI. – Il Senato,

premesso che:

l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha diffuso il 27 maggio 2015 il nuovo rapporto sullo stato dell'insicurezza alimentare nel mondo, dal quale si evince che, a tutt'oggi, circa 800 milioni di persone sono a rischio di denutrizione, con particolare

rilevanza del disagio nell’Africa sub-sahariana e nel Medio Oriente, dove il numero delle persone che soffrono per la fame è addirittura in crescita rispetto al 1990;

i rapporti delle principali agenzie internazionali e delle organizzazioni non governative concordano nell’individuare, quale elemento di assoluto rilievo nel determinare lo stato di permanente insicurezza alimentare, le dinamiche osservate nel mercato delle principali materie prime alimentari, con particolare riferimento alle impennate dei prezzi registrate nel corso del 2008, del 2010 e del 2012 e agli effetti nei Paesi più vulnerabili delle repentine oscillazioni degli indici di riferimento per gli acquisti dei prodotti agricoli;

l’analisi specialistica dei mercati dei prodotti alimentari ha in particolare evidenziato che una componente tutt’altro che secondaria nell’amplificare le improvvise esplosioni dei prezzi è rappresentata dal crescente investimento su strumenti finanziari derivati (*futures, swap, opzioni, ETC*) legati alle materie prime agricole, con un raddoppio dei flussi investiti fra il 2006 e il 2011, e l’ingresso di grandi operatori internazionali non direttamente interessati al commercio di *mais*, frumento, riso, cacao o caffè, ma prevalentemente alla speculazione a breve termine sulle quotazioni internazionali di tali prodotti;

a seguito della crisi alimentare del 2008 e delle campagne di sensibilizzazione promosse da molteplici organizzazioni non governative, la diffusione dei nuovi strumenti finanziari derivati collegati alle materie prime agricole e i suoi effetti indiretti sulle popolazioni a rischio di denutrizione si sono imposti all’attenzione anche delle autorità preposte alla regolazione dei mercati finanziari, a cominciare dalle proposte per una nuova disciplina del settore avanzate dalla «Commodity Futures Trading Commission» negli Stati Uniti e dalla Commissione europea;

in particolare nell’Unione europea, dopo un approfondito dibattito nelle istituzioni comunitarie, si è pervenuti all’approvazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (MIFID II), con la quale si è introdotto il principio della necessità di regolamentazione e vigilanza sul mercato dei derivati sui prodotti agricoli, per evitare che la leva finanziaria possa accentuare la volatilità dei prezzi;

il procedimento di attuazione della direttiva affida all’Autorità europea sugli strumenti finanziari e sui mercati (ESMA) il compito di proporre i parametri di regolamentazione tecnica in materia, che dovranno essere sottoposti al vaglio della Commissione e del Parlamento europeo per una definitiva approvazione prevista entro il 2015, mentre gli Stati membri devono recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il mese di luglio del 2016;

particolare preoccupazione è stata espressa dalle Organizzazioni non governative e dalla stessa FAO anche per il forte incremento del fenomeno dell’accaparramento dei terreni agricoli (*land grabbing*) nei Paesi in via di sviluppo da parte di compagnie multinazionali private che affittano o acquistano grandi estensioni coltivabili sottraendole al controllo delle comunità locali, fenomeno anch’esso collegabile alle previsioni di



crescita dei prezzi delle materie prime alimentari e alle dinamiche dell'investimento finanziario;

tra il 2008 e il 2014 circa 56 milioni di ettari di terreni agricoli, equivalenti all'estensione della Francia, sono stati accaparrati da investitori stranieri, con particolare concentrazione nell'Africa sub-sahariana, nel sud-est asiatico e in America latina ed una evidente coincidenza territoriale con aree dove già si manifestano i fenomeni di denutrizione;

le aree agricole acquisite dalle grandi compagnie internazionali sono prevalentemente destinate a progetti di sviluppo di colture per biocarburanti o da esportazione, sottraendo risorse preziose per l'agricoltura familiare locale, con un impatto negativo sulla capacità di produrre cibo rivolto al sostentamento delle popolazioni in stato di insicurezza alimentare;

sono stati inoltre evidenziati a più riprese, anche dalle agenzie internazionali, casi di accaparramento di terre che avvengono senza alcuna preventiva informazione delle comunità locali, con evidente violazione dei diritti acquisiti dai piccoli produttori e con l'innescare di fenomeni migratori e conflitti sociali connessi alla intervenuta scarsità di risorse agricole accessibili, mentre il Comitato per la sicurezza alimentare della FAO ha adottato l'11 maggio del 2012 le «Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra» (VGGT) rivolte a prevenire e contrastare tali dinamiche;

la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha reso noto il 9 giugno il contenuto di un rapporto di ricerca (IP/B/AGRI/IC/2014-069) sull'esistenza e sulle caratteristiche del fenomeno del *land grabbing* nel territorio dell'Unione, dal quale si evince che dinamiche analoghe a quelle descritte interessano anche i terreni agricoli di alcuni Paesi comunitari, con crescente pregiudizio dell'attività della piccola agricoltura familiare;

considerato inoltre che:

in questa fase del procedimento di attuazione della direttiva MIFID II può risultare di particolare rilievo, nell'orientare le decisioni comunitarie in materia di regolazione dei derivati finanziari nella direzione del contrasto alla speculazione sui prodotti agricoli, l'impegno della rappresentanza italiana nelle istituzioni europee, del Governo italiano e del Parlamento, anche in relazione alla delega legislativa in corso di conferimento con la legge di delegazione europea 2014, già approvata in prima lettura dal Senato e in corso di esame presso la Camera dei deputati;

l'implementazione delle citate «Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra» (VGGT) richiede uno specifico impegno del Governo, sia in sede di accordi bilaterali e multilaterali che mediante esercizio di attività di vigilanza e orientamento sugli investimenti esteri delle imprese italiane;

l'Esposizione internazionale 2015 in corso a Milano rappresenta una grande occasione per rendere protagonista il nostro Paese di un processo che porti ad una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della sovranità alimentare e a rafforzare l'impegno internazionale verso

l'accelerazione delle iniziative rivolte a ridurre drasticamente il fenomeno della denutrizione;

l'adozione e il lancio della sottoscrizione della «Carta di Milano» rappresenta, in tal senso, un primo e importante momento di comunicazione e iniziativa, cui è opportuno e urgente far seguire azioni coerenti in sede nazionale e internazionale rivolte a prevenire e contrastare concretamente la speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari e l'accaparramento dei terreni agricoli,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie, in sede di Unione europea e in sede nazionale, affinché siano accolti, nel procedimento di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MIFID II), i seguenti orientamenti:

a) sia previsto l'obbligo di indicare con chiarezza al risparmiatore nel prospetto informativo se un prodotto finanziario derivato è legato, anche solo parzialmente, all'andamento dei prezzi di una determinata materia prima agricola;

b) sia affidato all'ESMA l'incarico di tenere una lista chiara, aggiornata e consultabile da tutti dei prodotti finanziari derivati basati sull'andamento dei prezzi delle materie prime agricole quotati nelle borse dei Paesi dell'Unione europea;

c) siano adottati limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali nei derivati su merci agricole, come richiesto in una lettera inviata all'ESMA da *Oxfam*, *Finance Watch*, *Friends of the Earth Europe*, *SOMO* e *Global Justice Now* il 19 maggio 2015, con la richiesta di un limite generale che non superi il 10 per cento dell'offerta, con un margine non superiore al 5 per cento per la quota discrezionale demandata alle legislazioni nazionali;

d) siano adottati meccanismi che intervengano sulle contrattazioni dei derivati finanziari in presenza di situazioni di mercato di preallarme per la dinamica domanda/offerta di alcune materie prime agricole, a cominciare dalla limitazione dei volumi del *high frequency trading*;

e) sia demandato direttamente a un unico organismo europeo il ruolo di supervisione e intervento sui mercati dei prodotti finanziari derivati basati sulle materie prime agricole;

2) a riconoscere gli effetti negativi della pratica dell'accaparramento di terreni coltivabili (*land grabbing*) e a richiedere l'inserimento di clausole rivolte alla tutela dei diritti umani delle comunità di piccoli produttori agricoli in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali che l'UE stipuli e rinnovi con Paesi terzi e con gli organismi internazionali, a cominciare dal rispetto integrale delle «Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra» (VGGT), adottate dal Comitato per la sicurezza alimentare della FAO l'11 maggio del 2012;

3) a vigilare affinché il rispetto delle «Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra» (VGGT) costituisca elemento irrinunciabile nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale ai quali partecipa il nostro Paese o nell'ambito di iniziative di investimento di aziende

italiane che si avvalgono del supporto finanziario o delle garanzie di organismi, enti e agenzie pubbliche;

4) ad adoperarsi affinché, già nel corso dell'Esposizione internazionale 2015, siano adottate tutte le ulteriori iniziative rivolte a prevenire e contrastare la speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari e l'accaparramento dei terreni agricoli, anche al fine di rendere operativi gli importanti orientamenti assunti con l'adozione della Carta di Milano.

(1-00434)

### Interpellanze

DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'omicidio dell'avvocato e *blogger* Mario Piccolino ha scosso l'intera comunità italiana e, in particolare, quella della zona del sud pontino per l'estrema ferocia e modalità d'attuazione, che fa pensare ad una vera e propria esecuzione di stampo mafioso, fatto che dimostra il grado di penetrazione delle mafie nel territorio appena a sud della Capitale;

già nel 2009 Piccolino fu aggredito nel suo studio da un esponente di una nota famiglia legata alla criminalità organizzata e nel 2012, fu oggetto di atto di avvertimento e intimidazione con l'episodio delle teste di pesce sull'uscio di casa;

pur non potendo affermare allo stato se le cause dell'omicidio descritto siano da imputare al fenomeno mafioso oppure a crimini di altra natura, in costanza delle indagini della magistratura, tuttavia è ormai accertato da numerosi studi e indagini della magistratura e delle forze dell'ordine che la criminalità organizzata nell'area della provincia di Latina, con contaminazioni profonde in comuni limitrofi alla Capitale, come ad esempio Ardea, abbia ormai una presenza stabile e pervasiva nella vita economica finanziaria e politica del territorio;

pochi ma significativi esempi per confermare la presenza diffusa e capillare della criminalità organizzata: nel 2010 la Direzione investigativa antimafia di Napoli ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nella zona di Fondi, che controllava il settore ortofrutta e trasporti; nel 2014 il nucleo di Polizia tributaria di Roma e gli agenti della squadra mobile di Latina hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare disposte dal giudice per le indagini preliminari di Napoli per smantellare una vasta organizzazione che agiva tra la zona di Formia e di Caserta, gestendo un traffico di auto verso la Germania e facente capo al *clan* camorristico dei Casalesi; nel 2012 il procuratore di Tivoli, Luigi de Ficchy, già sostituto della Direzione distrettuale antimafia, a proposito dell'agguato sulla spiaggia di Terracina, nel quale è stato ucciso il *boss* degli «Scissionisti» Gaetano Marino ha dichiarato: «Il basso Lazio ha una tale densità criminale, da sempre, che stupirsi ancora è inammissibile. Camorra e 'ndrangheta, in quella zona, sono radicate, così come i *clan* della criminalità locale. Investono e hanno centri di potere, controllano l'economia. La situa-

zione più difficile è proprio quella della provincia di Latina. Le aree di interesse e le zone vengono spartite tra gruppi criminali. Non è un caso che si discutesse di istituire una sezione distaccata della direzione investigativa antimafia proprio lì»;

nonostante le prove continue sulla presenza massiccia della criminalità organizzata nella zona del sud Pontino che determina effetti distortivi nell'economia e nella politica con pericolosi risvolti negativi sul tessuto sociale dell'intero territorio come ha più volte denunciato lo stesso capo della Direzione distrettuale antimafia di Roma, dottor Pignatone, nel 2013 è stata chiusa a Gaeta la sezione distaccata del tribunale di Latina, che costituiva, oltre ad un forte deterrente alle attività illecite dei *clan* camorristici, un sicuro e necessario presidio di legalità. Tale depotenziamento dei presidi di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata è testimoniata dalla situazione di grande sofferenza o meglio di emergenza in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine e non solo nel territorio pontino in termini di riduzione di mezzi e di personale che in particolare colpisce la questura di Latina;

la politica di revisione della spesa, del blocco del *turnover* e di misure di contenimento rischia di mettere in ginocchio territori con deboli difese contro poteri agguerriti, affermati e intimamente presenti nel tessuto sociale, economico e politico e con immensa capacità coercitiva di tipo criminale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario, con un'opportuna opera di coordinamento tra Ministeri e amministrazioni diverse, prevedere espressamente per il territorio della provincia di Latina una ricognizione, un successivo potenziamento e rafforzamento di tutti i presidi di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, con un continuo monitoraggio della situazione e dei risultati, considerando i fenomeni riscontrabili in quei territori come un'emergenza nazionale.

(2-00280)

### Interrogazioni

CANTINI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

l'art.47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, nel testo originario stabiliva, che nelle controversie pensionistiche l'avente diritto era tenuto a proporre azione giudiziaria entro un termine di 10 anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, pena la decadenza del diritto;

successivamente tale articolo è stato modificato dall'art.4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in cui si stabilisce che: « Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può es-

sere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma»; in sostanza la modifica riduce a 3 anni il termine entro cui l'avente diritto avrebbe potuto proporre l'azione giudiziaria;

l'art. 38 comma. 1, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, in cui si stabilisce che «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», precisando, inoltre, al comma 4 che «le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 6491 del 1996 aveva stabilito che l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 si applica soltanto alla domanda giudiziale proposta a seguito di reiezione del ricorso amministrativo o, comunque, di esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, non anche ai casi in cui il privato chieda un adeguamento della prestazione già riconosciuta dall'ente previdenziale;

tale pronuncia aveva provocato un contrasto all'interno della sezione lavoro della stessa corte suprema che, in alcuni casi, non si era adeguata al *dictum* delle sezioni unite;

sul punto le sezioni unite della suprema corte di cassazione sono quindi intervenute nuovamente con la sentenza n. 12720 del 2009 depositata il 29 maggio 2009 e prevedendo che: «la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 39 del 1970 – come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale» si sono espresse nel senso dell'inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall'ente previdenziale; in tal modo venendo ribadito che i termini di de-

cadenza previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 non si applicano ai casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere, non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solamente l'adeguamento di tale prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto; secondo quanto risulta all'interrogante a tale pronuncia sono seguite solo sentenze nello stesso senso (Cassazione, sezione lavoro, n. 948 e n. 1580 del 2010);

a seguito del mutamento legislativo del 2011 delle sezioni unite, con un'ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2011, n. 27279, la Corte ha restituito gli atti alla sezione lavoro perché valutasse, alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 38, comma 1, lettera *d*) e 4 del decreto-legge n. 98 del 2011, la persistenza dell'opportunità di investire le sezioni unite della richiesta di nuova valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 e successive modificazioni, anche al caso di domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale nei termini rappresentati nell'ordinanza di rimessione;

tale mutamento legislativo ha provocato un mutamento giurisprudenziale fortemente sfavorevole per i lavoratori, anche per cause legate all'amianto; ciò ha fatto sì che quei lavoratori a cui a seguito di ricorso era stata riconosciuta una maggiorazione contributiva o un aumento dell'anzianità per esposizione all'amianto, si sono trovati a dover restituire i trattamenti pensionistici ricevuti;

in particolare, oggi 80 ex lavoratori vetrai dell'empolese, venuti a contatto con l'amianto nel corso della loro vita lavorativa, si trovano a dover restituire somme anche ingenti per aver ottenuto a seguito di giudizio la citata maggiorazione pensionistica;

considerato che:

a tali lavoratori oggi viene negato un diritto riconosciuto in passato;

fino al 2005 le sentenze in merito sono state favorevoli ai lavoratori esposti all'amianto che avevano fatto richiesta della maggiorazione contributiva; solo nell'empolese si contano circa 400 ex lavoratori che hanno beneficiato della maggiorazione, creando, in tal modo una situazione di sostanziale disparità tra situazioni simili;

l'esposizione all'amianto è causa riconosciuta di gravi malattie, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quante siano le situazioni di decadenza dai benefici previdenziali per esposizione all'amianto che il cambiamento della normativa sulla decadenza previdenziale ha prodotto;

se non si ritenga di dover intervenire, entro i limiti di propria competenza, per tutelare le situazioni in cui siano coinvolti lavoratori comunque esposti all'amianto.

(3-01981)

MORONESE, MORRA, DONNO, MONTEVECCHI, NUGNES, BERTOROTTA, SANTANGELO, BUCCARELLA, CASTALDI, PA-

GLINI, PUGLIA, BOTTICI, MARTON, BULGARELLI, GIROTTO, PETROCELLI, GAETTI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, LEZZI, COTTI, CAPPELLETTI, AIROLA, FUCKSIA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la direttiva n. 79/409/CEE «Uccelli», concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è rimasta in vigore ed è stata integrata all'interno delle disposizioni della cosiddetta direttiva Habitat;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta direttiva Habitat, recepita in Italia nel 1997, con regolamento decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ha come obiettivo quello di «salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato» (art. 2); per il raggiungimento di tale obiettivo sono individuate le misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;

in particolare, l'articolo 6, comma 2, della direttiva precisa che gli Stati membri adottino «le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva»;

considerato che:

il 9 luglio 2014 i servizi della Commissione europea hanno richiesto dei chiarimenti all'Italia in merito all'applicazione della direttiva Habitat. Sulla base delle informazioni ricevute tramite diverse denunce, la Commissione è giunta alla conclusione che l'Italia ha dei problemi applicativi della direttiva ed in particolare dell'articolo 6, commi 2, 3, 4;

dal luglio 2014 numerose sono state le comunicazioni intercorse tra l'Italia e la Commissione europea, che, per le anomalie riscontrate ha deciso di aprire un'inchiesta sul mancato rispetto delle aree protette;

la relativa procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI è, infatti, «diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat»;

da quanto si apprende da recenti notizie stampa, come «L'Espresso» del 4 maggio 2015, l'Unione europea, in una nota di 12 pagine, riepiloga le contestazioni ed elenca alcune delle principali violazioni commesse dall'Italia, individuando 21 prescrizioni da seguire, con la precisazione che nel caso in cui non venissero rispettate sarà aperta l'ennesima procedura di infrazione;

tra le prescrizioni dettate dalla Commissione europea ce n'è una (la n. 14, a pagina 6 del documento) che recita testualmente: «Il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato dovrebbe essere accompagnato da corsi di Formazione per gli agenti incaricati dei controlli. Inoltre,

dovrebbero essere razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali provinciali e regionali)»;

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea il 20 maggio 2015 ha pubblicato il *report* sullo «Stato della natura nell'UE» che rileva un notevole peggioramento della salute degli *habitat* in Italia;

dal *report* emerge che nel complesso oltre il 60 per cento delle aree protette dalla direttiva Habitat nel 2013 non godeva di buona salute, il doppio rispetto al 2007. In particolare, il 90 per cento delle dune risulta in condizioni di conservazione cattive o inadeguate, così come oltre l'80 per cento delle aree paludose e il 79 per cento delle foreste, seguiti da oltre il 60 per cento di ambienti di acqua dolce, aree costiere e praterie. A ciò si aggiunga, che oltre la metà delle specie di flora e fauna non gode di buona salute, per quanto riguarda gli uccelli circa il 17 per cento delle specie risulta minacciato mentre un altro 15 per cento è in declino, per un totale di 32 per cento,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che l'Italia venga sottoposta ad una nuova procedura di infrazione;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di salvaguardare la biodiversità degli *habitat*, nonché della flora e della fauna;

se non ritenga opportuno intervenire immediatamente, e con quali azioni, per arginare i danni causati dall'omissione degli atti di controllo prescritti a tutela della biodiversità, predisponendo verifiche più stringenti su uccelli e *habitat*.

(3-01983)

MORONESE, NUGNES, MORRA, DONNO, BERTOROTTA, GIROTTI, SANTANGELO, PUGLIA, BOTTICI, MARTON, BULGARRELLI, CASTALDI, PETROCELLI, GAETTI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, PAGLINI, LEZZI, COTTI, CAPPELLETTI, AIROLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è una delle 5 forze di polizia italiane, ad ordinamento civile e con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

nato nel 1822, è specializzato nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano, nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e del controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare, e concorre all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

il Corpo forestale dello Stato originariamente aveva un ruolo di salvaguardia delle aree boschive, tuttavia ha acquisito nel corso della sua storia molteplici funzioni, anche al di fuori di tale ambito, come il contesto di difesa dell'ambiente e del territorio, della salute umana, di tu-



tela degli animali, della flora e del patrimonio paesaggistico, di controllo sulle produzioni agro-alimentari, di conservazione della biodiversità e delle aree protette terrestri e marine;

tra le competenze del Corpo forestale dello Stato si annoverano anche le operazioni di controllo sul traffico dei rifiuti (repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti) e sugli inquinamenti (tutela delle acque dall'inquinamento e reati o danno ambientale);

considerato che:

il personale del Corpo ammonta a circa 8.500 unità, dislocato su tutto il territorio italiano, ad eccezione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali operano corpi forestali autonomi, è presente nei nuclei e sezioni di Polizia giudiziaria presso le procure ed i tribunali nonché, con alcuni nuclei, nell'ambito della Direzione investigativa antimafia;

a parere degli interroganti, dalle ultime politiche messe in atto dal Governo si potrebbe dedurre una volontà a ridurre progressivamente i finanziamenti al Corpo forestale, tali da mettere in discussione l'operatività territoriale e la specializzazione, sino ad arrivare allo smantellamento dello stesso. Ciò risulterebbe innanzitutto dal mancato rifinanziamento del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate», che prevede tra l'altro il monitoraggio dei terreni agricoli e la loro messa in sicurezza, operando nei fatti un taglio di quasi 4 milioni di euro, che va ad incidere direttamente sulla salute dei cittadini;

il Corpo forestale ha sempre operato attivamente in diversi campi e settori, in virtù della specializzazione e trasversalità delle proprie competenze, e sul punto, sono un esempio gli sforzi messi in campo per la tutela agroalimentare, settore oggi importantissimo per il mercato del nostro Paese, e che ha visto e vede il Corpo forestale in prima linea a combattere la contraffazione dei più grandi marchi agroalimentari nazionali, che causa gravissimi danni alle esportazioni;

a ciò si aggiunga la lotta quotidiana che il Corpo forestale attua, ad esempio, sul territorio ormai noto come «Terra dei Fuochi», dove assieme all'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Campania, pre-dispone un quotidiano e puntuale monitoraggio dei terreni incriminati, pianifica e supervisiona i lavori di bonifica;

considerato, inoltre, che:

nell'ordinamento italiano sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, in particolare, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, sono stati introdotti nel libro II del codice penale 5 nuovi delitti contro l'ambiente: inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo;

secondo il rapporto «Ecomafie 2014», pubblicato da Legambiente nel giugno 2014, il Corpo forestale dello Stato, seppur carente di uomini e mezzi, ha accertato nel 2013 oltre 10.000 reati ambientali contro i soli 65 della Polizia di Stato; il Corpo forestale è costantemente in prima linea nella repressione di tutti i reati annessi con una capacità di indagine altamente specializzata e qualificata come dimostrano le azioni investigative di Pitelli (La Spezia), Porto Marghera (Venezia) e del Metaponto;

il gruppo europeo «Eurojust», organismo europeo per la cooperazione giudiziaria, ha denunciato nel suo nuovo rapporto «Strategic project on environmental crime» che sulla base dei dati analizzati si è constatato che la maggior parte dei reati ambientali commessi restano impuniti, generando costi altissimi per la società, e che pertanto gli Stati membri devono provvedere ad organizzare ciascuno un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo; considerato, tra l'altro, che:

il disegno di legge recante riforme per la pubblica amministrazione, approvato dal Senato il 30 aprile 2015, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera 3098) reca all'art 7 misure di riorganizzazione del Corpo forestale ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia;

sulla vicenda, tra l'altro, sono state presentate presso la Camera dei deputati dall'onorevole Massimiliano Bernini in data 24 febbraio 2015, seduta n. 380, una interpellanza urgente (2-00858) rivolta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul tema della riduzione di finanziamenti nei confronti del Corpo forestale, nonché una successiva interrogazione a risposta scritta (4-09204) presentata il 15 maggio 2015, seduta n. 428, con specifico riferimento alla situazione degli idonei non vincitori. Ad oggi, nonostante la delicatezza della problematica, non è stata data ancora alcuna risposta ai suddetti atti;

da più parti sono state avanzate severe critiche in merito a tale manovra di *spending review*. Lo stesso capo della Direzione nazionale antimafia, Franco Roberti, il 4 novembre 2014, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ha dichiarato la sua contrarietà alla soppressione del Corpo forestale: «Noi siamo contrarissimi, se non si è capito, lo ribadisco, alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiano e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di *spending review*, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale, e delle procure distrettuali». Le dichiarazioni sono state confermate anche di recente in un'intervista resa al Corriere della Sera del

14 aprile 2015 in cui il Capo della *Super* Procura Antimafia ha ribadito: «il Corpo Forestale ha compiti specializzati e conosce il territorio, è un'arma preziosa contro gli ecoreati.» Le stesse preoccupazioni sono state ribadite, il 3 giugno 2015, in audizione in Commissione affari costituzionali alla Camera dei deputati, «la Forestale, come il NOE, svolge un compito essenziale, con eccezionale professionalità per la tutela dell'ambiente, uno dei beni supremi a cui i cittadini hanno diritto»;

tra l'altro è da segnalare che, a parere degli interroganti, le paventate esigenze di *spending review* non troverebbero riscontro nei fatti, da notizie stampa (per ultimo «Il Sole24 ore» del 2 giugno 2015) si apprende, infatti, che il costo del Corpo forestale è di circa 30 milioni all'anno, che quasi si compenserebbero con i 28 milioni di sanzioni amministrative elevate (media dal 2010 al 2013). In più, in applicazione dell'accorpamento ci sarebbe il paradosso del «costo di allineamento» per la sostituzione immediata delle divise (sulla base delle ultime gare d'appalto circa 12,3 milioni), dei mezzi «civetta» e di quelli speciali (ipotizzando una consistenza del parco mezzi interessato di 1.700 unità, il costo stimato è di 8,3 milioni), della flotta aerea (il costo stimato è di 2,5 milioni) e della formazione (circa 1,54 milioni considerando, per ogni unità di personale, un numero minimo di 5 giornate formative nell'anno, con una spesa minima di 40 euro al giorno per vitto-alloggio-missione e la spesa per le docenze). Il totale è di circa 24,6 milioni;

da ultimo, da recenti notizie stampa (telegiornali nazionali) si apprende che il Presidente del Consiglio dei ministri, Renzi, ha dichiarato che al più presto, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, verrà adottato un provvedimento, al fine di prevedere un potenziamento straordinario di 2.500 unità da destinare a Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza per far fronte all'impegno per il Giubileo, con esclusione dunque del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

appare eccessivamente oneroso per lo Stato procedere a nuove assunzioni, in vista del Giubileo, come ipotizzato dal presidente Renzi, quando potrebbero essere utilizzate le graduatorie degli idonei non vincitori, trattandosi di personale già selezionato che ha superato diverse prove tecniche, tra l'altro con un evidente risparmio per lo Stato in spese concorsuali. Ciò vale in particolar modo per il Corpo forestale dello Stato, ove lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori permetterebbe di garantire la specializzazione e la trasversalità delle competenze tipiche di questo Corpo;

le risorse destinate al Corpo forestale non andrebbero tagliate, ma al contrario incrementate con l'unico obiettivo di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e forestale, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della legge sugli «Ecoreati» (legge n. 68 del 2015), considerate tra l'altro, le competenze, investigative del Corpo forestale in materia di delitti ambientali;

considerato, infine, che da recentissime notizie stampa si apprende che la direzione generale ambiente della Commissione europea, con il do-

cumento EU PILOT 6730/14/ENVI, ha avviato un'indagine sull'Italia per la violazione dell'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE denominata «Direttiva Habitat». La Commissione europea ha dettato una serie di prescrizioni da mettere in pratica e tra esse ce n'è una (la n. 14, a pagina 6 del documento EU PILOT 6730/14/ENVI) che recita testualmente: «Il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato dovrebbe essere accompagnato da corsi di Formazione per gli agenti incaricati dei controlli. Inoltre, dovrebbero essere razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, Corpo forestale dello Stato, Corpi forestali provinciali e regionali)»,

si chiede di sapere:

se il Governo confermi l'andamento di una progressiva diminuzione dei finanziamenti al Corpo forestale e se ciò sia o meno coerente con i principi di tutela e salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano, nonché della salute e della sicurezza umana;

quali misure intenda adottare per sopperire all'eventuale vacanza dell'apporto investigativo e di controllo operato in questi decenni dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, a seguito di quelli che gli interroganti giudicano tagli irragionevoli ed indiscriminati;

quali iniziative specifiche intenda assumere, nei confronti di coloro che, dopo aver superato numerose prove, attualmente risultano nelle graduatorie degli idonei non vincitori del Corpo forestale, affinché le graduatorie in questione possano essere riutilizzate all'interno dell'eventuale Corpo di polizia accorpante;

quali misure intenda intraprendere per evitare che l'Italia sia sottoposta ad una nuova procedura di infrazione, così come prospettato nel documento EU PILOT 6730/14/ENVI.

(3-01984)

SERRA, NUGNES, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, BERTOROTTA, MARTELLI, CIOFFI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

il termovalorizzatore sito a Capoterra (Cagliari), zona industriale di Macchiareddu, ha una capacità di incenerimento dei rifiuti di circa 125.000 tonnellate. In data 11 febbraio 2014 la Giunta regionale della Sardegna adottava la delibera n. 5/10 con la quale, su proposta dell'assessore per la programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, prendeva atto del piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del quadro strategico nazionale (QSN);

tra gli obiettivi strategici perseguiti viene annoverato il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 79 dell'11 luglio 2012, venivano determinate in circa 143 milioni di euro le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), da destinare alla Regione Sardegna, quale misura premiale, a seguito degli obiettivi raggiunti nell'offerta di migliori servizi

al cittadino. Di queste somme, circa 42 milioni di euro venivano destinate (con delibera n. 27/1 dell'11 luglio 2013) al settore rifiuti;

il direttore del Centro regionale di programmazione (CRP), inoltre, riceveva l'incarico di avviare sia le trattative con gli assessorati competenti per materia al fine di delineare gli interventi da finanziare con i fondi (FSC), sia le negoziazioni sulle proposte di intervento con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. L'unica negoziazione conclusa al momento parrebbe riguardare gli interventi nel settore rifiuti per 41.706.472 euro;

con la citata delibera, la Giunta approvava tali interventi;

considerato che da articoli di stampa locale, come «Sardinia Post» del 3 giugno 2015 si apprende che con una delibera, di cui non vengono riportati gli estremi, la Giunta regionale avrebbe autorizzato un'operazione di *revamping* dell'impianto di incenerimento di Macchiareddu, in virtù della quale veniva stanziata la somma di 41.706.471 euro; il costo totale, invece, si aggirerebbe intorno ai 52 milioni di euro. La delibera parrebbe essere stata firmata il 20 aprile 2015 dall'attuale assessore regionale per la programmazione. Nelle more dell'adozione della stessa il Consorzio industriale CACIP (proprietario del termovalorizzatore gestito dalla Tecnocasic SpA con capitale pubblico) a mezzo del suo presidente, Salvatore Matana, nominava la commissione di esperti con l'incarico di valutare le proposte giunte per la progettazione e la realizzazione dei lavori, che dureranno circa 2 anni;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, qualora l'operazione si rivelasse veritiera, sarebbe discutibile sotto il profilo della ragionevolezza, presenterebbe, infatti, varie zone di opacità, soprattutto se si considera che l'operazione risulterebbe essersi svolta nel totale silenzio. Ciò emergerebbe, *a fortiori*, anche in virtù del fatto che la ristrutturazione dell'impianto di incenerimento di Macomer (Nuoro), sito nella zona industriale di Tossilo, ha, invece, dato origine a molteplici proteste, a causa delle incompatibilità ambientali dell'impianto e, altresì, della sussistenza di vincoli archeologici nell'area interessata dalle operazioni di potenziamento dell'inceneritore;

l'aggiudicazione della gara d'appalto, sempre da quanto emerge dalla stampa, dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 2015;

inoltre, il quotidiano «Sardinia Post» del 3 giugno 2015 precisa che il presidente del consorzio industriale CACIP ha affermato: «Un intervento divenuto più che mai necessario col tempo perché è aumentata la quantità di rifiuti prodotta»;

lo scopo della ristrutturazione e del potenziamento dell'impianto, secondo gli intenti dichiarati, sarebbe quello di ottimizzare la produzione per ottenere un prodotto di «alta qualità» e aumentare la produzione di energia da impiegare sia per il funzionamento dell'impianto sia da rivendere all'ENEL;

considerato inoltre che l'area in cui insiste l'impianto vede la presenza di altri impianti da cui promanano, a causa delle loro lavorazioni, fumi e odori nocivi per l'ambiente e per le popolazioni locali. A parere

degli interroganti, la situazione è resa ancor più grave a causa della carenza di centraline di monitoraggio, in grado di rilevare realmente il livello delle emissioni; essa è resa ancora più incerta soprattutto a causa della mancanza del registro dei tumori nella provincia di Cagliari, oltre che di ogni altro presidio in grado di rilevare il nesso tra l'inquinamento e la percentuale di patologie che derivano dalle attività;

considerato altresì che:

la tecnologia impiegata dagli impianti di incenerimento, benché definita dall'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come attività strategica per il Paese, ha un'incidenza ambientale preoccupante. L'incenerimento dei rifiuti, a prescindere dalla tipologia adottata e del materiale impiegato per la combustione, produce ceneri e fumi inquinanti contenenti polveri sottili, PM 10 e PM 2,5, e ultrafini inferiori a 0,1 micron, composte da sostanze chimiche, quali: metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, piombo, cromo, benzene, diossine, ossidi di azoto e altre sostanze nocive per la salute umana, degli animali e per la salubrità ambientale;

gli impianti di incenerimento sono classificati come «impianti insalubri di prima classe» ex art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265 del 1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ciò in considerazione del fatto che le sostanze prodotte dalla combustione e le microparticelle, soprattutto PM 2,5, vengono agevolmente veicolate attraverso il vento e i corsi d'acqua;

a parere degli interroganti è il caso di rilevare che l'incentivo di tali forme di smaltimento dei rifiuti sconfessa la «Strategia europea per la biodiversità 2020», che contiene il divieto dell'incenerimento dei rifiuti a vantaggio del loro riciclo;

inoltre, risulta agli interroganti che l'Italia potrebbe essere sottoposta ad una nuova procedura di infrazione per non aver ottemperato all'adeguamento della propria normativa di classificazione secondo le norme europee;

già dalla fine dell'anno 2014, l'Europa comunicava al Governo italiano che i parametri fissati per classificare gli inceneritori di rifiuti come valorizzatori di energia da D10 (smaltimento) a R1 (recupero) non erano conformi alla direttiva europea. Il decreto-legge n. 133 del 2014 non ha rimediato a questa violazione, ma ha consentito il cambio di classificazione degli inceneritori in modo non conforme alle direttive;

considerato infine che a parere degli interroganti l'operazione di *revamping* dell'inceneritore di Macchiareddu non si porrebbe in linea con la normativa comunitaria, in considerazione dell'aumento della percentuale dei rifiuti che verrebbero inceneriti,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero:

se i Ministri in indirizzo, qualora l'operazione si riveli veritiera, intendano adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo, per affrontare e risolvere le problematiche evidenziate e già messe in luce dall'Europa;

se ritengano che possano essere prospettate soluzioni che considerino le ipotesi alternative di gestione e smaltimento dei rifiuti;

se siano astrattamente determinabili le conseguenze ambientali e sanitarie derivanti dall'eventuale intervento di *revamping* dell'impianto di incenerimento di Macchiareddu, anche in considerazione del mancato aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e della mancanza o carenza della determinabilità delle reali conseguenze sulla salute dei cittadini.

(3-01985)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

risulta agli interroganti che in data 20 maggio 2015 l'amministrazione militare ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo capo dell'Esercito Alessandro Mosti, con la seguente motivazione: «contravveniva all'art. 1472 comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e d integrazioni, partecipando ad una trasmissione radiofonica su radio radicale»;

l'amministrazione precedente si riferisce alla puntata della rubrica «Cittadini in divisa» registrata il 7 aprile 2015, in onda il successivo giorno 13 aprile, nella quale il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto, assieme all'avvocato Giorgio Carta, per discutere del parere interlocutorio pronunciato dal Consiglio di Stato in data 14 gennaio 2015 sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo Alessandro Mosti avverso alcuni atti formati dall'amministrazione militare durante lo svolgimento della procedura elettorale per il rinnovo dei membri della categoria «B» del Consiglio centrale della Rappresentanza militare;

nel corso della trasmissione radiofonica posta a fondamento dell'azione disciplinare avviata dall'amministrazione militare nei confronti del maresciallo Mosti, il signor Luca Marco Comellini, segretario del partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia e conduttore della citata trasmissione, ha informato il primo firmatario del presente atto che già il precedente 1° aprile 2015 l'amministrazione militare aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo maresciallo Mosti avendo ravvisato, in quel caso, una violazione disciplinare nell'intervento di sollecito che lo stesso militare legittimamente aveva rivolto alla propria amministrazione al fine di ottenere l'esecuzione degli adempimenti disposti dal Consiglio di Stato con il parere interlocutorio suddetto;

considerato che a giudizio degli interroganti il maresciallo Alessandro Mosti è titolare dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini italiani senza distinzione alcuna. Inoltre, ritenere, diversamente dalla logica e dal buonsenso, che il militare sia incorso nella violazione del citato articolo 1472 fa apparire l'azione dell'amministrazione militare come inaccettabile, in quanto atto di protervia teso ad annichilire non solo i diritti del militare e, quindi, di tutti coloro che rivestono il medesimo *status*, ma anche la stessa Costituzione,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per scongiurare che l'amministrazione militare possa portare a termine l'ennesimo atto che, a giudizio degli interroganti, viola i principi affermati dalla Costituzione nonché i diritti del maresciallo Alessandro Mosti;

se non ritenga che l'azione disciplinare abbia cagionato o possa cagionare un grave danno all'immagine di Radio Radicale ed in particolare della trasmissione «Cittadini in divisa».

(3-01986)

MARTON, CRIMI, SANTANGELO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 22 marzo 2015 sul sito *web* del partito per la tutela dei diritti dei militari e forze di Polizia è stato pubblicato un dettagliato articolo con il quale, in riferimento ai possibili gravi rischi per la salute dei marinai, viene sollecitata la procura di La Spezia al fine di disporre l'avvio di immediate indagini sulla tipologia di analisi dell'acqua destinata al consumo umano sulle navi della Marina militare ed accertare le responsabilità della forza armata nelle violazioni delle norme di legge a tutela della salute umana;

l'articolo, oltre a richiamare una interrogazione parlamentare al Ministro della difesa, depositata il 5 settembre 2012 dal deputato radicale Maurizio Turco a seguito della riscontrata presenza di sostanze cancerogene (trialometani e idrocarburi) disciolte nelle acque di bordo di una unità navale della Marina militare, evidenzia i contenuti della risposta fornita all'interrogazione stessa dal sottosegretario di Stato *pro tempore* alla difesa Filippo Milone, il quale, nell'ammettere il riscontro dei contaminanti nelle acque, ribadiva che «sulle unità navali della Marina militare sono effettuati controlli dell'acqua periodici – di massima, con cadenza semestrale – presso i laboratori militari certificati» e che «in riferimento all'accaduto, il Ministero della salute non ritenne necessario realizzare ulteriori specifiche d'informazione e comunicazione sui rischi derivanti da contaminanti disciolti nelle acque»;

considerato che:

all'epoca della presentazione del citato atto di sindacato ispettivo, nonché della relativa risposta pervenuta, il comandante della squadra navale era l'ammiraglio Giuseppe de Giorgi, attualmente capo di stato maggiore della Marina militare;

inoltre, l'articolo citato riporta che «a distanza di quasi tre anni, a smentire clamorosamente il sottosegretario Milone, in merito alla rassicurante disponibilità di idonei laboratori certificati», sarebbe proprio l'attuale Comando in Capo della Squadra Navale (CINCPNAV), che «preso atto dell'indisponibilità nella base di La Spezia di idonee attrezzature di laboratorio per effettuare le analisi chimiche a verifica della conformità delle acque di bordo, assicura, a seguito di specifica richiesta presentata da Nave Elettra, la copertura finanziaria per l'esecuzione delle analisi presso laboratori esterni»;



considerato infine che:

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è il riferimento normativo che disciplina il campo delle acque potabili e che inoltre definisce i criteri e i parametri analitici, microbiologici e chimico-fisici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere utilizzata per qualsiasi uso umano e per scongiurare, quindi, importanti rischi per la salute,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo da quanto tempo e in quali sedi della Marina militare siano indisponibili le idonee attrezzature di laboratorio utili per effettuare le analisi chimiche a verifica della conformità delle acque di bordo;

quale tipologia di certificazione obbligatoria sia stata sino ad oggi conseguita dal laboratorio analisi del dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia;

se, tra le strutture laboratoristiche messe a disposizione della forza armata, vi siano laboratori analisi privi di certificazione e, in caso affermativo, quali iniziative urgenti il Ministro intenda intraprendere al fine di tutelare il personale militare imbarcato sulle unità navali della Marina militare e per individuare le eventuali responsabilità per quanto attiene alle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(3-01987)

LO GIUDICE, MANCONI, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, DI BIAGIO, FASIOLO, Elena FERRARA, FORNARO, GUERRA, IDEM, LAI, LO MORO, MALAN, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PETRAGLIA, PEZZOPANE, SPILABOTTE, VALDINOSI. – *Al Ministro della giustizia.* – (Già 4-03541).

(3-01988)

CATALFO, PUGLIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la tipologia contrattuale di apprendistato è stata oggetto di diversi interventi legislativi: l'ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014;

l'apprendistato è un contratto volto a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani alle prime esperienze lavorative, in età compresa tra i 16 e i 29 anni. È un valido strumento di qualificazione professionale che può coinvolgere anche chi è in possesso di un diploma, poiché la normativa riconosce il valore aggiunto del contratto di apprendistato;

la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in materia di apprendistato, viene garantita nella Regione Sicilia attraverso l'uso di una piattaforma telematica, nella quale il complesso di enti di formazione accreditati inseriscono le proprie offerte formative;

i giovani interessati ad intraprendere un percorso formativo con l'ausilio del citato portale sono in grado di verificare l'insieme di offerte proposte dagli enti di formazione e al contempo scegliere quella che meglio si adatta ad accrescere le proprie competenze;

la gestione del portale «*apprendistatoregionesicilia*» viene esternalizzata dalla Regione Sicilia a società private specializzate nel coordinamento telematico tra domanda e offerta di lavoro, con le quali sottoscrive un contratto di concessione a tempo determinato;

a quanto risulta agli interroganti nel mese di giugno 2015 è scaduto il contratto di concessione tra la Regione Sicilia e la società privata autorizzata nella gestione di tale servizio. Quest'ultima ha provveduto alla cessione delle credenziali dell'intera piattaforma alla Regione in modo da poter coordinare, nel periodo di transizione tra la scadenza del contratto e l'indizione del bando per la ricerca di un nuovo dipendente, il funzionamento del portale «*apprendistatoregionesicilia*»;

considerato che come si evince da diverse testate giornalistiche, la Regione Siciliana, una volta ottenute le credenziali non è stata in grado di gestire ed aggiornare il portale per via delle scarse competenze possedute in ambito informatico dal personale di ruolo. Ciò ha comportato una duplice problematica: da un lato, i giovani, non potendo visualizzare *on line* le proposte di formazione, saranno penalizzati se entro il termine del bando non si dovesse trovare alcun operatore che abbia le competenze in materia di *management* della formazione; dall'altro gli utenti accreditati che non riusciranno ad inserire nella piattaforma le proprie offerte formative vedranno ridursi la possibilità di accreditamento al portale per ricevere i fondi stanziati dalla Regione per lo svolgimento dell'attività formativa («*il Fatto Quotidiano*», del 10 giugno 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso gli uffici competenti affinché la Regione Siciliana si impegni a garantire l'efficienza del servizio, vista la momentanea disfunzione, al fine di assicurare ai giovani siciliani un ulteriore mezzo per inserirsi nel mercato del lavoro.

(3-01989)

GATTI, D'ADDA, TOMASELLI, CHITI, MARTINI, FEDELI, MARCUCCI, GRANAIOLO, MATTESINI, CANTINI, DI GIORGI, FILIPPI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 29 aprile 2015 è stato presentato un atto di sindacato ispettivo (3-01894) indirizzato al Ministro dello sviluppo economico per conoscere in che modo il Governo intendesse intervenire per scongiurare la chiusura dello stabilimento della Smith Bits di Volterra (Pisa);

Smith Bits, attraverso la controllante Smith International Inc., fa parte dal 2010 del gruppo Schlumberger LTD, *leader* internazionale nella

fornitura di servizi per il settore *oil & gas*, con forti investimenti in attività di ricerca ingegneristica e sviluppo di soluzioni tecnologiche;

la società italiana è presente in Toscana, con una sede legale ed operativa a Saline di Volterra, dove realizza prodotti avanzati per l'industria estrattiva (petrolio, gas, vapore, acqua e minerali);

nello stabilimento sono impiegati circa 200 addetti, su un totale di 300 a livello nazionale (l'altra sede è presso Scurelle Valsugana in provincia di Trento), con un *trend* in crescita sino al 2008 ed un successivo adeguamento delle proprie strutture all'andamento dei volumi delle vendite;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Toscana si è specificamente impegnata a promuovere il rafforzamento della competitività del territorio ed il consolidamento del sistema produttivo regionale e a tal fine ha stipulato con Smith Bits, il 16 luglio 2014, un «Protocollo d'intesa per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza della Smith International Italia SpA in Toscana»;

nel protocollo, la cui durata è stata fissata in due anni dalla sottoscrizione, la Smith Bits si impegna a perseguire gli obiettivi di consolidamento e sviluppo della presenza in Toscana, a qualificare il proprio personale, a sviluppare nuovi prodotti avanzati, in linea con le proprie strategie di crescita e di ulteriore radicamento sul territorio in una logica di filiera con il sistema universitario, di ricerca e delle imprese del proprio indotto;

dopo mesi di cassa integrazione, la Smith Bits aveva annunciato il rientro dei dipendenti per il 24 aprile 2015, grazie ad una nuova commessa dal Venezuela;

nella mattinata del 27 aprile 2015 i vertici dell'azienda hanno comunicato, durante un incontro a Pisa con le rappresentanze sindacali, l'intenzione di procedere con la messa in mobilità di tutti i dipendenti per cessazione dell'attività dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra;

le motivazioni addotte dall'azienda sarebbero riconducibili alla lettura dell'attuale scenario macroeconomico globale conseguente alla crisi del settore *oil & gas*, che ha ridotto significativamente la domanda degli scalpelli prodotti a Saline di Volterra; a tutto il processo non è estraneo l'abbassamento del prezzo del petrolio che sembra destinato a durare e che richiederebbe quindi una innovazione tecnologica anche negli strumenti di perforazione e nei loro processi di produzione;

il 19 maggio ha avuto inizio davanti lo stabilimento di Saline di Volterra il presidio permanente dei lavoratori deciso dall'assemblea dei lavoratori, in risposta al rifiuto dell'azienda di presentarsi all'incontro con il Ministero dello sviluppo economico per il primo appuntamento del tavolo nazionale sulla vertenza;

il 22 maggio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha scritto al *chairman* & CEO di Schlumberger Group, Paal Kibsgaard, chiedendo di riconsiderare la scelta di chiudere il sito produttivo del gruppo Smith Bits di Saline di Volterra, di consentire l'utilizzo dei 7 mesi residui di ammortizzatori sociali per poter organizzare una cessione dell'attività

ad uno o più soggetti industriali e fare in modo che l'amministratore delegato di Smith Bits International Italia, ingegner Giuseppe Muzzi, sia più disponibile ad essere presente continuativamente in Italia;

il 27 maggio si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro tra le rappresentanze sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda in cui l'azienda ha espresso la volontà di prendere tempo sino alla metà del mese di giugno per la presentazione del piano industriale, piano che avrebbe compreso ammortizzatori sociali per il mantenimento del sito produttivo e una rimodulazione dell'organico;

l'8 giugno i vertici dell'Unione industriale pisana in una riunione con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa e i rappresentanti sindacali locali hanno annunciato che il 19 giugno l'amministratore delegato della Smith Bits, Giuseppe Muzzi, avrebbe presentato il piano industriale per l'azienda di Saline di Volterra;

considerato inoltre che:

in attesa della presentazione del piano industriale, l'assemblea dei lavoratori ha deciso all'unanimità di mantenere il blocco delle merci in uscita;

in risposta alla decisione dei lavoratori, dalle 11,30 di venerdì 12 giugno la quasi totalità degli operai (sono rimasti al loro posto in circa 10 amministrativi) è stata «messa in libertà» dall'azienda, con la conseguente sospensione dell'attività: i lavoratori sono quindi adesso a casa e senza stipendio;

contemporaneamente alla «messa in libertà» di quasi tutti i lavoratori, Smith Bits ha chiesto anche la cassa integrazione ordinaria per mancanza di commesse;

l'Unione industriali di Pisa nelle ultime ore ha comunicato che l'azienda non considera adeguate le condizioni di sicurezza per tenere l'incontro previsto per venerdì 19 giugno presso la sua sede, in cui la Smith Bits si era impegnata a comunicare il nuovo piano industriale, adducendo come motivazione la fortissima tensione che si è sviluppata nel presidio davanti allo stabilimento di Saline di Volterra a seguito della «messa in libertà» dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e in che modo intendano intervenire per favorire una soluzione positiva della vertenza in atto, per evitare la situazione drammatica e insostenibile per un territorio come quello di Saline di Volterra che si potrebbe determinare con la chiusura di una fra le più grandi e qualificate imprese industriali di quel territorio, che impiega una manodopera specializzata e di alta competenza.

(3-01990)

### **Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PE-TRAGLIA, STEFANO, URAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

il 7 giugno 2015 la Corte suprema dell'Arabia saudita ha confermato la pena per Raif Badawi, reo di aver «insultato» personalità politiche ed esponenti religiosi in particolare per aver criticato la «polizia della morale» attraverso il suo *blog* «Free Saudi Liberals», in cui sosteneva libertà di opinione e diritti umani;

Raif Badawi fu arrestato nel 2012 ed in seguito condannato, nel maggio 2014, da un tribunale del regno d'Arabia, culla del wahabismo, l'interpretazione più severa dell'Islam sunnita, a 10 anni di prigione e 1.000 frustate, pena da subire pubblicamente ogni venerdì, 50 ogni settimana, a un'ammenda di 1.000.000 di riyals (237.141 euro) e a ulteriori 10 anni di interdizione all'espatrio;

l'avvocato e cognato di Badawi, Waleed Abu al-Khair, è stato condannato a 15 anni di carcere per il suo attivismo pacifista e ha subito maltrattamenti in carcere;

nel mese di gennaio 2015 Badawi ha ricevuto le prime 50 frustate davanti ad una moschea di Gedda. Le sue condizioni erano apparse molto gravi dopo l'esecuzione della tremenda punizione e le successive serie di frustate furono rinviate per 5 mesi, per motivi medici. Anche se non vi sono conferme, in seguito alla sentenza definitiva dei massimi giudici sauditi la fustigazione potrebbe essere stata ripresa il 12 giugno;

Philip Luther, direttore del programma Medio oriente e Africa del nord di Amnesty international, sostiene che «avere un blog non è un reato, Badawi è stato condannato solo per aver osato esercitare il suo diritto alla libertà d'espressione e le autorità dell'Arabia Saudita, rinunciando ad annullare le sentenze, hanno mostrato un vergognoso disprezzo per la giustizia e per le decine di migliaia di voci che nel mondo si sono levate per chiedere il rilascio incondizionato e immediato di Badawi»;

l'Arabia saudita ha respinto le critiche e ha denunciato «la campagna mediatica attorno al caso». Il 29 maggio l'ambasciata saudita a Bruxelles ha inviato una dichiarazione ufficiale ai membri del Parlamento europeo per condannare le «interferenze nei suoi affari interni», dicendo che «alcune parti internazionali e i media cercano di violare e attaccare il diritto sovrano degli Stati»;

nella sua prima lettera dal carcere, pubblicata a marzo dal settimanale tedesco «Der Spiegel», Badawi ha raccontato di essere «miracolosamente sopravvissuto a 50 frustate», e di essere stato «circondato da una folla plaudente che gridava incessantemente Allahu Akbar'[Dio è grande]», durante la fustigazione. «Sono stato sottoposto a questa crudele sofferenza solo perché ho espresso la mia opinione», scrisse;

la moglie del *blogger*, Ensaf Haidar, rifugiata in Canada con i suoi 3 bambini, ha intrapreso un giro di sensibilizzazione di 2 settimane in Europa, che comprendeva vari incontri politici. La Germania e il Regno Unito hanno tenuto discorsi decisi sul caso Badawi. La Svezia è anch'essa alleata per porre fine alla cooperazione militare con l'Arabia Saudita;

il 17 giugno, alle ore 14.30, data in cui ricorre il terzo anniversario dell'arresto di Raif, è previsto un «Day of action for Raif Badawi» in Downing Street 10, sede del primo ministro britannico;

il 26 giugno, il Center for inquiry di Los Angeles, congiuntamente ad Amnesty international ed il PEN Center USA protesterà per la sentenza davanti al consolato saudita a Los Angeles;

Roland Ries, il sindaco di Strasburgo, ha chiesto ufficialmente al presidente francese François Hollande di fare istanza al re Salman Abdulaziz perché conceda il perdono,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere per non incorrere in una distratta complicità, in un silenzio che è inevitabilmente consenziente e che può permettere il compiersi di un'atrocità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere una chiara posizione in merito e di attivarsi immediatamente in tutte le sedi affinché si eviti l'applicazione di una sentenza di morte in differita, una lunga agonia, una punizione crudele, anacronistica, disumana e inaccettabile per l'intera umanità;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di intervenire presso il Governo e le autorità saudite affinché re Salman conceda il perdono e liberi Raif Badawi, permettendogli di raggiungere, al più presto, sua moglie e i suoi bambini in Canada.

(3-01982)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CASALETTO, BOCCHINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che si apprende dalla stampa dell'azione di protesta di cittadini, ambientalisti, artisti, forze politiche della valle del Lambro (Monza e Brianza) messa in atto domenica 6 giugno 2015 tra Triuggio e Villasanta contro l'abbattimento di alberi lungo le linee ferroviarie Seregno/Carnate e Lecco/Monza, che, dopo quanto precedentemente avvenuto a Macherio/Sovico, ha visto come ultimo episodio il taglio di quattro alberi di alto fusto (abeti) il giorno 25 maggio nel giardino della stazione di Triuggio/Ponte Albiate, territorio rientrante nel parco della valle del Lambro;

considerato che le prescrizioni relative agli articoli 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con le quali si stabilisce che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria, non potevano essere fatte valere nel caso dei 4 alberi d'alto fusto abbattuti in data 25 maggio,

in quanto sicuramente già esistenti prima dell'adozione delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica, che quantomeno non possono essere considerate retroattive;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante nessun ente avrebbe dato informazione pubblica a passeggeri e cittadini delle ragioni del taglio, rispetto al quale Trenord (unico ente che, a quanto consta, sinora si sia espresso) dichiara di non avere responsabilità e quindi ad oggi la cosa risulta «opera di ignoti» (che evidentemente però hanno voce in capitolo sul governo di natura e territorio di vita dei cittadini) come, a dire dei cittadini, in tutti questi anni è restata altrettanto ignota ai viaggiatori una dignitosa gestione di verde e arredo delle stazioni di tale linea;

ancora rilevato che a parere dell'interrogante:

la manifestazione di protesta di sabato 6 giugno ha evidenziato il danno sociale, ambientale e paesaggistico (impoverimento del verde, appesantimento delle emissioni di anidride carbonica) ed estetico che è stato e ancora potrebbe essere arrecato a quella che, almeno un tempo, era definita «ferrovia nel bosco», (Bruxelles, capitale europea, è fiera di avere un *tram* che, partendo dal centro della città, attraversa proprio il cuore di una foresta);

nel recente passato le Ferrovie dello Stato hanno avanzato richiesta alle autorità comunali di far provvedere ai residenti confinanti con la ferrovia di effettuare il taglio di rami ed alberi, la cui caduta possa interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

di conseguenza, con loro ordinanze, come quella del Comune di Triuggio n. 10 del 2012, alcuni comuni hanno fatto obbligo ai residenti confinanti con la ferrovia di effettuare il taglio di rami ed alberi; cosa che, se attuata alla lettera, provocherebbe nella valle del Lambro una vera e propria ecatombe di alberi (anche recentemente piantumati da parte di enti pubblici che, come il Comune di Monza, ha da poco realizzato a ridosso di detta linea ferroviaria un nuovo giardino pubblico che certo non rispetta il citato decreto del Presidente della Repubblica);

a parere dell'interrogante quanto avvenuto e che ancora potrebbe avvenire nella valle del Lambro e forse in altri parchi regionali con il taglio indiscriminato di alberi a totale discrezione di privati, comuni, ferrovie va ad evidente detrimento, oltre che *in primis* dell'ambiente, anche delle politiche pubbliche di protezione della natura e dei parchi nonché di promozione turistica, per di più nell'anno dell'Esposizione universale (che vede un progetto finanziato dal Governo per Expo proprio nell'area del parco regionale del Lambro dove si è verificato questo scempio incontrollato),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto esposto in premessa;

se non ritengano utile adoperarsi al fine di avviare un'inchiesta che individui eventuali responsabilità di Ferrovie dello Stato e RFI su quanto avvenuto nel parco della Valle del Lambro;

se non ritengano di attivarsi per valutare una eventuale revisione degli articoli 52 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°753, affinché nell'ordinamento italiano siano introdotte norme capaci di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle naturalistico/paesaggistiche e di impegnare gli enti gestori della rete ferroviaria e comuni a realizzare manutenzioni nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie non *una tantum*, né tantomeno distruttive, ma piuttosto fatte in modo continuativo e attento ai valori ambientali;

se non ritengano opportuno farsi carico, a fianco di Regione Lombardia, di un piano d'area di gestione del verde e forestale, che abbia l'obiettivo di tutelare e valorizzare la natura di «ferrovia nel bosco» della linea Lecco-Molteno-Monza, in particolare della tratta relativa alla valle del Lambro, dando prescrizioni cogenti agli strumenti pianificatori del parco regionale del Lambro e dei comuni come agli enti ferroviari quali Ferrovie dello Stato e RFi;

se non intendano attivarsi per predisporre, in modo partecipato con cittadini e comuni, un piano di restauro naturalistico/paesaggistico e di arredo delle stazioni (a partire da quella di Triuggio/Ponte Albiate dove è avvenuto l'ultimo strazio di alberi) realizzato con le risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 e adeguatamente cofinanziato dagli enti ferroviari.

(4-04116)

MANCUSO. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

fino al 1994, per esercitare la professione di medico di famiglia, non era necessaria alcuna specializzazione; l'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 stabilisce tra l'altro che «hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994». Per i laureati *post* 1994 si è recepito invece quanto previsto in ambito europeo e si è attivato il Corso di Formazione in Medicina Generale (CFSMG) ai fini di poter esercitare tale professione;

tale corso di formazione è a tutti gli effetti una specializzazione medica, con l'unica differenza rispetto alle altre specializzazioni che la sua organizzazione e gestione è affidata alle regioni piuttosto che alle università;

considerato che:

per accedere a tale corso di formazione è prevista una selezione con un *test* a risposta multipla. La prova viene svolta in simultanea in tutte le regioni italiane e i candidati sono sottoposti alla medesima prova d'esame; tuttavia, piuttosto che procedere all'elaborazione di una graduatoria unica nazionale, al termine della procedura di selezione vengono stilate 21 graduatorie regionali, una per ciascuna regione o provincia autonoma, provocando in questo modo evidenti disparità di trattamento tra i candidati a seconda dei singoli risultati regionali. È facilmente comprensibile il paradosso per cui alcuni candidati possano accedere al corso in alcune regioni



con punteggi di molto inferiori rispetto a quelli ottenuti da candidati esclusi in altre graduatorie regionali;

nell'ultima prova svolta, così come accaduto in passato, vi sono state numerose segnalazioni di brogli in pressoché tutte le regioni. Da quanto segnalato dai candidati, sembrerebbe che in numerose sedi non sia stato possibile garantire le condizioni ambientali e gli *standard* minimi per il regolare svolgimento di un pubblico concorso. Sembrerebbe che gli spazi individuati per la somministrazione delle prove non siano stati adeguati ad ospitare l'ingente afflusso di candidati ammessi alle selezioni, né il numero dei membri delle commissioni sarebbe stato sufficiente a rispettare il *timing* relativo alle procedure concorsuali ed a garantire un'adeguata sorveglianza dentro le aule. Sui profili dei *social network* di molti studenti, soprattutto nel Lazio, e su alcuni profili legati invece a gruppi tematici, si denunciano presunte irregolarità nello svolgimento della prova, dai controlli blandi all'uso sfacciato di telefonini. Le notizie di brogli hanno avuto anche una notevole eco mediatica, con diversi giornali che hanno riservato non poco spazio a tali episodi;

anche l'associazione italiana Giovani Medici ha segnalato, a più riprese, alle istituzioni competenti le centinaia di disservizi che si sono verificate alle ultime selezioni per l'accesso ai corsi di medicina generale. L'attuale sistema di selezione, infatti, così come concepito centralmente, ma gestito a livello regionale, presenta delle lacune che devono essere definitivamente risolte in previsione delle prossime selezioni;

il sistema di graduatorie regionali e le disparità di trattamento che le stesse generano tra i candidati di diverse aree geografiche, nonché i brogli denunciati su tutto il territorio italiano, hanno provocato in definitiva una pioggia di ricorsi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato;

quest'ultimo, attraverso provvedimenti cautelari, ha consentito quasi sempre l'accesso in sovrannumero, e senza borsa di studio, dei medici ricorrenti che erano risultati non vincitori alle selezioni regionali, sulla base del principio per cui il conseguimento di un punteggio che avrebbe consentito l'accesso al corso in un'altra graduatoria regionale è da considerare valevole ai fini dell'accesso al corso nella regione di svolgimento delle prove;

in questo modo, il tribunale amministrativo ha aperto in via giurisprudenziale le porte ad una graduatoria nazionale anche per i corsi di formazione specifica di medicina generale, al pari di quanto già avvenuto per l'accesso a medicina ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria;

la logica conseguenza dell'elevato numero di ricorsi accolti dai tribunali amministrativi sarebbe stato un intervento del legislatore volto a prevedere l'adozione di una graduatoria unica nazionale, al fine di evitare una nuova e più imponente valanga di ricorsi per gli anni successivi; invece i nuovi bandi emanati, in tutte le regioni italiane, sono del tutto identici a quelli degli anni passati; secondo quanto appreso dall'interrogante, anche in Sicilia, i funzionari dell'assessorato regionale condividono l'idea di sospendere il nuovo bando, perché oggetto dei medesimi vizi dei pre-

cedenti; per tale motivo sembra che alcune regioni, tra cui la Sicilia, vogliano chiedere un tavolo di confronto al Ministero per definire una linea comune di azione;

sembra quindi logico, sulla scorta degli episodi pregressi, attendersi per il prossimo futuro un numero ancora più elevato di ricorsi, che certamente andranno ad ingolfare tutto il settore della medicina generale, con notevole danno sia per i medici già operativi in questo settore sia per le casse dello Stato, laddove i tribunali dovessero concedere anche le borse di studio agli ammessi in sovrannumero. La borsa di studio per il corso, infatti, è di 12.500 euro l'anno per 3 anni: con i ricorsi in atto, le cifre in gioco per l'Erario si aggirano intorno ad un totale di 26 milioni di euro; se i ricorsi dovessero aumentare esponenzialmente per i prossimi anni, potrebbero causare per lo Stato esborsi estremamente consistenti, pari ad uno 0,2 per cento del Pil. Sarebbe auspicabile, per salvaguardare le casse erariali, una proposta di accordo con i ricorrenti del 2015, con cui si preveda la rinuncia al contenzioso economico e alla borsa di studio, in cambio dell'ammissione al corso di formazione. Un tale accordo potrebbe essere accettato da molti;

sarebbe auspicabile per l'accesso al corso di formazione in medicina generale l'adozione di un'unica graduatoria nazionale che avrebbe non poche implicazioni positive, tra cui un accesso più meritocratico al corso di formazione e una deflazione dei ricorsi amministrativi fondati sulla disparità di trattamento ricevuta dai candidati. Questa soluzione peraltro è già stata adottata nell'ambito delle altre specializzazioni mediche. In passato i concorsi per l'accesso alle specializzazioni erano organizzati per singola università o per gruppi di università; solo dal 2014 per l'accesso a tutte le specializzazioni mediche è prevista una prova di esame unica con la redazione di una graduatoria nazionale. Attualmente solo il corso di medicina generale fa eccezione: a tal proposito sembra opinabile e non accettabile, ad avviso dello scrivente, la posizione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la medicina generale dovrebbe restare sotto l'egida delle regioni, ivi compresa la graduatoria regionale, perché trattasi di formazione professionale e non già di una specializzazione medica;

sembra, invece, che la soluzione che le regioni propongono sia quella di formulare un *test* per l'accesso in cui 30 quesiti siano stabiliti su base regionale e 70 su base ministeriale: in questo modo tutte le prove sarebbero diverse fra loro e non sarebbe sufficiente un ricorso al tribunale amministrativo per essere ammessi in sovrannumero al corso di formazione;

infine, bisogna considerare che è in atto un vero e proprio esodo verso il pensionamento di molti dottori della medicina generale, a tal punto che nei prossimi 5-10 anni molti cittadini rischiano di restare letteralmente senza medico di base, con punte di criticità in Piemonte, dove si prevedono 1 milione di cittadini il cui medico di famiglia andrà in pensione entro i prossimi anni. Da anni si sottolinea come i contingenti previsti per gli ammessi al corso di formazione siano palesemente insufficienti a coprire i pensionamenti, andando a creare di fatto una situazione

di cronica deficiarietà. Pertanto ammettere un contingente di medici di qualche centinaia di unità in sovrannumero potrebbe garantire un ricambio in proporzioni più eque fra i medici di base,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per sospendere i nuovi concorsi già banditi per riprogrammarli immediatamente, attraverso la previsione di un'unica graduatoria nazionale;

se non ritengano opportuno prevedere per i prossimi *test* di accesso ai corsi di formazione in medicina generale la stesura di un'unica graduatoria nazionale al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati sul territorio italiano.

(4-04117)

ARACRI, MINZOLINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*

– Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Roma dal 2002 al 2004, a seguito dei verbali della pre-Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2002 (convocazione Dipartimento VII protocollo n. 29994/2002 e successive riunioni, con protocolli n. 31961/2003 del 2 ottobre 2003 e n. 22810/2004 del 30 giugno 2004, inclusi gli allegati di atti d'obbligo assunti e con deliberazione della Giunta comunale, n. 1014/2004 del 22 dicembre 2004 che sigla la «proposta di pubblico interesse», nominato il promotore ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni per la ristrutturazione dell'esistente parcheggio interrato al di sotto del galoppatoio di Villa Borghese), ha avviato la riqualificazione di un'area d'importanza strategica per l'immagine della città, sotto l'aspetto socio-culturale e di preservazione di beni patrimoniali artistici e di arredo urbano, addivenendo alla stesura di una convenzione ufficiale, repertorio n. 10377 del 24 settembre 2007, e successiva convenzione integrativa e modificativa, repertorio n. 12412 del 20 febbraio 2012;

il Comune di Roma, al fine di decongestionare il traffico e migliorare la qualità dell'ambiente nel centro storico, nella prospettiva di realizzare quella rete non inquinante e meno impattante che è stata più volte presentata come «Sogno dell'ATAC, Centro Storico ad inquinamento zero», ha previsto la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di parcheggio di Villa Borghese, inclusa la superficie esterna per circa 65.000 metri quadri;

a tal fine, il Comune ha aggiudicato, sotto la menzione di unico promotore, alla società SABA ITALIA SpA, così come da delibera D.D. n. 81 del 19 luglio 2007, ai sensi degli artt. 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, la ristrutturazione del parcheggio interrato al di sotto dell'area del «Galoppatoio di Villa Borghese» comprensivo della realizzazione del nuovo deposito *bus* elettrici di ATAC SpA, e della sistemazione della superficie, con la banca Credito Bergamasco costituitasi fideiussore solidale in favore del

Dipartimento VII, Politiche della Mobilità unità operativa Programmazione – Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi per 1.000.000 di euro a garanzia vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e cioè fino alla data presunta del 31 dicembre 2012 e, in mancanza di disdetta, tacitamente rinnovata per periodi annuali interi di anno in anno, un *project financing* della durata di anni 50, predisposto a fronte di una spesa locativa annuale di 10.000 euro con interventi di ristrutturazione ammontanti oltre 140.000.000 euro;

con atto notarile di concessione del 28 giugno 1969, rep. n. 50536, racc. n. 17050, il Comune di Roma ebbe ad affidare, prima alla Società Italiana Condotte di Acqua SpA la costruzione e la gestione del parcheggio nel sottosuolo del galoppatoio di Villa Borghese e, successivamente, a seguito di cessione di ramo di azienda, cioè senza gara, alla subentrata Saba Italia SpA (già Italimpa SpA) con delibera di approvazione n. 992 del 24 marzo 1998;

la concessione definisce le modalità progettuali, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, incluse le dettagliate caratteristiche del servizio e della gestione (relazione Comune di Roma/Saba Italia del maggio 2006), già inserite nel programma delle opere pubbliche 2004/2006, con tempi di realizzazione delle opere (41 mesi) e di consegna, nonché i controlli tramite il responsabile del procedimento, giusta delibera della Giunta comunale n. 724 del 25 novembre 2003 e delibera del Consiglio comunale n. 261 del 20 dicembre 2003 e confermata dal programma delle opere pubbliche 2005-2007, giusta delibera di Consiglio comunale n. 16 del 24 gennaio 2005;

ad oggi, a distanza di ben 8 anni dalla firma della convenzione in corso di validità, Saba Italia SpA, a seguito del *project financing* citato, non ha realizzato che interventi per circa 1.500.000 euro, da considerarsi opere, pressoché, di mera manutenzione ordinaria, data l'ormai vetusta condizione, e lasciando che quelle aree e i suoi manufatti fossero sottoposte a fatiscenza e sporcizia;

a parere degli interroganti, il Comune di Roma non ha adeguatamente vigilato, contribuendo anch'esso al continuo degrado dell'intero complesso anche in superficie, laddove si può constatare che il giardino è sempre più abbandonato, con arredi praticamente inesistenti, pulizia di accessi ai vari livelli (incluse le scale mobili chiuse o funzionanti a giorni alterni) è del tutto assente;

da qualche anno, Saba Italia SpA, si avvale di proventi e introiti derivanti dalla gestione del parcheggio e dell'area commerciale, incassando anche affitti onerosi dai sub-concessionari, non sempre in linea con quanto fissato dal piano di gestione indicato in convenzione, a fronte di quel canone irrisorio, praticamente simbolico (10.000 euro annuali), supportato da esenzioni sulle utenze e/o sulle imposte, forse anche godendo di agevolazioni in termini di garanzie con le banche, che certo non sottovalutano e sottovaluteranno l'estrema lunghezza della durata di una concessione comunale;

alla firma della convenzione integrativa e modificativa, il dottor Serra, direttore del dipartimento Mobilità e Trasporti e in nome e per conto di Roma Capitale, predecessore di Improta, ha ratificato, di fatto, le sospensioni avvenute precedentemente, nelle date 15 giugno 2008 e 31 marzo 2009, in cui i progetti presentati da Saba vengono sospesi dall'amministrazione comunale, in luogo di interventi non del tutto realizzabili in termini gestionali economici e per cui, Saba per ravvedimento ostativo nei confronti della ulteriore assegnazione, chiede la gestione dei parcheggi di superficie insistenti sull'area, per un piano economico di maggior solidità finanziaria;

considerato che:

a parere degli interroganti, il Comune di Roma avrebbe dovuto investire al meglio su questa preziosa proprietà, per raggiungere rapporti reddituali degni della Capitale, a suo netto vantaggio e al fine di valorizzarne i servizi;

lo stesso Comune, in ossequio ai principi di buon andamento dell'amministrazione e di trasparenza, avrebbe quantomeno dovuto effettuare più adeguati controlli sulla rendicontazione degli interventi, dal 2007 al 2012 e ad oggi, al fine di rilevare eventuali negligenze e concause degenerative di quei luoghi;

Saba Italia, in pieno effetto di trasparenza, ha presentato nel 2014 come suo direttore tecnico, sul cartello espositivo di presentazione dei lavori di manutenzione delle sole scale mobili di accesso ai piani sotterranei da via Veneto, ingegner Lamberto Solimene, stesso firmatario della convenzione del 2007 per nome e per conto del Comune di Roma, in qualità di dirigente e direttore della unità operativa Parcheggi Pubblici dell'ufficio extradipartimentale;

risulta agli interroganti che Improta, qualora non avviati i lavori citati, farà richiesta per un ritorno della gestione nella responsabilità di ATAC, (dichiarazione rilasciata in una intervista a «Sky Tg24» il 10 maggio 2015);

la gestione delle aree del galoppatoio di Villa Borghese attinenti al parcheggio sotterraneo di due piani, alla viabilità di superficie circostante e di trasferimento pedonale da via Veneto a piazza di Spagna, inclusa la gestione delle sub-concessioni (che in mancanza di supervisione dell'istituzione hanno finito per restare, per anni, senza contratto di locazione, subendo incongrui aumenti e finendo per non poter investire sulla propria realtà imprenditoriale), riveste anomalie in fase di accordi, impegni sottoscritti, realizzazione degli interventi e predisposizione di prospettive di valorizzazione del patrimonio della Capitale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di fornire chiarimenti sugli aspetti progettuali e di realizzazione effettiva del progetto;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di adottare ogni utile iniziativa volta a sollecitare il Comune di Roma affinché sospenda, in tempi rapidi, ogni pratica in corso, a valutare l'annullamento della concessione in essere (avviando anche la firma di una nuova convenzione) e un'eventuale nuova assegnazione mediante gara pubblica;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di intraprendere azioni volte a definire un nuovo assetto nella gestione del progetto, anche mediante un'analisi di studio approfondita sulle potenzialità imprenditoriali e di collocamento e ricollocamento dei dipendenti, e volte a considerare ogni opportunità di finanziamento, incluse banche e *sponsor* privati, per valorizzare un luogo di inestimabile valore per Roma Capitale, che contribuirebbe a rendere la città maggiormente competitiva con le altre metropoli europee.

(4-04118)

CENTINAIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

intorno alle ore 22 dell'11 giugno 2015, alla fermata di Villapizzone, alla periferia settentrionale di Milano, un macchinista ed un capotreno sono stati aggrediti a colpi di *machete* da un gruppo di ragazzi sudamericani;

all'origine della selvaggia aggressione vi sarebbe stata la richiesta di mostrare il titolo di viaggio rivolta dal capotreno ai giovani sudamericani in procinto di salire su un treno;

uno dei giovani sudamericani, infatti, subito dopo la richiesta di mostrare il biglietto al capotreno ha estratto un *machete* da una borsa, utilizzandolo immediatamente contro il malcapitato controllore;

al capotreno è stato tagliato di netto un braccio, riattaccato al termine di un lungo e complesso intervento chirurgico effettuato all'ospedale Niguarda, che si spera riuscito, mentre un macchinista, libero dal servizio intervenuto in suo soccorso, ha subito un trauma cranico;

il grave episodio è occorso su una linea ferroviaria utilizzata anche da coloro che si recano a visitare l'Expo 2015 e costituisce un'ulteriore, drammatica, evidenza del grave degrado delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie del nostro Paese;

ciò malgrado, è in via di attuazione un piano di riduzioni degli organici delle forze di Polizia che implica pesanti sacrifici anche per la Polizia ferroviaria,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto accaduto nella stazione di Villapizzone, il Governo consideri ancora opportuna la scelta di depotenziare la Polizia ferroviaria;

in quale modo, inoltre, ritenga di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale in servizio sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

(4-04119)

GASPARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ex viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, è stato nominato vice presidente *senior* dell'Eni, azienda quotata in borsa controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Eni è certamente una delle società partecipate italiane che intrattiene il maggior numero di rapporti internazionali;

non si tratta della prima circostanza in cui esponenti politici vengono a parere dell'interrogante arbitrariamente promossi dirigenti di agenzie e di aziende legate al Governo;

si ricordano a tal fine i casi di Roberto Reggi, sindaco di Piacenza dal 2002 al 2012 nelle file del PD, poi sottosegretario di Stato per l'istruzione dal febbraio al settembre del 2014, nominato, mentre ricopriva tale incarico, direttore dell'Agenzia del demanio, e di Luigi Marroni, passato direttamente da assessore alla Salute della Regione Toscana ad amministratore delegato della CONSIP;

da notizie giunte all'interrogante, risulta che l'autorità *antitrust* (AGCM) avrebbe rilasciato un parere in proposito che sarebbe opportuno rendere pubblico,

si chiede di sapere:

se nel corso del suo incarico presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il viceministro Pistelli abbia operato in qualunque modo in situazioni che coinvolgessero Eni e da cui la stessa possa aver tratto vantaggi;

se non si ritenga che ci sia una inquietante commistione tra funzioni politiche e incarichi manageriali;

se il Governo non ritenga che un passaggio così diretto da un incarico di governo a un incarico in un'azienda sia contro ogni logica, contro le regole, e tale da violare palesemente o da aggirare norme vigenti.

(4-04120)

SIMEONI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il personale infermieristico della Polizia di Stato è assunto con il titolo della laurea, ed è impiegato in servizi di assistenza sanitaria in occasione delle attività operative e addestrative del personale dipendente, oltre che in occasione di servizi che prevedono anche la partecipazione di personale civile;

ciò nonostante, a causa del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 (unica norma che associa il ruolo al profilo professionale) gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono inquadrati nella carriera esecutiva dei revisori, il cui accesso è destinato ai possessori di licenza media o di qualifica professionale triennale di tipo regionale (decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 337 del 1982: esempio revisore carpentiere, revisore maniscalco, revisore calzolaio, eccetera);

alla luce di tale quadro normativo opera di fatto un evidente demansionamento professionale e svilimento del personale, poiché gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono subordinati sia agli assunti con diploma di maturità che accedono al superiore ruolo dei periti con previsione di accesso al ruolo direttivo speciale, sia perché sono subordinati anche agli altri professionisti sanitari non medici del medesimo Dipartimento, anche se di pari dignità accademica e professionale (fisioterapisti, tecnico di laboratorio, tecnico di audiometria, eccetera);

sempre per gli effetti demansionanti del decreto ministeriale 18 luglio 1985, all'infermiere laureato della Polizia di Stato, contrariamente al resto della pubblica amministrazione, non si applica il profilo professionale di cui al decreto del Ministro della sanità n. 739 del 1994 o la legge n. 42 del 1999 e successive innovazioni legislative anche di rango superiore, ma viceversa, gli inappropriati contenuti di cui al profilo professionale dell'infermiere generico di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, di modifica al regio decreto n. 1310 del 1940;

considerato che i profili professionali del personale sanitario sono di competenza dello Stato e quindi del Ministero della salute (art. 6, lettera *g*), della legge n. 833 del 1978) ed anche il servizio sanitario della Polizia di Stato deriva dalla norma (lettera *z*));

considerato che la normativa vigente presume che l'inquadramento per gli assunti con il requisito della laurea sia la carriera direttiva (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 del Dipartimento della funzione pubblica, contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/09 del comparto Ministeri, sentenza della Cassazione n. 367 del 2006 – nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa) e tale previsione vale anche per i dottori infermieri (decreto ministeriale n. 270 del 2004) o qualifiche equipollenti, ai sensi della legge n. 42 del 1999 (esempio: infermieri regio decreto n. 2330 del 1929; infermieri decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982; infermieri legge n. 341 del 1990) e non certamente la carriera esecutiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad un inquadramento degli infermieri nel ruolo iniziale dei direttivi tecnici e/o direttivi tecnici ruolo speciale della Polizia di Stato e comunque in un ruolo o carriera adeguato al titolo accademico o ad esso equipollente di accesso, ristabilendo l'anomalia che separa la Polizia dal resto di tutte le altre pubbliche amministrazioni;

se intenda prevedere la rettifica del decreto ministeriale 18 luglio 1985 (non essendo necessario intervenire sul decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 per l'associazione ruolo e profilo), per una completa revisione sia dell'inquadramento degli infermieri allo stesso livello del personale infermieristico operante nelle pubbliche amministra-



zioni, sia delle funzioni del profilo professionale, così da eliminare detta anacronistica distonia.

(4-04121)

DONNO, BERTOROTTA, GAETTI, LEZZI, BLUNDO, MORRA, MORONESE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*  
– Premesso che:

secondo quanto riportato nelle «Linee guida per la gestione delle problematiche fitosanitarie del castagno» del progetto «Bioinfocast» del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali approvato con decreto direttoriale n. 4496 del 27 novembre 2012, il «*Dryocosmus kuriphilus* è un insetto fitofago del castagno e appartenente all'ordine degli imenotteri, famiglia Cynipidae, da cui il nome comune "cinipide del castagno". In questa famiglia sono comprese specie a comportamento galligeno, cioè specie che causano, in una precisa fase del proprio ciclo di vita, la formazione di galle sulle piante ospiti, ovvero strutture ipertrofiche di origine vegetale indotte dall'insetto stesso»;

inoltre, «i danni principali causati dalla presenza del cinipide alle piante sono senza dubbio l'alterazione dell'accrescimento dei germogli, la riduzione degli accrescimenti fogliari, delle infiorescenze e dei rami. Tali eventi comportano: riduzione della superficie fotosintetizzante, con successivo stress fisiologico; indebolimento della pianta, rendendola più suscettibile ad altre avversità; riduzione degli accrescimenti in termini di massa legnosa; riduzione della produzione di frutti, impedendo o riducendo la formazione delle infiorescenze e riducendo l'apporto nutritivo per la maturazione delle castagne»;

in merito allo stato della lotta biologica al cinipide *Dryocosmus kuriphilus*, le linee guida specificano che «in Italia, *T. sinensis* è stato introdotto con lo scopo di avviare un programma di lotta biologica propagativa (classica) contro *D. kuriphilus*. I primi rilasci del parassitoide sono avvenuti nel 2005 in alcuni castagneti del Piemonte, dove poi per alcuni anni è stata intrapresa una intensa attività di allevamento del parassitoide stesso. Parallelamente alla diffusione del cinipide nel resto dell'Italia, il rilascio dell'antagonista naturale ha interessato progressivamente altre regioni castanicole»;

secondo quanto riportato nella relazione «Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno mediante l'impiego del parassitoide *Torymus sinensis* (Bioinfocast)» relativa all'attività 2013, «nel 2013 il progetto BIOINFOCAST ha previsto il rilascio di *T. sinensis* in 17 regioni del territorio nazionale, in siti individuati dai Servizi Fitosanitari Regionali di competenza. Il numero di lanci di *T. sinensis* è stato assegnato ad ogni regione dal tavolo tecnico castanicolo di coordinamento nazionale su proposta delle Associazioni Castagno A.T.S. (Città del Castagno, Castanea e Centro studio sul castagno) principalmente sulla base dei seguenti fattori: superficie investita a castagno (ha); superficie investita a castagno da frutto (ha); valori delle produzioni castanicole medi 1999-2007 (€) (Tab. 1)»;

così come documentato nel progetto Bioinfocast relativo all'anno 2013, in Puglia, a fronte di una superficie totale investita a castagno di 1,165.00 ettari e di superficie investita castagno da frutto pari a 9.01 ettari, non risultano essere stati fatti lanci di *Torymus sinensis*;

sebbene fino all'anno scorso il Gargano risultasse essere l'unica area italiana ove il cinipide *Dryocosmus kuriphilus* non aveva trovato diffusione, di recente si è aperta una lotta biologica in difesa dei castagneti garganici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quanti rilasci dell'antagonista naturale, vale a dire del parassitoide *Torymus sinensis*, siano stati fatti in Puglia nel corso del 2015 e, in ogni caso, a seguito del rilievo delle prime piante attaccate, al fine di ostacolare la diffusione del cinipide galligeno del castagno nell'area garganica e nell'intero territorio pugliese;

se non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertare l'eventuale presenza in Puglia di siti di allevamento del parassitoide *Torymus sinensis* e, in caso di loro assenza, verificare i luoghi di provenienza, le quantità acquistate e le modalità di approvvigionamento del parassitoide *Torymus sinensis* adottate dagli enti e dalle autorità coinvolte, in riferimento all'azione di contrasto, nell'area garganica e nell'intero territorio pugliese, alla diffusione del cinipide galligeno del castagno.

(4-04122)

STEFANI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in questi ultimi giorni ancora a disposizione prima della scadenza del termine per la presentazione del modello 730 per la denuncia dei redditi, si apprende, da organi accreditati di stampa, che i Centri per l'assistenza fiscale siano ancora ingolfati su tutto il territorio nazionale a causa delle difficoltà riscontrate dai contribuenti nella dichiarazione del nuovo modello 730;

la riforma del modello precompilato nasce dall'esigenza di velocizzare e sburocratizzare un'obbligazione a cui, ogni anno, il contribuente deve dedicare una consistente parte del suo tempo, oltre alla necessità, dettata dalla difficoltà di compilazione dei modelli, di sostenere degli oneri aggiuntivi per il ricorso all'aiuto di professionisti abilitati o dei centri di assistenza fiscale;

ad oggi, però, lo scopo della nuova normativa non sembra aver raggiunto i risultati sperati, in particolare per quel che attiene alla semplificazione e al contenimento delle spese aggiuntive che il contribuente non dovrebbe sostenere per effettuare un semplice invio di dati fiscali all'amministrazione finanziaria;

la riforma, infatti, ha avuto come conseguenza quella di far ricadere, sui contribuenti, il nuovo onere che questi ultimi sono costretti a sostenere per farsi assistere dai centri di assistenza fiscale nella compilazione del nuovo modello: sullo stesso sito del CAF si legge che l'alterna-

tiva all'accesso telematico tramite *pin* per la compilazione *on line* del modello sono i CAF e i professionisti abilitati. Questi ultimi naturalmente devono essere remunerati e, a partire da quest'anno, anche i CAF hanno richiesto un compenso da parte dei contribuenti;

ciò è conseguenza del fatto che l'intermediario, una volta apposto il visto di conformità, risulta, come previsto dalla riforma, come unico responsabile della dichiarazione, diventando in questo modo il destinatario sia della sanzione che della maggiore imposta sommata agli interessi, qualora dovessero essere rilevati errori o incongruenze da parte dell'amministrazione finanziaria;

dunque la precompilazione gratuita è possibile soltanto tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, su cui resta le responsabilità del contribuente, mentre i CAF svolgeranno soltanto un servizio di consulenza, ovviamente a pagamento;

come molti organi di stampa riportano, ma soprattutto, come molti contribuenti lamentano, il procedimento di compilazione *on line* è lungo e non semplicissimo anche per coloro che normalmente sono abituati ad utilizzare il *computer*. Questo, nonostante il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2015 dichiarò il successo del 730 precompilato, per il quale circa mezzo milione di contribuenti, dall'inizio dell'anno, ha richiesto le credenziali di accesso ai servizi *on line*;

ovviamente questo nuovo sistema va a discapito di una buona parte della popolazione che, per motivi culturali, economici e anagrafici, non può o non è in grado di utilizzare un *computer* e, men che meno, una procedura così lunga e complicata come quella prevista per la compilazione *on line*. Si pensi, in particolar modo, ad un anziano che, per ovvie motivazioni, non è normalmente in grado neanche di accendere un terminale. E agli anziani con la pensione minima, per i quali è ancora più gravoso dover sostenere un onere, seppur minimo, per farsi assistere nella compilazione del modello;

tenuto conto che il modello 730 viene compilato soprattutto per ottenere il rimborso delle spese sanitarie e tenuto altresì conto che, secondo la Cgia di Mestre, è presentato da circa 6,5 milioni di pensionati, i quali, tra tutti, hanno il maggior interesse alla presentazione del modello con l'unico motivo del rimborso delle spese mediche (che per questi, naturalmente, costituiscono una buona fetta delle spese annuali), il procedimento scelto non è certo facilmente esperibile da questa parte della popolazione che è quindi costretta a ricorrere all'aiuto di professionisti e di centri di assistenza fiscale, dovendosi in questo modo addossare, senza altra possibilità, una spesa aggiuntiva;

a ciò si associa il fatto che molti contribuenti che necessitano di assistenza, oltre ai suddetti disagi, spesso non trovano spesso posto nei CAF ormai intasati e non possono quindi correttamente procedere con la compilazione dei modelli. Sono quindi costretti a procedere autonomamente con il relativo pericolo di operare a proprio discapito;

la semplificazione, quindi, non sembra essere realizzata, anzi le nuove regole sembrano colpire le fasce più deboli tra i contribuenti. È chiaro come il Governo abbia commesso degli errori macroscopici in questo senso, sarebbe quindi necessario rimodulare quantomeno le procedure burocratiche così come evitare che i contribuenti si carichino in qualsiasi modo di spese aggiuntive prima non previste, qualora questi necessitino di assistenza, soprattutto per le fasce socialmente ed economicamente più disagiate;

sembrerebbe opportuno, infatti, mantenere la responsabilità in capo ai CAF, quando questi assistono il contribuente nella compilazione e certificano l'esattezza della procedura e la correttezza dei dati con apposito visto di conformità, senza però gravare ulteriormente i contribuenti, aumentando i compensi statali che questi ricevono dall'INPS, in modo da sollevare da un onere, quantomeno le fasce più disagiate della popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere che i centri di assistenza fiscale continuino a garantire assistenza gratuita ai contribuenti nella compilazione del modello 730 in modo da non scaricare su questi ultimi un ennesimo onere fiscale che, per la semplice compilazione del modello, non dovrebbero addossarsi;

se non ritenga opportuno riformare ulteriormente, in senso maggiormente semplificativo, i passaggi relativi alla compilazione telematica del modello 730, al fine di agevolare il contribuente e sollevare i centri di assistenza fiscale dall'eccessivo carico di richieste a cui quest'anno sono stati sottoposti.

(4-04123)

VALENTINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che in data 7 ottobre 2014 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01257, in merito all'urgente problema creato con l'emanazione della circolare ministeriale del 1° agosto 2014 prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

le associazioni di categoria hanno richiesto un tavolo di confronto per affrontare le problematiche della sicurezza e del danno per l'Erario che la circolare provoca;

in data 10 febbraio 2015 il vice ministro ha sollecitato gli uffici competenti del Ministero per la convocazione del tavolo di confronto,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo voglia assumere per sbloccare la situazione che sta creando disagio e confusione nella gestione di questo delicato servizio legato alla sicurezza dei cittadini e degli utenti stradali.

(4-04124)

ORRÙ, FABBRI, SOLLO, FASIOLO, SPOSETTI, CUCCA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

da recenti articoli di stampa si apprende che l'aeroporto militare di Trapani-Birgi dal 21 ottobre al 6 novembre 2015 sarà interessato dalla più grande esercitazione militare della Nato, programmata per il 2015;

si tratta dell'esercitazione internazionale denominata «Trident Juncture 2015» che vedrà schierati oltre 80 velivoli e circa 5000 militari di varie nazionalità, tutti appartenenti a Paesi dell'alleanza Nato, tra cui Finlandia, Svezia, Austria, Australia;

in particolare, l'esercitazione della Nato si svolgerà presso la base militare dell'Aeronautica militare di Trapani-Birgi, sede del 37° stormo, aeroporto militare aperto al traffico civile che effettua regolarmente servizio e che, con l'approssimarsi della stagione turistica, vedrà un deciso incremento del flusso passeggeri;

inizialmente il massiccio schieramento internazionale era stato previsto presso la base di Decimomannu in Sardegna. Lo spostamento a Trapani è stato spiegato dall'Aeronautica militare per esigenze di tipo organizzativo;

a quanto si apprende, secondo quanto reso noto dalla Nato l'esercitazione servirà a testare la capacità di «rispondere a una crisi prima ancora che essa cominci»;

l'esercitazione potrebbe servire come base di prova per la nuova forza d'intervento rapido della Nato composta da 5.000 soldati in grado di schierarsi nel giro di 48 ore per affrontare le situazioni di crisi a est e a sud dell'Alleanza. Sarà ambientata in uno scenario adattato alle nuove minacce, come la *cyber defense*, e metterà a frutto l'esperienza maturata in Afghanistan, Kosovo e altri teatri di guerra nel mondo;

secondo quanto avrebbe reso noto lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare «La scelta della base di Trapani, unitamente ad altre aree operative nazionali utilizzate dalle altre componenti, è stata presa in considerazione per motivi eminentemente logistici, operativi e di distanze percorribili per ottimizzare le risorse a disposizione e per la pregressa esperienza maturata nel corso di altre operazioni condotte sulla base»;

considerato che:

già durante il conflitto libico del 2011, l'aeroporto trapanese ha subito gravi danni conseguenti alle limitazioni operative imposte dalle operazioni militari;

l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, prevede la «adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili»;

i danni subiti durante il conflitto dall'aeroporto di Birgi, quantificati dall'ENAC nelle note del 15 marzo e del 14 giugno 2013, hanno tro-

vato parziale ristoro (5 milioni di euro) con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del febbraio 2015 a sostegno dei territori soggetti ai danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia richiesto e ricevuto ampie e concrete garanzie da parte del comando Nato circa l'insussistenza di qualunque rischio derivante dall'esercitazione per il territorio trapanese;

in particolare se sia stato preventivamente messo a conoscenza dello spostamento dell'esercitazione nella base trapanese;

se abbia accertato che l'esercitazione non influirà sul traffico civile dell'aeroporto di Trapani-Birgi.

(4-04125)

CASALETTO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che una banda di sudamericani che viaggiava senza biglietto sul treno del passante ferroviario alla fermata di Villapizzone, alla periferia di Milano, lungo il tragitto che porta i passeggeri a Expo ha aggredito a colpi di *machete* un capotreno e un suo collega fuori servizio. Il capotreno che voleva controllare i biglietti ha quasi perso il braccio, tanta è stata la violenza con la quale gli sono stati inferti i colpi;

considerato che:

ogni giorno migliaia di persone tra cui lavoratori, studenti, pendolari, ragazzi e anziani, viaggiano su mezzi pubblici e si pone il problema di assicurarne l'incolumità;

nel caso specifico gli aggressori appartengono alla spietata banda di *latinos* «Mara Salvatrucha», un'organizzazione criminale che ha come finalità quella di imporsi all'interno della comunità latino-americana; opera rapine, spaccio, furti e spesso aggredisce utilizzando anche il *machete*;

a giudizio dell'interrogante quanto accaduto è molto grave, occorre riflettere sulla questione sicurezza dei treni e di tutti i mezzi di trasporto pubblico, sapere quanto siano tutelati i viaggiatori e ed i lavoratori del comparto e con quanta facilità un episodio del genere possa ripetersi;

ritenuto che sia necessario un rafforzamento del sistema di controllo e di prevenzione poiché i mezzi di trasporto pubblico al momento, si trovano in uno stato di estrema vulnerabilità,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano riflettere sulla questione sicurezza dei treni e più in generale di tutti i mezzi pubblici, introducendo un rafforzamento del sistema di controllo e di prevenzione, atto a garantire la tutela dei viaggiatori;

se il Ministro dell'interno non reputi necessario mettere in atto strategie per combattere le spietate bande di *latinos* presenti nel nostro Paese.

(4-04126)

CAPACCHIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato che:

il calcio dilettantistico è organizzato in Italia dalla Lega nazionale dilettanti (LND) che muove milioni di tesserati e migliaia di società e conseguentemente ha il maggior peso nell'ambito dell'organizzazione calcistica nazionale governata dalla Federazione italiana giuoco calcio, tant'è che nell'ambito del consiglio federale, ente che governa il settore, è rappresentata percentualmente per il 35 per cento, valore maggiore tra tutte le altre componenti (Lega serie A – Lega serie b – Lega Pro) e componenti tecniche (calciatori, allenatori e arbitri);

la Lega nazionale dilettanti è organizzata attraverso strutture periferiche denominate comitati regionali, che non solo hanno la giurisdizione nel territorio regionale di appartenenza, ma rappresentano localmente l'istituzione nazionale FIGC;

il calcio dilettantistico in Campania è secondo in Italia solo alla Lombardia per movimento di atleti e tesserati;

agli inizi degli anni 2000 il comitato regionale campano ha ricevuto dalla Lega nazionale dilettanti un finanziamento a fondo perduto per l'acquisto dell'immobile in cui ha la propria sede in Napoli, Via S. Anna alle Paludi. Una volta perfezionato l'acquisto il comitato regionale campano ha costituito una società denominata «Calcio Campania Immobiliare Srl» (di cui è socio unico);

alla Calcio Campania Immobiliare Srl il comitato regionale Campania della FIGC – LND ha conferito gli immobili acquisiti con il contributo della LND e contestualmente la società immobiliare ha affittato i citati immobili al comitato regionale per un valore di circa 90.000 euro annui;

successivamente la società Calcio Campania Immobiliare ha assunto come unico dipendente l'attuale presidente del comitato regionale Campania, Vincenzo Pastore, con un contratto pari a 222.000 euro annui, per una somma di gran lunga superiore all'unico introito derivante dal canone di locazione;

considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:

annualmente il bilancio della «Calcio Campania Immobiliare Srl» viene approvato dalla controllante comitato regionale Campania;

il rappresentante legale del comitato regionale Campania avrebbe approvato un bilancio in perdita della società «Calcio Campania Immobiliare Srl», redatto dal presidente della società stessa che contemporaneamente ricopre la carica di vice presidente del comitato regionale Campania FIGC-LND. Dai documenti ufficiali si evince che il risultato netto ottenuto da Calcio Campania Immobiliare Srl durante il 2014, dopo gli oneri finanziari, le tasse e gli ammortamenti è diminuito del 219,85 per cento rispetto al 2012;

a quanto risulta all'interrogante nel mese di maggio 2015 la Guardia di finanza ha compiuto una serie di perquisizioni sia presso la sede del comitato regionale Campania FIGC – LND sia presso l'abitazione privata del signor Vincenzo Pastore, sequestrando documentazione cartacea e ma-

teriale informatico sui *personal computer* del comitato e dell'abitazione privata;

il 4 giugno è stata diramata dall'ANSA e ripresa da tutti i *media* nazionali la seguente notizia: «Vincenzo Pastore, Presidente del Comitato Regionale Campano della Lega Nazionale dilettanti ed ex segretario regionale del predetto Comitato è indagato nell'ambito di una inchiesta della procura di Napoli riguardante presunte irregolarità nella gestione del patrimonio immobiliare. Il pm Giancarlo Novelli, titolare dell'indagine, ipotizza il reato di truffa aggravata. L'inchiesta si riferisce in particolare alla costituzione di una società ad hoc per la gestione del patrimonio immobiliare della Lega costituito in realtà da un solo immobile dove ha sede la Lega nella zona di Sant'Anna alle Paludi a Napoli. Tale società avrebbe erogato a Pastore, in qualità di un dipendente 222.000 euro, somma che secondo gli accertamenti della Guardia di finanza, rappresenta il triplo dei ricavi della gestione degli immobili»;

considerato che le notizie riportate nella nota diramata dall'ANSA farebbero emergere una grave ed inaccettabile situazione in cui versa il calcio dilettantistico campano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per fronteggiare tale difficile situazione;

se sia a conoscenza di quali atti abbiano eventualmente posto in essere la Federazione italiana giuoco calcio ed il comitato olimpico nazionale italiano, garante e vigilante delle attività sportive in merito a tale grave vicenda, e se siano stati adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili della grave situazione che si è venuta a creare al fine di restituire serenità, dignità e trasparenza allo *sport* più amato e praticato nel nostro Paese.

(4-04127)

DI GIACOMO, VICECONTE, AIELLO, DALLA TOR, CONTE, TORRISI, PAGANO, GUALDANI, BILARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che la Regione Molise è in piano di rientro dal *deficit* nella sanità dal 27 marzo 2007;

considerato che il tavolo tecnico interministeriale di verifica degli adempimenti in tutte le ultime sedute avrebbe espresso sempre parere negativo sui risultati ottenuti dalla Regione Molise, chiedendo reiteratamente la sostituzione dell'attuale commissario *ad acta*, il presidente *pro tempore* della Regione Molise Paolo di Laura Frattura;

preso atto che nel mese di novembre 2014 veniva redatto il decreto n. 37 recante «Piano regionale della riabilitazione», con il quale venivano assegnati, tra l'altro, 60 posti letto alla struttura privata «fondazione Pavone» di Salcito (Campobasso) sulla scorta di un presunto «nuovo accreditamento – codice da assegnare»;



constatato che:

il suddetto decreto è stato espressamente censurato dai Ministeri dell'economia e della finanze e della salute affiancanti, come risulta dalle considerazioni rese durante la riunione del tavolo tecnico del 18 dicembre 2014: «È altresì pervenuto il DCA n. 37 del 03/11/2014 ( prot. 96'14 del 06.11.2014 ) che approva il Piano Regionale della Riabilitazione 2014-2016 in recepimento del "Piano di indirizzo per la Riabilitazione", approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 10/02/2011 (Rep. Atti n.30/CSR). All'interno del Decreto è contenuto anche il "Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, Linee guida della riabilitazione della Regione Molise"»;

tavolo e comitato, nel rinviare al parere da rendersi, preliminarmente evidenziano quanto segue: « Risulta necessario che la struttura commissariale specifichi se quanto previsto in ambito territoriale riguardi unicamente soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali, oppure interessi anche i soggetti non autosufficienti, anche anziani (per i quali, la Griglia LEA, al 2013, rileva un tasso di 0,5 posti letto in RSA per 1.000 ab. anziani contro un valore definito "normale" di almeno 10 p.l. in RSA per 1.000 ab. Anziani). Il "cronoprogramma di attuazione del piano" risulta difficilmente realizzabile, alla luce delle necessarie azioni di riorganizzazione previste. Relativamente agli indicatori dell'area della riabilitazione territoriale è necessario che si individui un valore atteso di riferimento per la loro valutazione. In merito al "Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute 2011, Linee guida della riabilitazione della Regione Molise" non risulta chiaro se a tale tipologia di setting corrisponderà una specifica tariffa e ulteriori requisiti per l'accreditamento, rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di setting riabilitativo extra-ospedaliero. Tale chiarimento risulta particolarmente importante poiché, in Regione Molise, sono accreditate un numero di strutture riabilitative ex art. 26 quattro volte superiore alla media nazionale»;

letto che nel mese di dicembre 2014, nel corso della conferenza stampa di fine anno, il presidente commissario *ad acta* Frattura annunciava che per il «riscontro di numerose criticità» avrebbe provveduto a ritirare il citato decreto;

evidenziato che, nel corso di una udienza al TAR Molise dell'11 giugno 2015, il suddetto decreto n. 37 è stato solo sospeso due volte, ma mai revocato, né risulta comunicato l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti in autotutela, e quindi è tuttora in essere e vigente, con conseguente insorgenza di posizioni di interesse legittimo e/o di aspettativa in capo ai privati beneficiari suscettibili di configurare pretese patrimoniali azionabili in sede giudiziale e/o stragiudiziale, si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda alla verità dei fatti, e in tal caso, come il Governo intenda procedere, anche alla luce delle puntuali censure di cui al verbale del tavolo tecnico del 18 dicembre 2014;

se in regime di piano di rientro sia possibile procedere a «nuovi accreditamenti»;

se risulti, ovvero se sia stato trasmesso nelle debite forme, il provvedimento conclusivo che ha disposto l'asserito «nuovo accreditamento» della fondazione Pavone di Salcito, nel qual caso quali siano gli estremi di adozione e/o di pubblicazione;

se, essendo vigente il decreto n. 37 recante « Piano regionale della riabilitazione», nelle more dell'eventuale revoca dello stesso le prestazioni di riabilitazione di cui ai 60 posti letto assegnati alla fondazione Pavone possano configurare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale.

(4-04128)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

3-01988, del senatore Lo Giudice ed altri, sull'extradizione in Brasile di un cittadino italo-brasiliano;

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-01986, del senatore Marton ed altri, su un procedimento disciplinare nei confronti di un militare dell'Esercito;

3-01987, del senatore Marton ed altri, sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano sulle navi della Marina militare;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

3-01984, della senatrice Moronese ed altri, sulla valorizzazione del Corpo forestale dello Stato;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-01990, della senatrice Gatti ed altri, sulla chiusura dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra (Pisa);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

3-01981, della senatrice Cantini, sulla tutela del diritto all'adeguamento delle prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

3-01989, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sulla gestione del servizio di incontro tra domanda e offerta in materia di apprendistato da parte della Regione Sicilia;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01983, della senatrice Moronese ed altri, sull'attuazione della direttiva Habitat in Italia;

3-01985, della senatrice Serra ed altri, sul progetto di potenziamento del termovalorizzatore di Macchiareddu a Capoterra (Cagliari).

---

---

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 437<sup>a</sup> seduta pubblica del 28 aprile 2015, a pagina 139, il titolo: «Indagini conoscitive, annunzio di presentazione di proposte» è sostituito dal seguente: «Indagini conoscitive, annunzio».

